

Come movimento delle donne ci siamo sempre battute per un processo d'autodeterminazione. Ora, in un momento in cui, chissà nei nostri collettivi, stiamo facendo un bilancio e un ripensamento autocritico della nostra esperienza ed abbiamo allentato i legami che ci hanno finora permesso di esprimerci come movimento, c'è chi vuole appropriarsi del movimento delle donne per le proprie finalità istituzionali. Così l'UDI, forte delle credenziali offertegli dal MLD, si autoproclama femminista per erigersi al di sopra del movimento, per parlare in nome di esso; per rappresentarlo tutto in proprio. E' questa la volontà politica che regge la proposta di legge sulla violenza. Proposta che arriva a noi dall'alto degli strumenti d'informazione che ci hanno sempre negato spazio d'autodeterminazione, parlando di noi solo attraverso velenosi e villi commenti sul femminismo e il movimento di lotta delle donne. Radio televisione giornali *pari* della divisione pluralistica di questo regime parlano in nome del movimento che ha scelto la sua legge sulla violenza.

Questa propaganda è tanto scoperta come strumentale azione di recupero da parte dell'UDI che essa in un seminario tenutosi a Milano ha preventivamente fatto opera di violenza ideologica proclamando: "questa è la legge del movimento, chi è contro la legge è contro il movimento".

Le compagne che sono finora intervenute nel dibattito impostoci in questo modo dall'esterno hanno messo in rilievo i vari punti che proprio non possiamo accettare: la procedura d'ufficio, che contrasta col diritto della donna a decidere lei se vuole portare in tribunale la discussione sulla violenza subita; la "costituzione di parte civile delle associazioni aventi come scopo sociale la liberazione dalla repressione sessuale e la difesa dei diritti delle donne", che di fatto riconosce il monopolio del MLD e dell'UDI su un movimento che ha sempre rifiutato la delega e l'istituzionalizzazione delle proprie istanze, il processo per direttissima, che, quale giudizio sommario straordinario e politico, è nato come strumento di repressione e come tale abbiamo combattuto, la pericolosità di introdurre addirittura nuove forme di reato (il reato di gruppo), così poi anche una delegazione di donne che imponga il proprio diritto di parola o un picchetto di fabbrica avrà l'aggravante della violenza di gruppo, e la contraddittorietà

di altri, come l'abrogazione del delitto d'onore, una richiesta minimale e irrinunciabile, ma che si ritrova contro le più deboli, coloro che non avendo avuto neppure quel tanto di forza che avrebbe permesso loro di abortire si riducono per disperazione a "cagionare la morte di un neonato dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto", e che si troverebbero ad essere processate e condannate per omicidio.

Alle riserve su quest'ultimo punto le donne dell'UDI hanno risposto, brutalmente, che se vogliamo essere uguali all'uomo dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e pagare per assassine se commettiamo un omicidio. Bene. Capiamo che chiedere a quelle del MLD, se vogliono far passare l'UDI per femminista, di spiegare a quelle donne che noi non vogliamo essere uguali all'uomo in questa società, è porle di fronte ad un compito troppo difficile, ma almeno potrebbero cercare di far loro capire che non siamo uguali e che l'uguaglianza imposta per legge a chi è diverso, serve solo a far pagare due volte la propria debolezza a chi è più debole.

Ci siamo dilungate su questo punto perché ci permette di chiarire meglio quale è la nostra posizione di fronte a questa proposta di legge: noi non pensiamo che le contraddizioni che le compagne hanno individuato siano imputabili questo o quell'articolo della legge, per cui sarebbe stato possibile, allargando la discussione al movimento, invece di gestirsi in proprio tutto il progetto per poi ribaltarlo all'ultimo come del movimento per privatizzare quest'ultimo e autoinvestirsi come sue legittime rappresentanze (in vista, ancora una volta, di una strumentalizzazione elettorale?), formulare una proposta che potesse andare bene, e non presentasse contraddizioni.

Pensiamo invece che queste contraddizioni siano ineliminabili quando si pretende di affrontare e risolvere, in atto o in parte, anche minimale, le nostre esigenze di donne, la contraddizione donna-uomo, donna-società, in termini di legge, ponendosi così oggettivamente in un'ottica riformista. E ben dovrebbero saperlo quelle donne che hanno tentato a suo tempo di formulare una legge "del movimento" sull'aborto, proponendo cose raccapriccianti come la possibilità d'aborto fino ai nove mesi di gravidanza, del tutto insensibili alla violenza che una eventualità del genere avrebbe avuto significato per la donna. Alcuni di esse oggi ci riprovano, sempre in vista del

"confrontarsi con le istituzioni", dimostrando che quando i propri progetti politici sono ben preformati e il rapporto col movimento è solo strumentale, nulla si può imparare, perché neppure lo si vuole, dalla propria pratica di donne.

Il nostro rifiuto di ogni prospettiva riformista, il nostro programma di "confrontarsi con le istituzioni" solo in termini di scontro, non deriva da tesi preconcepite, ma proprio dalla nostra pratica, da ciò che abbiamo imparato in questi anni di lotta, ad esempio nella lunga battaglia per l'aborto.

Una delle cause che ha determinato l'attuale "crisi" del movimento l'indiviamo nella falsa valutazione che è stata fatta passare al suo interno, della legge sull'aborto come di una sua sconfitta, da quelle donne (grosso modo le stesse che ancor oggi ci indicano la strada istituzionale), che avevano voluto trasformare la nostra lotta contro il reato di aborto e per l'autodeterminazione della donna sul suo corpo e rispetto alla maternità, in una lotta per ottenere una legge che la sancisse.

Ora indubbiamente la legge usata dal parlamento è una brutta legge, ma nessuna legge avrebbe mai potuto concederci l'autodeterminazione, e anche un suo riconoscimento formale, per quanto conquista minimale e, se volete, irrinunciabile, non avrebbe garantito nulla e nessuna di noi nei suoi rapporti quotidiani. Mentre proprio la nostra lotta per una autodeterminazione reale, che ha coinvolto un numero sempre crescente e sempre più cosciente di donne, ha costretto anche il parlamento ad affrontare il problema dal punto di vista della legge, e il risultato pratico è stato determinato dai rapporti di forza concreti che abbiamo saputo e potuto determinare.

Ora, comprendiamo benissimo il problema che le donne dei centri contro la violenza hanno voluto affrontare, la seconda violenza che nei ~~giudiziari~~ tribunali si sceglie contro le donne che denunciano uno stupro, riconfermando la mentalità maschilista della donna oggetto che rende possibile lo stupro; ma neghiamo che la strada che esse hanno scelta sia quella che permette, non diciamo di risolvere, ma di affrontare correttamente il problema.

La nostra strada, la strada che il movimento ha imboccato e che, pur tra tanti tentennamenti, ha percorso caratterizzandosi come tale, come movimento femminista, è quella di partire da noi donne, dalla

riconquista della nostra coscienza di donne come persone e della nostra autodeterminazione, per denunciare quanto ci è contro la società in cui viviamo, e quindi lottare per cambiarla.

Solo impostando in questo modo la lotta potremmo costringere anche il parlamento a cambiare la legge che denunciamo, mantenendo un atteggiamento di critica e di denuncia sulle contraddizioni che anche nella nuova legge si manifesteranno con le nostre reali condizioni ed esigenze. Assumerci in proprio la "responsabilità" di mediare fra i nostri diritti-bisogni e l'attuale società che è contro la donna, non è segno di "maturità", come l'UDI pretende, ma di integrazione in questo sistema, di rinuncia a lottare per cambiare dal fondo questa società in cui non è risolvibile la contraddizione donna-uomo, per gestire le contraddizioni, dolorose ma marginali, che da essa discendono.

Strada che percorri, compagne di strada che ti ritrovi.

L'aver rinunciato alla nostra strada in cerca di scorciatoie ha portato il MLF a trovarci altre "compagne" nelle donne dell'UDI. Bene, sono scelte loro.

Ma perché dobbiamo sopportare tacendo che tutta questa operazione passi sotto l'etichetta di "iniziativa del movimento"?

Perché dobbiamo sopportare che le stesse che hanno sempre giocato alla strumentalizzazione del movimento per dare fiato elettorale ai partiti che fiancheggiano o ai gruppi in cui militano, spingendo il movimento verso una logica istituzionale, ora, approfittando di un nostro momento di debolezza oggettiva, mentre siamo chiuse nei nostri collettivi per fare un bilancio delle esperienze passate e ridefinirci, aprano la porta anche all'UDI e la invitino al banchetto sciacallesco?

Se "la mancanza di consenso si configura sempre e comunque come violenza", la prevaricazione della volontà collettiva del movimento che cosa è?

Collettivo donne di via S.Marta (Milano)

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO DA PARTE DI UN FRONTE UNICO E DI MOVIMENTI FEMMINILI

Per fronteggiare l'ondata di violenza sulle donne chiesti processi pubblici, per direttissima, senza querela

ROMA — Non più processi a porte chiuse, denuncia d'ufficio per i reati sessuali, possibilità per il movimento femminista di costituirsi parte civile, ma soprattutto penalizzazione di qualunque atto compiuto sulla donna senza il suo consenso: sono alcune delle novità suggerite da una proposta di legge che, ai primi di settembre, sarà presentata alle Camere per fronteggiare l'inquietante fenomeno della violenza. L'iniziativa è del Movimento di Liberazione della Donna, ma ad essa hanno aderito l'Unione Donne Italiane e molti collettivi femministi. Alla sua ripresa autunnale, il Parlamento avrà un problema in più da risolvere.

Ma ecco le innovazioni e i suggerimenti.

① **Processi a porte chiuse** - Troppe volte la donna da accusatrice è diventata imputata, sottoposta al più umiliante e oltraggioso interrogatorio che avevano solo il «fine di rendere pubblici fatti che secondo la mentalità comune devono essere vissuti in privato, con vergogna e senso di colpa». La presenza delle donne in aula è uno strumento di controllo di una «giustizia da sempre amministrata dagli uomini».

② **Intervento del movimento femminista** - Si vuole consentire che nel processo, accanto alla pubblica accusa ed eventualmente all'avvocato della parte lesa, siedo un difensore del movimento femminista. Alcuni giudici hanno già riconosciuto questo diritto, ma è una conquista che non può essere lasciata alla «discrezione di giudici più o meno progressisti».

③ **Modalità degli interrogatori** - La donna che ha subito violenza non deve

essere più tenuta a fornire dettagli scabrosi. Quello che conta è stabilire che non c'è stato il consenso. Non serve a nulla accertare «quale fu la posizione delle gambe, che tipo di resistenza è stata opposta, se prima di allora, la vittima della violenza aveva avuto altri rapporti, se era sposata o se esercitava la prostituzione».

④ **Processi per direttissima** - E' il sistema più idoneo per evitare che i procedimenti si trascinino avanti per anni, costringendo la donna a rivivere, a distanza di tempo, traumi che a fatica e non sempre vengono superati.

⑤ **Processo senza querela** - E' uno dei punti più dibattuti. Tranne alcune eccezioni, la violenza sessuale è attualmente perseguita dalla giustizia soltanto se la vittima presenta querela. La norma è ispirata al principio che la donna possa avere interesse più che alla punizione del colpevole, «a nascondere quello che, secondo la morale comune, costituisce una vergogna». La proposta di legge sottolinea che la necessità della querela comporta di fatto l'impunità del colpevole.

⑥ **Il concetto di violenza** - La legge attuale distingue tra violenza carnale e atti di libidine. La differenza sta nel compimento o meno dell'atto sessuale.

A PAGINA 6

**Sudanese a Venezia violenta
una ragazza e il suo fidanzato**

La proposta vuole che essa venga eliminata e si consideri «atto criminale di stupro» tutto ciò che viene commesso contro la volontà della donna. Anche quello del marito nei confronti della propria moglie.

⑦ **Violenza di gruppo** - E' un reato che la legge non prevede. L'esperienza insegna come invece esso sia sempre più comune e ricorrente nei delitti sessuali. La riforma, nel fissare un aumento della pena minima (cinque anni), osserva che se è già traumatica e sconvolgente la violenza di un solo individuo, ancora più aberrante è subire quella commessa da più uomini.

⑧ **La violenza sui minori e gli incapaci** - Il codice stabilisce oggi che, indipendentemente dal consenso, in questi casi la violenza è presunta. Si chiede che la norma venga abrogata perché, altrimenti, si continuerebbe ad impedire al minore o al malato di mente di esprimere la propria sessualità.

⑨ **Ratto a fine di libidine o matrimonio** - Il codice punisce con pene assai lievi chi compie violenza sulla donna per costringerla al matrimonio. Si chiede l'abolizione di questa norma che «non tutela affatto, come si vuol far credere, la donna, ma ancora una volta l'uomo». Lo stesso discorso vale per i delitti d'onore. Si legge nella proposta: «Ci domandiamo semplicemente l'onore di chi si voglia difendere». Nessuna tutela per l'infanticidio, anche se commesso subito dopo il parto; si chiede che questo delitto non meriti attenuanti e sia equiparato all'omicidio.

Roberto Martinelli

**Ines Boffardi
e Tina Anselmi:
«Le leggi
non bastano»**

ROMA — Una legge per le donne: una legge che le difenda dalla violenza, che cancelli gli anacronismi del codice penale, che garantisca la loro libertà sessuale, che riconosca quella parità di diritti sancita dalla Costituzione ma troppe volte dimenticata nelle aule di giustizia. Tutte le donne che siedono al parlamento, deputate e senatrici, al di sopra delle tessere del partito, saranno coinvolte in questa iniziativa. La bozza della legge elaborata dalle giuriste del Movimento di Liberazione della Donna e che ha trovato il consenso dell'Unione Donne Italiane e di molti collettivi femministi, è già pronta.

Ma basta davvero una legge nuova a difendere le donne dalla violenza? Le prime a non farsi illusioni, sono loro, le presentatrici della proposta. «Sappiamo — dicono — che non è sufficiente cambiare il codice penale, senza aver compiuto una campagna di sensi-

CONTINUA IN SECONDA PAGINA
NELLA SESTA COLONNA

Una legge per difendere le donne dalle violenze

di GIOVANNI TESTORI

A brevissima distanza di tempo, anzi di ore, sono venuti a iscriversi sul libro delle nostre vergogne altri due casi di violenza perpetrati dall'uomo sulla donna; su chi, dell'umana esistenza, è il grembo, la culla e, nello stesso tempo, il vivo sangue, la viva forza della tradizione che, senza nulla tradire, ne che, conduce la vita dal passato nel presente; dunque su colei cui è assegnato di portare, proprio per l'infinita carica d'intelligenza e d'amore di cui è capace, la nostra storia dura e devastata verso un futuro che possa risultare ancora (o ancor meglio) opera dell'uomo e non, come molti segni ci inducono a temere, opera della «meccanica» e del connesso meccanicismo.

Colpendo la donna, stuprandola, violentandola e ferendola nel centro stesso della sua «*dorosa*», paziente, ma liberissima e altissima dignità, chi è cristiano vede altresì colpita ed offesa la parte che fu per sempre, nella vicenda della terra e del cosmo, della Madre di Cristo; parte che ogni donna è chiamata a seguire, ove pure dovesse scegliere altri destini che non quello di farsi sposa e madre. Del resto non è chi non veda come proprio la figura della Madre di Cristo racchiuda ed esalti fino alla esemplarità del sublime il ruolo primario che la donna detiene da sempre nel cammino della storia.

E' ben strano; o, forse, non è per nulla strano, ma è solo il segno di come l'uomo non riesce a leggere, a riconoscere e ad amare veramente la grandezza e la primarietà di quel ruolo, se proprio mentre la donna va tentando una maggiore e più giusta presa di coscienza dei propri diritti (presa di coscienza che tale non potrà mai diventare ove non s'accompagni a una loro sacrale assunzione), l'uomo sembra scatenarsi a ridurre ai suoi piedi e a infangare quei diritti e quel ruolo; a dissacrarli; a distruggerli.

Tutto questo è di certo argomento che riguarda anche gli abissi della psicologia e le chiere, divaricate disamine della sociologia, ma nel frattempo (poiché ognuna di queste vittime cade sulla coscienza d'ognuno di noi) perché lo Stato non interviene con leggi che difendano finalmente la dignità prima della donna, dignità senza la quale poco o nulla varrebbe la conquista dell'altre, a questa prima secondarie e da questa prima derivate?

So che è sempre pericoloso chiedere nuove leggi a un paese come il nostro, dove i confini fra libertà e arbitrio, partendo dall'alto e diffondendosi per ogni dove, hanno condotto all'attuale stato di permissivismo e dunque mancanza di vere ragioni in cui credere e per cui vivere. Di solito ci si risponde che bastano quelle che già ci sono. Ma, mentre chiediamo perché mai quelle che già ci sono non vengano tempestivamente applicate, rispondiamo che non è vero. Infatti uno Stato che non voglia essere un mito astratto, deve seguire l'evoltersi delle nuove necessità e delle nuove ragioni che crescono dentro il suo corpo; e così difendere i suoi cittadini dai nuovi rischi e dalle nuove paura. Questa mi pare una; e delle più gravi. Non vorremmo che, come va succedendo per altre vergogne e per altri delitti, a furia di parlarne, scriverne e discuterne, senza mai assumere la responsabilità d'un gesto, si finisse per diminuirne la gravità, l'irreligiosa e disumana vergogna; si finisse, insomma, per abituare l'uomo a ciò che non è umano. L'abitudine a tutto è, infatti, uno dei rischi più grandi che l'uomo sta correndo; ad esso sta inducendolo la spinta negativa che vuol ridurlo a «cosa». Ora il punto d'arrivo di questo rischio non potrà essere una nuova coscienza, ma il buio e la notte che s'aprono sulla coscienza eliminata o distrutta.

Loviere, 26 agosto 79

LA NUOVA LEGGE CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE - appunti dell'incontro
del 29 sett. 79 alla Libreria delle donne di Milano

Parlando della nuova legge in progetto, è venuto fuori tra le donne che si ritrovano in Libreria che molte la trovano decisamente migliore della vecchia legge tranne che in un punto: noi preferiamo che, in caso di violenza, l'inchiesta giudiziaria e il processo ci siano soltanto se la donna che non è vittima sporge denuncia ("su querela di parte" come si dice in diritto). Secondo la nuova legge, invece, quando c'è violenza chiunque ne venga a conoscenza può sporgere denuncia; se poi lo viene a sapere la polizia o un medico, questi devono denunciare che c'è stato il reato facendo così partire la macchina della giustizia. La riunione è stata convocata per discutere questo punto.

- Io sono contro la denuncia di ufficio e sono favorevole alla querela di parte. Si sa che delle donne non denunciano la violenza subito perché hanno paura o hanno vergogna o per altre ragioni. Tutte queste ragioni noi dobbiamo averle presenti e non passarci sopra. Anche tra noi alcune dicono: se mi trovassi in quella situazione non vorrei il processo. Nel progetto della nuova legge non si tiene in nessun conto questo atteggiamento. Eppure non è una questione da poco: c'è di mezzo la nostra pratica politica che è di partire da noi stesse, da quello che vogliamo, anche con le nostre contraddizioni. Con la denuncia di ufficio la donna è scavalcata; lo Stato interviene d'ufficio in una materia che tocca la sessualità delle donne, la loro identità, senza passare attraverso la valutazione che la diretta interessata può fare della propria situazione. Già in altre occasioni abbiamo detto: non vogliamo che si legiferi sul corpo della donna. Non lo vogliamo né per essere punite (aborto clandestino) né per essere protette. La liberazione delle donne non viene dalla protezione dello Stato. Viene da una modificazione del rapporto uomo/donna voluta e realizzata dalle donne. C'è una parte del movimento femminile e femminista che cerca regolarmente la protezione dello Stato per la donna.

- Io non c'entro con quel progetto di legge, però immagino che la procedura d'ufficio sia stata introdotta perché allora è possibile che altre donne si costituiscano parte civile insieme alla vittima. (Discussione al riguardo, risulta che le due cose non sono necessariamente collegate.) Comunque sia, devo dire che non mi andrebbe che una terza persona denunciasse una violenza subito da me, vorrei essere io a valutare.

- In effetti con la denuncia d'ufficio una donna si trova incastrata tra la macchina della giustizia che le chiede di testimoniare contro lo stupratore, da una parte e dall'altra lo stupratore e quelli che lo sostengono. Si può avere una buona legge senza forzare le donne. E' giusto razionalizzare più "avanti" delle donne stesse decidendo a priori qual'è il loro interesse? Ci può essere quella che decide di ritirare la denuncia in cambio di soldi. Perché no? In questa società esiste pure la prostituzione. Seguendo la nostra pratica politica non si può esporre delle donne a situazioni che non sono loro rispondenti.

- Credo che la denuncia di ufficio sia stata pensata per intimorire gli stupratori, i quali saranno perseguiti a prescindere dalla denuncia della vittima. La donna violentata di solito è sola. Invece dovrebbe poter contare sulla società, naturalmente in primo luogo sulle altre donne. Lo stupro è qualcosa che offende tutte le donne, lei non deve trovarsi sola.

- La denuncia di ufficio non sottrae la vittima alla tracotanza dell'ambiente, dato che in un processo di quel genere lei è pur sempre il principale teste di accusa. Subirà delle pressioni perché neghi il fatto e magari poi si troverà nei guai con la giustizia. Ma a parte questo, resta - come tu stessa riconosci - che una prende forza (in caso, forza per sporgere denuncia) dalla sua presa di coscienza e dal legame con le altre donne. Invece con la denuncia di ufficio sembra che si voglia fare forza con l'intervento automatico della giustizia. Così le istituzioni si sostituiscono alla donna e secondo me questo aiuto te lo fanno sempre pagare.

- Ma se contro la violenza sessuale si procede d'ufficio, vuol dire che il reato è un affare pubblico, si riconosce che è grave e che colpisce tutta la società.

- In effetti un reato perseguito d'ufficio è di solito un reato più grave. Però in materia penale la procedura è modificabile, cioè si può innovare secondo le esigenze, così mi è stato detto. Quindi si può fare una legge che riconosca la gravità del reato ma che, per la sua particolare natura, ammette la querela di parte. Insomma, questa vuole essere una legge di iniziativa popolare, pensata e proposta da donne. Allora che sia una legge che risponda per quanto possibile alla situazione così come la vedono le donne. A noi risulta che nella sessualità le valutazioni individuali sono molto varie.

- Certo, che la legge decida al posto della singola donna, può essere pesante, io però mi domando - ci penso adesso per la prima volta - se questo sacrificio non sia alla lunga favorevole agli interessi delle donne. Affidarsi ad una spontanea presa di coscienza può risultare troppo lento.

~~Il ripetersi di processi per stupro potrebbe portare ad un cambiamento,~~
almeno ad un diverso atteggiamento delle donne. E' un fatto di emancipazione, come il lavoro fuori casa. Le donne si abituano a pensare che una violenza sessuale va denunciata, non va subita passivamente.

- Non sopravvalutiamo l'efficacia delle leggi. Che ci sia una legge che punisce automaticamente lo stupro, non vuol dire che lo stupro sarà punito né che i violentatori siano scoraggiati. Non trasferiamo alle leggi la possibilità di cambiare le cose secondo i nostri interessi. Piuttosto, partiamo da noi stesse, domandiamoci quello che noi vorremmo, quello che a noi andrebbe bene. Io, per esempio, se mi trovassi in quella situazione non farei denuncia, non vorrei un processo.

- Se c'è stato stupro, una vittima c'è già. Dobbiamo soltanto misurare la quantità, vedere cioè se è più vittima con la denuncia d'ufficio oppure nel caso in cui la denuncia fosse lasciata alla sua iniziativa. La denuncia di ufficio la costringe a testimoniare in un processo contro lo stupratore; la querela di parte la costringe a tacere perché ha vergogna o paura.

- Tu dimentichi le donne che preferiscono non usare la legge se hanno subito violenza, quelle che cercano una soluzione politica autonoma.

- Ma questo sono una minoranza, quelle che hanno preso coscienza. La maggioranza delle donne subisce violenza a volte senza neanche riconoscerla come tale oppure senza avere il coraggio di denunciarla.

- Io però non intendo ragionare facendo due categorie, quelle che hanno preso coscienza e le altre. Quello che va bene a me, forse va bene anche alle altre. La mia presa di coscienza non mi fa venire bisogni di un genere speciale. La vergogna di una donna che non osa denunciare lo stupratore, non mi sembra arretratezza da spazzare via con qualsiasi mezzo. Io sono una che si vergogna di andare dal ginecologo, mi vergogno per dei motivi che non si possono eliminare con la modernizzazione.

Tra quello che una donna sente, desidera, e la presa di coscienza, la lotta c'è spesso uno scarto grande, non si può pensare di colmarlo con la legge.

- L'articolo sulla procedibilità d'ufficio, ovviamente, non vuol dire che ci sarà un processo ogni volta che c'è stata violenza. Serve a far discutere, fa passare nella coscienza comune che la violenza sessuale colpisce tutte le donne, che non è una faccenda privata.

- Un fatto quindi diventa pubblico, collettivo, nella misura in cui lo Stato stabilisce che è così? In questa società ci sono tante cose che lo Stato dichiara pubbliche, il matrimonio per esempio, e poi ti ritrovi da sola a doverle sopportare, giorno per giorno. Il "pubblico", così come lo stabilisce il diritto borghese, non ha nessuna reale socialità, sono degli interessi che vengono sanciti ma con ciò i singoli non vengono certo tolti dalla loro solitudine, e dai loro problemi individuali. Le donne sposate lo sanno bene.

- Qui si è parlato di una differenza tra quelle che hanno preso coscienza e le altre. Ma guardate che la differenza passa tra noi. C'è tra noi quella che, avendo preso coscienza, oggi denunciarebbe la violenza che dovesse patire. Io adesso, avendo preso coscienza, non mi interesserebbe farlo. Reagirei in altri modi. Il progetto nuovo va bene perché elimina dei procedimenti legali che offendevano proprio la vittima, ma basta così. Per enfatizzare la gravità dello stupro con la procedura di ufficio, si ricade nella passività delle donne.

- Allora tu vuoi coprire il violentatore.

- Non è vero, ci sono tanti modi per denunciare la violenza subito, ci sono tante conseguenze possibili da tirare. Anzi, se vale la querela di parte, posso parlare della violenza quando, dove e come mi pare, senza essere obbligata ad imbarcarmi in un processo.

- Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non dimentichiamo che è riservata a gruppi organizzati o provvisti di statuto. Non è che vai in tribunale con le donne del tuo gruppo, perché l'iniziativa spetta al movimento organizzato. Anche per la denuncia di ufficio è probabile che andrebbe così. Già è successo che certi gruppi si sono impegnati in processi per stupro o aborto facendo fare alla donna una parte che questa non si sentiva realmente di sostenere.

- Nella procedura d'ufficio io vedo la stessa impostazione di certe proposte di legge sull'aborto: le donne considerate delle minorenni, supertutelate dalla legge che prende in considerazione ogni loro comportamento, tutto previsto e giustificato. Una cosa simile si ripresenta qui: la donna incapace di fare denuncia, bisognosa dell'iniziativa di altri, sostituita da terze persone nella sua decisione.

- Mi pare che qui non si ha fiducia nelle istituzioni. (Alome annuiscono.)

- Non è solo questione di fiducia o sfiducia. Si tratta anche del potere che tu intendi attribuire alle istituzioni. Se questa decidono per te, per giunta in una materia che è il tuo corpo, è chiaro che si prendono un grande posto.

- La quell'articolo sulla procedura d'ufficio deve far crescere la coscienza collettiva. Le donne prenderanno coscienza...

- La sensibilizzazione attraverso la prevaricazione?

- Non capisco. Con quell'articolo si apre un dibattito, molti sono chiamati in causa. Non dobbiamo vedere lo Stato come se fosse fatto solo dal parlamento...

- Dovremmo considerarlo anche fatto di poliziotti, medici, giudici: che

- Le leggi chieste dalle donne tendono in genere ad ampliare l'ingerenza dello stato. Dobbiamo essere consapevoli di questo limite. Vogliamo ogni volta ingrandire lo spazio già grande di poliziotti, medici, giudici? Gli oppressi sono davanti ad una alternativa: o lottare o chiedere protezione. Ci va bene che le donne chiedano sempre protezione? E poi, i luoghi nostri, i gruppi, i rapporti tra noi ci garantiscono molto meglio delle leggi.
- In effetti il nuovo progetto di legge va bene perché eliminando quelle odiose distinzioni tra stupro, atti di libidine, ecc., riduce lo spazio che avevano poliziotti, medici e giudici per dissertare sul corpo della donna. Naturalmente non vuol dire che con ciò sia eliminato il sadismo diffuso contro le donne; avrà soltanto qualche occasione in meno per esercitarsi. Meno male. Non facciamoci prendere però dalla fantasia che le azioni pensli saranno il momento in cui trionferà la dignità femminile. Al massimo sarà l'occasione per qualche gruppo organizzato, di far sentire la sua presenza prendendo iniziative per conto delle donne vittime della violenza.
- Anni fa girava come parola d'ordine "il corpo è mio, lo gestisco io"; adesso, come niente, si vuole che il corpo della singola donna sia un affare pubblico gestito dalla società?!
- Si parla dello stupro come se fosse la violenza per definizione. La violenza contro le donne è quotidiana, diffusa, ogni giorno bisogna difendersi. Bisogna imparare a difendersi da prevaricazioni di ogni genere. Non basta certo che ci siano delle donne che si incaricano di difendermi.
- Le donne che vogliono incaricarsi di difendere altre donne, è una situazione ambigua. Qualcuna ha già parlato di quelle situazioni in cui è venuta fuori che la donna difesa non voleva fare la parte della vittima nei termini richiesti dalla mobilitazione politica. Nel mio giudizio gran parte dei rapporti sessuali tra uomini e donne sono forme di violenza contro la donna: dovrei allora mettermi a fare denunce a destra e sinistra? ovviamente sarei smentita da molte donne, anche quando fossero vittime di reale violenza.
- Cosa importa a noi che ci siano tante denunce? A noi interessa che le donne prendano coscienza e stabiliscano legami con le altre donne per cambiare la nostra condizione. Così cambierà anche l'atteggiamento maschile secondo cui ^(il corpo della) ~~la donna~~ sarebbe sempre a disposizione. Questo cambiamento, è evidente, non si ottiene con le leggi.
- Chi ha steso il progetto di legge doveva essere un giurista, uomo o donna, con mentalità giuridica. Per fare apparire grave il reato ha messo la procedura d'ufficio. La cosa per noi è grave, per saperlo non ci serve la procedura d'ufficio, anzi questa ci pesa.
- A far cambiare la mentalità è servito di più quel filmato televisivo sul processo per stupro.
- Però vedi, mia mamma che l'ha visto, ha commentato: "che porci i violentatori! però, se a me fosse capitato, con quello che può succedere in un tribunale, mai avrei sporto denuncia..."
- Appunto, tua mamma ha capito! (dicono molte quasi in coro) Ha ragione lei: è ridicolo pensare che la giustizia ripari al male della violenza sessuale.
- La nuova legge risparmia alle donne la seconda violenza del processo per stupro; se può fare questo è già tanto. Ma per fare questo, non deve sostituirsi alle donne. La procedura d'ufficio è sbagliata, rovina quello che con il nuovo progetto si voleva ottenere. E' come il parere obbligatorio del medico previsto nella proposta di legge sull'aborto, quella che non abbiamo accettata: equivale a dire che la donna non è capace di decidere.

CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE

LE DONNE.... LA LEGGE

Incontro aperto di donne

Atti del convegno tenuto a
Milano, Umanitaria
27 - 28 ottobre 1979

Questo convegno è nato da una se-
breria delle Donne, a cui hanno
di Milano, e in cui si è discus-
ziativa popolare "Norme penali
attraverso la violenza sessuale
presentata dall'MLD, UDI, Coo
Donne Pompeo Magno.

Gli interventi che seguono,
sono riportati con la massi-
tà individuale dell'espres-
sione di spazio e di l-
Esigenze di spazio e di l-
intervenire sul testo re-
sospensioni del parlato.
ti indecifrabili.
Nel fare questo lavoro
tener conto dei due li-
ti) e ci preme indicar-

A cura di: Elena M
Simone
Supplemento a "No
Piazza Bertarelli
cicl. in proprio

rie di riunioni tenute alla li-
partecipato vari gruppi e donne
ssa la proposta di legge di ini-
relative ai crimini perpetrati
e fisica contro la persona",
ordinamento Donne FLM e Collettivo

registrati nel corso del convegno,
ima fedeltà possibile sia alla quali-
ssione che ai contenuti espressi.
leggibilità ci hanno costrette però a
gistrato semplificando ripetizioni e
Mancano un paio di interventi risulta
ci è piaciuto e ci è parso interessante
velli (modalità di espressione e contenu-
li anche a chi legge.

edi, Giordana Masotto, Silvia Motta,
ta Jucker
n è detto - Pagine di donne"
1 - Milano

Questo convegno è nato da una serie di riunioni tenute alla Libreria delle Donne, a cui hanno partecipato vari gruppi e donne di Milano, e in cui si è discussa la proposta di legge di iniziativa popolare "Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona", presentata dall'MLD, UDI, Coordinamento Donne FLM e Collettivo Donne Pompeo Magno.

Gli interventi che seguono, registrati nel corso del convegno, sono riportati con la massima fedeltà possibile sia alla qualità individuale dell'espressione che ai contenuti espressi. Esigenze di spazio e di leggibilità ci hanno costrette però a intervenire sul testo registrato semplificando ripetizioni e sospensioni del parlato. Mancano un paio di interventi risultati indecifrabili.

Nel fare questo lavoro ci è piaciuto e ci è parso interessante tener conto dei due livelli (modalità di espressione e contenuti) e ci preme indicarli anche a chi legge.

A cura di: Elena Medi, Giordana Masotto, Silvia Motta,
Simonetta Jucker
Supplemento a "Non è detto - Pagine di donne"
Piazza Bertarelli, 1 - Milano
cicl. in proprio

CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE. LE DONNE - LA LEGGE

Milano, Umanitaria, 27 - 28 ottobre 1979.

(sabato pomeriggio)

Luisa: Le donne, salvo il periodo - in questo senso eccezionale- della caccia alle streghe in cui si sono confrontate direttamente con la società e lo stato, in genere fanno quello che ci si aspetta che facciano perchè sono ricattate sentimentalmente o comunque controllate dall'autorità personale di uomini: il padre, o la madre in quanto rappresenta il padre, i fratelli ecc. Questa iniziativa di legge mi è sembrato che volesse spingere le donne ad essere direttamente disciplinate dalle leggi, a sottoporsi direttamente all'autorità pubblica. E' questo cambiamento storico che vogliamo veramente? Cioè da questa marginalità delle donne vogliamo passare a una società dove diventiamo cittadine alla pari con gli uomini? oppure non possiamo, da questa marginalità, far partire un progetto di cambiamento della nostra condizione e della società stessa? Le cose che ci rendono, diciamo, inferiori agli uomini - siamo meno brave a fare politica, meno brave a fare leggi - questa inferiorità che ci umilia la vogliamo colmare a tutti i costi perchè si dica: anche le donne sono brave; oppure questa inferiorità la leggiamo come estraneità rispetto al sociale e quindi progetto alternativo rispetto alla società?

Ho sentito che ci troviamo a un bivio. In questi anni abbiamo fatto una pratica politica che non era come quella che facevano gli uomini. Vogliamo colmare la disparità o vogliamo continuare sulla strada di una politica diversa dalla loro? Ci sono molte altre domande più specifiche, ma una cosa vorrei aggiungere.

Sulla questione di questa legge, la cosa più sbagliata che potremmo fare qui fra noi sarebbe lo schieramento pro o contro. Personalmente non l'ho firmata, né vorrei farlo; però lo schieramento pro o contro la legge è il più banale perché tra chi la sostiene come tra le altre ci sono delle diversità profonde, ci sono argomenti, interrogativi che ci attraversano e che sarebbero cancellati con questo schieramento. Per evitarlo, forse il modo migliore sarebbe che ciascuna partisse dalla sua esperienza.

Voi mi chiederete: e le tue ragioni, quali sono? Io sono quel genere di donna che ha, in qualche modo, tentato l'

integrazione nella società, e questa cosa mi è costata e mi costa una fatica enorme; quindi ogni spinta che chiede alle donne di sapersi porre nella società com'è oggi alla pari con gli uomini, quando sento questa pressione, la sento molto, e la sento come una terribile fatica. Quello che io voglio è un cambiamento tale della società che io per riuscire ad esistere, ad esprimermi e a parlare, non sia più costretta a farmi forza e a dire che ce la devo fare. Per questo ho dei dubbi su una legge che dice alle donne: se siete alla pari degli uomini dovete saper affrontare la legge, i tribunali, i giudici e farvi giustizia. Io ho dei dubbi che si possa far fare giustizia e comunque non penso che continuare a premere sulle donne in questa direzione sia veramente liberante.

Una donna del Collettivo Donne di S. Marta legge il documento steso dal Collettivo a proposito di questo progetto di legge (non lo riportiamo per ragioni di spazio, comunque è reperibile presso il Collettivo, al Centro sociale di via S. Marta).

Una donna del Collettivo Donne del Palazzo di Giustizia di Milano: Noi siamo sempre interpellate come le tecniche, e questo è anche un po' seccante e viviamo un po' questa schizofrenia che qualche volta siamo tecnici e qualche volta siamo donne. Il nodo di fondo di questa legge è: canale istituzionale-canale non istituzionale; è una cosa che abbiamo sempre sfiorato, ma mai affrontato bene: io sono molto più perplessa di Luisa perchè ci vivo dentro e vedo giorno per giorno le donne subire la legge. Qualche volta penso: se l'articolo non fosse così sarebbe diverso ma poi penso che la legge non possa cambiare un costume né assolutamente una società e liberarmi, di questo sono convinta; e poi il fatto di non farla, lì comincia un po' il problema. Nel nostro collettivo ci sono stati una serie di dibattiti, minimali però, e abbiamo accettato la nostra diversità: ci sono alcune che sono contro qualsiasi tipo di legge, alcune contro certi tipi di legge, alcune contro questa legge soltanto, altre anche favorevoli. Circa il contenuto dei singoli articoli, vorrei partire dall'articolo più eclatante, quello sulla procedura d'ufficio: oggi solo se la donna fa una querela il processo penale comincia; questa scelta è chiaramente in rapporto alla coscienza personale. Con la procedura d'ufficio si è detto: diamo la possibilità all'amica, alla conoscente, allo stesso collettivo, di denunciare il fatto; dopo di che io mi trovo questo processo che non volevo e non posso più fare niente. Certo che la coscienza della nostra liberazione oggi non è tutta nello stesso senso: alcune dicono denuncierei, altre non denuncierei, io sono più perplessa, forse non denuncierei, sarebbe un peso troppo grosso. Non è vero che il reato di violenza carnale così diventa importante. Sembra che ci sia un'ottica strana nel dire: questo reato è grave come tutti gli altri tipi di violenza per cui si deve procedere d'ufficio; perchè io, come donna, non lo sento come gli altri reati perchè incide immediatamente sul mio corpo, non posso fare questa parificazione. Quello che è più importante, mi

sembra, e come l'ho vissuto io sulla mia pelle.

Ancora più perplessità ci sono rispetto all'articolo che elimina la querela per le lesioni giudicate guaribili in meno di dieci giorni. Oggi qualsiasi tipo di lesione, se non supera i dieci giorni, è procedibile su querela della persona che è stata lesa. Questo è un discorso abbastanza grosso perchè ci sono le lesioni di famiglia, lesioni fuori famiglia, ma ci sono anche tanti altri tipi di lesione, quella fra vicine di casa ecc. Buttare tutto quanto sul piano processuale vuol dire appesantire tutto questo macchinario e creare tutta la risoluzione sul tempo processuale. Così per il direttissimo: cioè fare un processo senza una serie di accertamenti - che diventano lunghissimi oggi nella giustizia - ma sommariamente, cioè prendere di persona colui che ha violentato e portarlo nell'aula del tribunale e fargli immediatamente il processo; è qualcosa contro cui abbiamo lottato non solo come donne, ma come compagne prima. E poi la pena, che una volta unificati i reati di libidine e di violenza carnale, diventa dai due ai dieci anni, in un arco vastissimo: ho paura che questa legge non sia una legge per le donne, quanto una legge repressiva per colui che fa violenza. Per noi che subiamo la violenza mi sembra che cambi poco e quello che cambia è il modo in cui si punisce. Anche il discorso della mancanza di domande sulla tecnica fisiologica della violenza è estremamente difficile da portare avanti, perchè per esempio blocca le domande solo sulla donna, non le blocca però sull'imputato che potrà dire quello che vuole su di me in quel momento, quindi non mi sembra che ci sia una grossa differenza. Inoltre, avendo unificato gli atti di libidine e la violenza carnale con una pena così alta, dai due ai dieci anni, il giudice dovrà comunque affrontare un certo tipo di domande per stabilire la pena; allora quale tipo di domanda è ammessa e quale no, quale è quella fisiologica e quella non fisiologica, e ritorniamo al discorso sulla sensibilità del giudice.

Un altro discorso a cui io non posso non essere sensibile perchè vengo dal Sud, è quello dell'infanticidio per causa d'onore. Pensate che il minimo per un omicida è di ventun anni e una donna che ammazza il bambino appena nato è omicida. A tutto questo si lega il discorso che il Pompeo Magno a Roma ha chiesto, per la violenza carnale, la pena per il sequestro; ci sono delle donne evidentemente, e questo mi piacerebbe capirlo, che chiedono la giustizia repressiva contro il violentatore e io non ci credo a questa giustizia contro il violentatore, mi sembra che sia contro la mia liberazione che andava al di là di certi schemi di repressione, di processo. Certo non mi dispiacerebbe che il giudice avesse l'obbligo di fare il processo a porte aperte. E' chiaro che io che lo faccio tutti i giorni ho anche la necessità di avere delle norme che mi aiutino, però non è questo, se condo me, il senso complessivo di questa legge.

Volevo dare i termini di una perplessità. Può darsi che ci siano alcune di noi che dicono che la donna deve essere obbligata a denunciare, a portare in pubblico questa violenza, ma questo ogni donna lo vive in maniera diversa, e rimangono perplessità concrete sul

come poi si va ad evolvere questa cosa che non è partita da noi, che non viene da noi, a cui siamo comunque costrette a partecipare dopo aver anche subito qualcosa di grave.

Cristina: Vorrei collegarmi alla questione della procedibilità d'ufficio. Un punto molto complicato a cui è arrivato il movimento femminista è quello del rapporto fra donne che, al di là del rapporto uomo-donna, sta emergendo in tutti i collettivi, anche nel nostro (collettivo Palazzo di Giustizia). Siamo partite da una fase in cui si pensava alla sorellanza universale, al fatto che non c'erano differenze, che potevamo andare d'accordo semplicemente sul problema del nemico, l'uomo, per poi scoprire i problemi del potere delle donne, tra le donne. Abbiamo scoperto quanto era difficile il rapporto madre-figlia, come si esercitava il potere della madre; anche per questo avevamo delle grosse differenze tra di noi, ci odiavamo, non ci era affatto sorellanza.

Mi sembra che anche oggi questo punto sia fortemente in discussione, che non sia affatto superato dal movimento. Perché se siamo riuscite a raggiungere qualche chiarezza sul rapporto uomo-donna, per quanto mi riguarda sul rapporto donna-donna non ho grande chiarezza. Quello che mi lascia molto stupita di questa legge è che mi sembra che le donne che l'hanno proposta abbiano dato per scontato che il rapporto donna-donna fosse risolto, che ci fosse possibilità di comunicazione assoluta fra donne. Questo si riflette sia nella procedibilità che nella costituzione di parte civile delle associazioni. Quando ho detto che la procedibilità d'ufficio è estremamente pericolosa perché chiunque (il padre, i vicini) può denunciare il fatto e far trovare la donna coinvolta in un processo che non vuole, mi si è risposto: ma questo non può succedere perché di fatto è sempre la donna che decide, aiutata eventualmente dal suo gruppo e da altri gruppi. Qui si dà per scontato che chi farebbe eventualmente la denuncia per la donna sarebbe un gruppo d'appoggio femminile, e che la donna lo voglia. E questo a me sembra già passare sulla testa delle donne. La costituzione di parte civile, poi, vuol dire che c'è un gruppo di donne che si costituisce a fianco della parte lesa. Siccome la norma prevede che si tratti di associazione con statuto che abbia come scopo sociale la liberazione della donna, è chiaro che si possono costituire solo le associazioni con statuto: l'MLD o l'UDI, oppure il CIF, perché no? una organizzazione cattolica delle donne: ma io non lo vorrei proprio al mio fianco.

Allora qui si pone il grosso problema del consenso delle donne su questa costituzione di parte civile. Sembra che si sia dato per scontato che la donna voglia una di queste associazioni al suo fianco. A parte questo, la legge non dice "associazioni femminili", quindi al limite qualsiasi associazione, anche maschile, per esempio il Movimento per la vita.

Mi piacerebbe che qualcuno intervenisse su questo punto dei rapporti tra donne, sui rapporti fra donne e associazioni, sul significato della legge sotto questo profilo.

Bice: Là dove la compagna ha individuato una volontà repressiva nei confronti dell'uomo, io ho individuato anche una volontà repressiva nei confronti delle donne. La cosa mi è venuta chiara non solo dal progetto ma anche dalle discussioni con le promotrici: non c'era assolutamente tolleranza rispetto alla possibilità di non-denuncia che io, credo, vorrei riservarmi; mi è stato detto che non ero una brava donna, una brava compagna. Allora mi è sorto il dubbio che ci sia una volontà repressiva e che questa legge si inserisca molto bene nel quadro generale repressivo che stiamo vivendo - repressivo nel senso di regolamentazione.

Però nella mia realtà quotidiana anch'io mi trovo certe volte a contrastare un movimento che lotta contro la repressione: il movimento degli studenti. E qualche volta mi stupisco perché io penso di stare esercitando semplicemente i miei diritti di lavoratrice ma nella loro ottica, che nello specifico non mi risulta molto chiara, è repressione. Allora mi si pone il problema se una regolamentazione sia necessaria per andare avanti un po' meglio. Mi spiego: è chiaro che la violenza dell'uomo sulla donna non sparisce né si attenua, come ogni altra violenza, con la legge. Anzi, la legge che ti costringe ad andare in tribunale di per sé esercita un'ulteriore violenza. Io sono convinta che il mio ideale è una società in cui tutto funziona, i rapporti sono rispettati, la vita è bella, senza nessuna legge. Ma in questa società, che è di merda, come mi pongo? lasciando tutto libero, ognuno decide per sé? Io vedo, nella mia piccola realtà, che le cose non funzionano e la libertà si trasforma in repressione rispetto a qualcun altro.

Tutto questo mi rende difficile difendere la mia posizione rispetto a questa legge, posizione di cui però sono convinta. Si tratta di strade parallele o di strade diverse? Certamente, nella mia esperienza, non credo che, in questo momento per lo meno, si possa prospettare che io lotti contro le istituzioni da dentro le istituzioni stesse. Mi sembra che la pratica che ho scelto sia un'altra. Poi c'è la strada delle persone che mi obbietano: ma perché nessuna legge? Ammesso che questa sia bruttissima, ce ne può essere un'altra che va un po' meglio? Il fatto che delle donne abbiano pensato di fare una legge, se la legge fosse bellissima, l'avrei tollerato come espressione di una pratica diversa? Nel mio cammino mi sembra che una posizione del genere sia stata superata nel momento stesso in cui ho lasciato il gruppo politico di sinistra e vedo questa voglia di legiferare ancora legata a quell'ottica. Sono disposta a rispettare quell'ottica come momento di una strada, oppure mi oppongo ferocemente? La mia perplessità è questa: io lotto contro questa pratica, lotto organizzando questo convegno, però non so andare fino in fondo a questa strada.

Una donna: Non ho mai pensato che questa legge potesse aiutar-mi, che mi riguardasse. Uno, perché penso che la legge non mi difende mai. Due, perché non ho mai pensato, ed è la cosa più importante, di subire violenza carnale. Non ho paura, insomma. Per questo moti

vo mi sento fuori da tutta la questione. E gli uomini di cui ho paura sono quelli di cui sono innamorata.

Lea: Sono contenta che sia venuto fuori il tema dell'amore, perché altrimenti in questa assemblea così composta politicamente mi sarebbe stato difficile intervenire.

Se c'è una cosa che mi preoccupa di questa legge, e anche mi fa un po' ridere, è questa separazione così netta tra la violenza fisica (botte, stupro ecc.) e l'amore. Io vengo da una famiglia numerosa, contadina, in Romagna, molto passionale. Mi ricordo che così come ho assistito al fatto che la gente si picchiava - mio padre, mia madre, mio nonno, la nonna - allo stesso modo, siccome si dormiva più o meno assieme, assistevo con la stessa impotenza al fatto che facevano, con la stessa passione, l'amore. E allora non si poneva proprio il problema se c'era consenso o no. Non si capiva tanto.

L'unica che non consentiva ero io che li ho odiati e che avevo la stessa angoscia quando si picchiavano e quando facevano l'amore. Allora, tornando alla legge: non si fa mai menzione dell'amore. Si parla di consenso, poi si parla di violenza all'interno della famiglia, dell'incesto, e non si parla dell'amore. Ma se c'era una cosa importante originariamente nella politica di questi anni è che abbiamo cominciato a non separare più questi due aspetti. Dov'è che una subisce volontariamente, o no. Parlerei di disponibilità: nessuno può negare che le donne si sono rese disponibili all'uomo con una vicenda che non si può ridurre all'imposizione di una morale esterna. Il rapporto uomo-donna ha dentro questa disponibilità fino alla morte, fino all'esaurimento totale di se stessi. Lo stupro sembra la cosa più chiara: corpo che è preso con la violenza e non ci può essere consenso. Ma pensate a quale morte, quale esaurimento di energie è quella forma che appare così dolce, così desiderabile, che è il rapporto tra una madre e un figlio. Le attese, le cre passate nelle case dalle donne ad aspettare i familiari che arrivano.

Noi stesse, io che sento tutta la violenza che c'è in questo perdersi nella sopravvivenza degli altri, per garantire la propria, immaginariamente, io ho a volte molta nostalgia per questa cosa che mi è mancata, la tenerezza dell'avere i figli vicini, un uomo. Allora mi sembra così evidente che non si può parlare di un'appropriazione violenta del corpo delle donne da parte dell'uomo se non si tiene presente la vicenda completa del rapporto uomo-donna che storicamente ha preso forma nel rapporto madre-figlio, dove la disponibilità delle donne è diventata costrittivamente la loro forma di sopravvivenza: credere di acquistare forza, capacità di rapporto col mondo solo attraverso un figlio o un uomo; questo senso di paura della solitudine, senso di morte che si ha quando si è allontanate dai figli, dal marito, da un'altra donna. Questa è la forma in cui ha preso storia, in modo violento, la disponibilità - questo consenso al punto che si vorrebbe quantificare. Neanche il femminismo, la pratica di questi anni, è riuscita a modificare profondamente questo fatto. Quante donne oggi hanno rapporti costanti con altre donne, anche sessuali, e tengono comunque fermo come modo di sopravvivenza un rap

porto con un uomo, figli, famiglia. Questa separazione vuol dire che il perno a cui ci appoggiamo per sopravvivere è ancora quello, il luogo dei sentimenti spesso separato dalla sessualità. K

L'altra osservazione che volevo fare riguarda l'abrogazione delle norme relative ai delitti contro la morale familiare - norme che riservavano un trattamento particolare ad alcune forme di violenza familiare. Abrogare: fa l'effetto appunto di abrogare l'incesto. Se c'è un'altra cosa evidente è che non si può pensare più a tutte le forme di delitti, alle cose più atroci, se non vedendoci dentro, a livello profondo, tutte le fantasie sessuali; il rapporto madre-figlio è carico di fantasie di amore e di morte, e in tutte le forme di violenza, non solo quella sessuale, c'è certamente dentro una componente sessuale che ha a che fare col rapporto madre-figlio. Se non vediamo questa vicenda di vita e di morte in tutti i rapporti sociali, cadiamo in una deformazione profonda.

Daniela: Il problema è della violenza che le donne non hanno mai saputo fare e che hanno forse sempre subito; lo metto molto in relazione a questa legge in questo senso: nel momento in cui delle donne decidono di usare una legge per vendicarsi di un torto subito, credo che significhi che delegano un'altra volta la possibilità della propria violenza; e in questa legge si pretende che le donne si vendichino della violenza perché non si sa portarla in fondo.

Una fantasia di violenza che reclama poi giustizia, è una cosa che faccio anch'io, rispetto allo stupro. Nelle mie fantasie arrivo a trovare logico che, se entro nella logica della legge, la donna che viene stuprata possa uccidere lo stupratore senza essere punita. Questa è la mia fantasia, ma nel momento in cui la metto in atto entro nella logica della legge, che è punitiva e di rivalsa rispetto alla violenza, secondo me. Lo stupro nella legge si esprime come violenza contro una collettività, ma in ognuna di noi risuona come una violenza propria. Ho fatto delle associazioni rispetto a questo: in una cosiddetta catacomba sulla sessualità, molte portavano, rispetto alla sessualità, delle fantasie di prostituzione, spesso nelle forme più sadiche possibili. E per molte, ha anche significato fare delle prove sulla prostituzione. Io personalmente ne ho fatte. Allora, nel momento in cui tu hai queste fantasie, e ti preme anche di metterle in atto, io penso che tu voglia entrare di forza in un rapporto di violenza che la sessualità con l'uomo scatena; per adesso non si può dire quanto anche fra donne, perché non l'abbiamo abbastanza documentato: ma credo che verrà fuori uguale. Molte di queste donne dicevano che praticare la prostituzione è andare fino in fondo a queste fantasie sadomasochistiche, e così risolvere questo nodo. Allora io penso che la voglia di vendicarsi di uno stupro ha gli stessi connotati: cioè attraversare la violenza ma delegandola allo stato; ma al limite io preferisco quella che si prostituisce, se ci crede veramente, senza affrontare la contraddizione che ha dentro di sé rispetto alle proprie fantasie. Quanto poi a persone che dicono di non averle, queste fantasie, secondo me anche loro sono dentro la stessa logica, la logica di questa legge, la logica del

autopsia
di uccidere
uomo

qui non si vuole fare tutto in
sicario

la delega della violenza a qualcun altro. Tutti possono fare violenza, meno le donne. Rispetto a questo fatto, io penso che la contraddizione di cui la Lea parlava prima, violenza e amore, così come la conosciamo in questa società, è legata molto alla sessualità con l'uomo, ma anche dai rapporti tra donne viene fuori. Ma quello che mi premeva dire, e spero di essermi spiegata, era questa connivenza fra la violenza e la delega. L'unica non-delega che ho visto, ma che è al passivo, è quella delle fantasie di prostituzione; alcune arrivano ad affermarla come una soluzione.

Franca: Questa legge mi ha permesso di mettere insieme due fantasie di riscatto totale e immediato che sono sempre state ai lati della mia pratica politica con le donne: il riscatto degli oppressi dagli oppressori, di cui facevo parte, e quello delle donne rispetto agli uomini, che mi riguardava. L'incontro con altre donne mi ha permesso di mettere con i piedi per terra le mie possibilità reali di lotta - possibilità parziali appunto, e questa parzialità ha sempre fatto fatica a sostenerla, come se ci fosse un'urgenza sempre superiore a quella che la lotta con le altre donne mi permetteva di vedere concretamente. Per esempio rispetto alle donne nel sociale mi chiedevo: ma perché se una donna si vuol mettere a fare cose per le altre donne, nella logica dell'avanguardia politica rispetto alle masse, perché non domanda servizi sociali, riforme, perché non va a buttare bombe o non entra nel partito?

Rispetto alla contraddizione uomo-donna, la mia fantasia era quella di vedere immediatamente tutte le donne lasciare i loro mariti, come una visione liberante di condotta immediata. Senonché poi le cose non stanno così. Come diceva prima Lea, c'è la contraddizione di vedere donne con cui si fa una pratica politica che non porta dentro alla lotta delle donne e nei rapporti tra donne tutta quella tensione che resta sclerotizzata nel mondo dell'uomo: a me veniva una specie di rabbia. Rispetto alla legge, una compagna chiedeva: che cosa succede fra te e le altre donne in un centro antiviolenza? E' una domanda che mi sono posta molto, proprio perché corrispondeva alla mia fantasia di vendetta rispetto a un'altra donna che mi lascia sola in questo tentativo di liberazione, come se qualunque donna che rimane nella compromissione con l'uomo, sia a livello privato che sociale, fosse una perdita. E dal pensarla come una perdita al pensarla come un nemico, secondo me il passo è breve.

Da questo convegno voglio cercare di capire come sia pericoloso questo processo di isolamento, sia rispetto alla donna che resta nella compromissione, sia rispetto alle mie fantasie di compromissione, che proprio la lotta delle donne mi permette di tenere a lato senza attuare tutte.

Lella: Posso oggi prefigurarmi delle tappe di liberazione o no? Io sono dispostissima a discutere di questa legge, ma vorrei anche discutere se la legge è uno strumento o no per il movimento delle donne nel suo insieme, e non parlo di un gruppo o di un altro, perché a mio parere qualsiasi momento di frattura è negativo. Qualcuna

poco fa diceva che potrebbe essere un grosso salto oggi che delle donne utilizzino questo strumento. Ecco, siamo pronte o no a fare questo salto? Io personalmente mi sento pronta a farlo, vorrei impadronirmi di questi strumenti che ci sono stati sempre negati. Per quello che mi riguarda, questa legge mi va bene, l'ho firmata, continuo ad appoggiarla. Non vorrei essere troppo schematica, ma per me un valore molto grosso di questa legge risiede proprio nel concetto di persona, perché come donna il fatto di essere una persona mi è stato negato. Io sono d'accordo che la violenza sessuale riguarda anche rapporti estremamente personali, fantasie, e mi rendo ben conto - anche perché ne ho parlato con molte donne - che questo appoggio a una legge è estremamente difficile. D'altra parte bisogna pensare che è ancora un progetto in discussione, che deve essere presentato in parlamento, e io sono convinta che non passa così, che anche dal dibattito possono nascere... Può far ridere, ma per me la cosa più interessante in questo momento è proprio far nascere un dibattito: accettiamo che esista una legge? e che tipo di legge?

Ritorno sulla legge in quanto tale: partendo da questo concetto di persona e dunque avendo molto chiaro come si vive la violenza, essa resta un fatto specifico e oggettivo, che è esterno, non solo mio. Mi si dice: questa legge è punitiva. Non so fino a che punto sia punitiva, ma io non credo che sia tanto questo il problema circa la procedura d'ufficio. Se però io penso che questo fatto è esterno, penso che qualcosa di esterno che combatta questa violenza ci voglia. Da questa logica discende anche tutto il discorso sulla procedura d'ufficio, di cui io sono assolutamente convinta, forse perché sono anche assolutamente convinta che poi il problema della sessualità e della violenza è anche un problema personale. Ma riesco anche a vedere che la violenza non viene fatta solo a me individualmente, io Lella, ma alla persona in quanto tale. Io non posso pensare oggi che tutta una serie di violenze non esistano. Possiamo mettere in discussione i mezzi che abbiamo per difendercene, il problema delle garanzie, comunque io sento la necessità di avere degli strumenti che mi garantiscano, una legislazione più ampia, senza rinunciare al femminismo o a tutto quello che facciamo.

Era questo il senso di questa legge, l'importanza del concetto di persona, di cittadina, e sento di dover richiedere alla società norme che mi proteggano non soltanto in quanto donna, ma in generale. Io non credo che noi siamo oggi in una situazione in cui queste cose non succedono più e possiamo andare avanti tranquillamente facendo a meno dello strumento legislativo. Oggi c'è già una legge su queste cose; il problema è se questa legge mi va bene o no. A me non mi va bene: per esempio non mi va bene tutto il discorso sulla costituzione di parte civile perché oggi non esiste una formulazione chiara su chi possa costituirsi parte civile. Si vuole delegare a dei movimenti già organizzati la costituzione di parte civile? Credo che esprimere le cose in questo modo significhi non voler neanche vedere l'ottica con la quale si è fatta questa proposta, che era di rompere quella situazione in modo che uno stupro sia qualcosa di cui tutto il movimento delle donne si fa carico, come se ne è fatto carico nei centri antiviolenza. Discutiamo la formulazione di questo

articolo, però cerchiamo di cogliere gli elementi generali.

Circa la questione dell'infanticidio - che è stata messa sul tappeto con tanta forza - io personalmente mi rendo conto che la questione non si risolve tout court, ma sono d'accordissimo che venga tolta la causa d'onore. Altrimenti significherebbe lasciare esistere una morale che abbiamo sempre rifiutato. Sul dibattito sull'infanticidio credo che qui siamo tutte d'accordo, a meno che non si dica che bisogna mantenere la causa d'onore. Su questo io non posso trovarmi d'accordo perché entro in una contraddizione violenta con me stessa, perché accetterei che ci sia una morale più generale che mi condiziona veramente tutto: questa sì che è morale di stato, stato etico. Per questo sono d'accordo che nella legge vengano abrogate tutte le questioni che riguardano la causa d'onore.

Questo non vuol dire che io chiedo vent'anni di galera per l'infanticidio, anche perché sono convinta che il fatto che una donna uccida il figlio non è comunque dovuto a una causa d'onore. L'articolo sarà da rivedere nella sua formulazione particolare. Ma se si vede questa formulazione solo in termini politici, o schematicamente, io sono la prima a dire che ci sono delle cose che non vanno bene, ma questo non mi interessa: discutiamone assieme per migliorarle. Il punto che mi interessa è se, come movimento delle donne nel suo insieme, possiamo cominciare ad affrontare veramente questo problema: prendere in mano degli strumenti legislativi e su questi cominciare ad operare.

Lia: Io sono d'accordo se vogliamo una discussione approfondita con le altre donne; ma una discussione appunto, non una scelta già definita per le altre donne. Qui a me piacerebbe non discutere in astratto del rapporto, o del non rapporto, con le istituzioni, ma discutere nel concreto sul fatto, tra l'altro già posto qui, se le donne ~~debber~~ in questo momento formulare la problematica, l'esperienza, la pratica politica sulla violenza sessuale e più in generale sulla sessualità, in articoli di legge. Io credo, anche se non sono molto addentro a queste cose, che per essere un legislatore è necessario avere in mente, precisamente, una figura astratta che credo sia quella del buon cittadino, in base a cui punire, regolamentare, tutti i comportamenti che non vanno d'accordo con quella figura. Allora io mi chiedo: a questo punto della nostra pratica politica sulla questione della violenza sessuale o dell'amore o della sessualità o in genere del movimento delle donne, noi abbiamo un'immagine definita di donna, nel senso di buona cittadina? Io credo di no, io non so chi è una buona cittadina. Ho presente in questo momento tutte le contraddizioni che mi riguardano personalmente sulla questione della violenza e della sessualità, e non riuscirei a definire, formalizzare e condannare dei comportamenti.

Adesso, per essere concreta, ho presente, perché in una certa misura mi riguarda, o per lo meno in questi anni ne abbiamo parlato molto la questione dell'isteria. Io credo che proprio in rapporto

alla legge sia importante l'attenzione a questo fatto. Ad es., per quello che riguarda la violenza sessuale, noi abbiamo riconosciuto che la violenza è anche interiorizzata da noi; qui altre hanno parlato di fantasie, di prostituzione, di disponibilità del proprio corpo, e io credo quindi che sia facile, rispetto a questa materia, ad es. simulare. Perché c'è proprio una distanza minima tra la fantasia e l'agire la fantasia; infatti molte volte il movimento ha avuto a che fare con le simulatrici, cioè quelle che simulavano ad es. uno stupro, andavano poi di fronte ad assemblee di donne, magari a smentire la cosa, o venivano smentite dai giudici. Allora la simulatrice, la donna isterica, è una cattiva cittadina. Non solo, ma prende in giro le donne che fanno le leggi, perché deride la legge, inventa un reato, mette in scena il teatro del reato. E poi questo finisce nel ridicolo, e le prime a essere investite di questo ridicolo, di questa derisione della legge, sono le donne che credono nella legge. Ecco, di fronte a questi esempi di isteria femminile, quale deve essere la nostra attenzione? Capire qual è il messaggio dell'isterica, che sembra sostenere la legge ma fa un teatro per irriderla, o appunto punirla perché è una simulatrice, perché ci prende in giro, perché ci fa fare brutta figura?

Secondo me qui è importante vedere non tanto il rapporto con le istituzioni, ma il rapporto con la legge. Io credo che noi per quanto riguarda l'analisi del rapporto uomo-donna, ma anche madre-figlio e madre-figlia, non siamo andate nel senso dell'ordine, di imporre una legge. Io credo che le leggi, quelle scritte nei codici, non siano altro che un'estrema astrazione della legge del padre. Io credo quindi che se la nostra pratica in questi anni è andata nel senso dell'autonomia simbolica e sessuale delle donne, è stato proprio a partire dall'autonomia e dalla presa di distanza dalla legge del padre che regola - per lo meno fino a prima che le donne prendessero la parola - la sessualità, la simbolizzazione. In questo senso sono decisa a dire che le donne non devono fare leggi in questo momento.

Tra l'altro poi il tribunale, il processo - qualcuna prima diceva: è uno strumento politico di liberazione, non il solo ma uno dei tanti - a differenza di quando tu scrivi una legge, rappresenta in modo più concreto i rapporti di forza. Si possono creare delle leggi che in astratto siano anche buone, poi la macchina giudiziaria è un'altra cosa. Io dico: nel momento in cui mi trovassi ad un processo (perché sono stata denunciata, non perché io voglio denunciare, perché con la procedura d'ufficio io mi trovo denunciata) ecco, in questo processo io posso ottenere soddisfazione anche se non mi interessa che lo stupratore sia condannato; ma chi mi dà la possibilità di reagire magari allo stupro simbolico con il suo disprezzo per le donne? E io insisto, le simulatrici, le infanticide, le donne più oppresse in questa società e magari la cui oppressione si esprime con la follia, sono quelle che più lucidamente sentono questo che io chiamo stupro simbolico. Quale politica mi permette di non essere più stuprata simbolicamente, che è quello che mi interessa?

Questa legge regolamenta, secondo me, una contraddizione inter

na al mondo degli uomini: cioè ci sono uomini che hanno comportamenti devianti rispetto alla morale borghese e fra uomini avviene il regolamento della questione: gli uomini bene educati, civilizzati, puniscono quelli che con il loro comportamento manifestano più chiaramente il disprezzo per le donne che pervade questa società. Quindi a me interessa non tanto contrapporre un'ideologia diversa a una legalista, ma riuscire a modificare il rapporto uomo-donna, nel senso di non dover subire quello che io chiamo lo stupro simbolico. Lo stupro simbolico nasce anche nel momento in cui le donne entrano in questo rapporto con la legge; tra l'altro ho sempre trovato produttiva la situazione delle donne di non essere integrate nella legge: le donne infatti, per quello che riguarda la legge, sono tutte senza nome, non sono prese in considerazione in quanto tali, ma in rapporto al padre, al marito. Qual è dunque il nostro atteggiamento? Una rivendicazione continua per diventare cittadine e integrate nella legge e nel diritto, o piuttosto mantenere questa posizione di distanza, di integrazione a metà, per capire quali sono i nostri interessi e desideri.

Johanna: Si è detto che le donne hanno fantasie sadiche o di prostituzione. Io ho la fantasia invece che, per qualcosa dal guscio sono riuscita a venir fuori. Cerco, magari ingenuamente, di appoggiarmi su alcune qualità che credo di avere e sono meno drastica su quello che storicamente si è detto appartenere all'uomo e alla donna. Io rivendico come miei tutta una serie di valori, la forza, la capacità di usare il cervello: e tra l'altro sono una legalitaria. Ho un conflitto d'autorità, ho il fascino del potere. E faccio i conti anche con questo. Ho fantasie di vendetta; non riesco però ad usare la violenza fisica. Ho, quindi, certamente un conflitto tra il voler esercitare un potere per fare giustizia e la consapevolezza razionale che non posso far giustizia da sola. So che la legge è un'astrazione, ma è un'astrazione necessaria perchè ho questo bisogno di rivendicare un torto subito e di farlo pesare socialmente. Quindi, quando è stata presentata questa legge - su cui non sono d'accordo per altre ragioni - questo problema mi è sorto. Il processo alla televisione è servito come serve questa legge oggi a focalizzare l'attenzione e a riaprire il dibattito.

Mi sembra ipocrita dire sempre sono al di fuori, sono altra dall'uomo, quando ci sto in questa società e la subisco. Non penso che il legislatore mi darà giustizia, ma penso che è importante affinare degli strumenti per non subire sempre. Non voglio più dire: sono una vittima e basta.

Entrando in merito alla legge. Mi ha spaventato il discorso relativo all'infanticidio fatto in un dibattito del PCI a Roma dalla lagostena a nome della "legge del movimento" (tra virgolette): siccome era delitto grave, andava assimilato agli altri delitti per coerenza. Mi ha spaventato che queste giuriste che parlano a nome del movimento siano così schiave di una mentalità maschile. Per paura che gli venisse detto: non siete coerenti, sono andate addirittura al di là di quello che una compagna definiva "la legge socialista".

di una volta". E non hanno considerato la possibilità che una donna eleggesse qualcuna che le stesse vicino e che lei conoscesse e che potesse presentare querela per suo nome e conto se, per ovvie ragioni, se non voleva apparire in prima persona. Mi sembra strano che queste donne non ci abbiano nemmeno pensato. Mi fa un po' paura questo modo di essere così emancipate che non tiene conto di tutto quel percorso che abbiamo fatto finora. Non perché non voglia leggi di nessun tipo, non perché abbia problemi a delegare qualcuno di fare una certa forma di giustizia. A me serve entrare nel merito della legge proprio perché la legge nella sua crudità dà certe risposte, e noi non andiamo mai a vederle. Io non voglio dichiararmi disarmata.

Marie Louise: Siamo venute dalla Francia oggi per lavorare con voi in questi due giorni. In Francia lavoriamo nel collettivo politique et psychanalyse. Anche per noi è molto importante questa questione della legge. Da dieci anni poniamo la questione dello stupro non soltanto fisico, ma anche ideologico e simbolico col quale le donne si sono sempre confrontate. Facciamo un giornale che si chiama "des femmes en mouvements", un settimanale; ci sarà una pagina a proposito dello stupro: pensiamo che bisogna fare una lotta ed è per questo che siamo venute.

Brigitte: Qui è stato detto che le donne non devono fare leggi, ed ho pensato che non siamo noi che facciamo le leggi. C'è una legge che autorizza l'appropriazione del corpo delle donne e una legge che condanna lo stupro come trasgressione della proprietà delle donne.

Sono molti anni che lavoriamo, non siamo più delle vittime, nel movimento ci possiamo costituire come donna non violata e non violabile. E' positivo che oggi delle donne intendano trasformare la struttura giuridica e legale della società, purché ci sia iscrizione delle nostre lotte sullo stupro. Sono sempre i partiti che fanno da mediazione tra quello che le donne dicono nel movimento e le trasformazioni a livello giuridico. La questione su cui vorrei si discutesse è se è possibile iscrivere le nostre lotte a livello giuridico senza che questo sia rinforzare le istituzioni e legittimare il movimento. Per uscire dallo stupro il lavoro che è essenziale - ce ne siamo accorte molto rapidamente nel movimento - è la parola e l'ascolto. A partire dalla questione dello stupro il discorso può far violenza se non c'è una pratica di ascolto e di parola dove ognuna possa dire il suo rapporto con lo stupro.

Una donna: Mi trovo in un grosso casino su questa cosa della legge. Una settimana fa ho subito un tentativo di violenza da parte di un uomo. Adesso dovrei decidere se presentare la querela oppure ritirarmi. Non riesco a capire se voglio davvero mandarlo in galera, quel tizio, per quello che penso, che ho sempre sostenuto, sulla galera. Da una parte ho una grossa voglia di punire per la paura che ho preso - perché è stato un tentativo, non una violenza, perché

*Δ nel caso del Gracco circa ~~la~~ la possibilità di presentarsi in un
strumento possibile di difesa, ottenere a cui ~~molto~~ molto ecc.*

sono intervenute altre persone. Ho pensato di presentarmi semplice
mente come parte lesa. Però non credo che la situazione cambi; dire:
decidete voi se mandarlo in galera - anzi in manicomio, perché anni
fa è già stato in manicomio. Io non ce la faccio lo stesso, non rie
sco a convincermi. Se ci fosse la procedura d'ufficio mi troverei
con gli stessi casini, a dover decidere se voglio dire di sì o di
no.

Nicoletta: Proviamo a stare un attimo dalla parte dello stupra
tore. Se nel mio mestiere - io faccio il giudice - sono garantista,
vorrei cercare di non dimenticarmi di esserlo anche quando sono una
donna; le mie posizioni nei confronti della legge penale sono le
stesse. Per il mio mestiere, io mica sono un'antiistituzionale - sa
rei già diventata matta - e invece dò ancora un minimo di valore a
questa istituzione in cui sto dentro, a queste leggi che applico tut
ti i giorni. Ma un conto è una legge civile, un altro la legge pena
le. Sono due cose completamente diverse. Io faccio parte del gruppo
donne del palazzo di giustizia. Le leggi sulle quali finora abbiamo
discusso aprivano spazi di libertà per le donne: divorzio, diritto
di famiglia, aborto, legge sulla parità; si possono discutere nel
merito, però sono complessivamente in quella linea. Ma questa legge
non apre nessuno spazio di libertà per nessuno. Cosa cambia per la
donna con questa legge? Potrebbe cambiare per lei che per es. qui
dentro qualcuna facesse la denuncia al posto suo (potrebbe succede
re in astratto, in concreto no, io ho una eccessiva fiducia nelle
donne); cioè che decide la donna non succede mai. Ma allora quello
ch'abbiamo sempre detto nei processi per violenza carnale, che la
donna da parte lesa diventa imputata, il disprezzo, le domande che
le si fanno... Comunque si fa il processo, si chiede la condanna.
Dopodiché vedi questi, in genere emarginati, ragazzini delle perife
rie, per i quali valgono, dovrebbero valere, tutti i nostri discorsi
generici sulle motivazioni sociali che conducono alla violenza; e
il tribunale "femminista" che gli dà una pena di quattro anni e
mezzo - come è successo a Milano, e tutte noi lì presenti che vole
vamo morire... quattro anni e mezzo era una cosa sproporzionata!

Il grosso salto di qualità di questa legge è che le donne chie
dono la repressione penale e il carcere per i violentatori, carcere
che peraltro c'è già. Cosa cambia sostanzialmente? Dal punto di
vista tecnico l'unificazione degli atti di libidine violenta e vio
lenza carnale non impedisce che siano fatte certe domande; per for
tuna! Non deve impedirlo: se la pena va dai due ai dieci anni, voglio
che il giudice si renda conto della gravità del fatto, per decidere
se darne due, magari con le attenuanti generiche, o darne dieci.
Neanche un violentatore voglio che vada in galera con un processo
ingiusto. Magari un processo giusto non esiste proprio, ma anche
per un violentatore vorrei accertare il massimo possibile delle co
se. Per cui, certo che non bisognerà chiedere alla ragazza se era
vergine o meno, perché non c'entra niente; chiederle se aveva le
gambe aperte o meno; ma le modalità di come è avvenuta 'sta violenza
bisogna pur capirle, per capire (come la legge ci impone) la perso

ma non c'è già il "concetto di reato?"

nalità dell'imputato, personalità alla quale va poi commisurata la pena: e io combatto tutti i giorni perché il giudice a queste cose ci badi. Quindi circa le domande sul passato della ragazza ecc. oggi stesso sarebbero inutili, e oggi stesso ci si può opporre.

Per quanto riguarda la violenza di gruppo: questa è proprio una cosa nuova, nel senso che l'aver commesso il fatto in più persone riunite (più di 5 se non sbaglio) è un'aggravante esistente tuttora per alcuni reati. Prevedere invece una figura autonoma di reato per violenza di gruppo è una modificazione di ottica all'interno del nostro codice. Dubbio: penso ad altri casi, violenza privata singola e violenza privata di gruppo: la prima cosa che mi viene in mente è il picchettaggio. Io non riesco mai a vedere una proposta di legge slegata da tutto il contesto del sistema in cui viviamo. Tirar fuori questa nuova forma della violenza di gruppo mi spaventa per il momento di repressione generale in cui stiamo vivendo.

Si dice che la legge non è repressiva perché non aumenta i massimi. E' vero, ma si sa che i massimi non vengono applicati quasi mai tranne che per il terrorismo e le BR. Sono i minimi che contano davvero, sulla violenza carnale soprattutto è sempre stato così. Per la violenza di gruppo il minimo è cinque anni, quasi tutte le violenze carnali sono di gruppo, significa che il minimo per la violenza carnale è cinque anni. E allora tutto il mio discorso sulla non funzione della pena? del carcere? Cinque anni dati con un processo per direttissima!

Non solo questa legge è complessivamente in un'ottica repressiva, ma è anche in un'ottica criminalizzante: proprio l'uso della legge penale nella regolamentazione della vita di tutti i giorni. Questo motiva la mia fermissima opposizione alla procedura d'ufficio per lesioni con prognosi inferiore ai dieci giorni. L'abolizione della querela significa un mare di processi per questi piccoli fatti quotidiani. Per esempio io ho dato degli schiaffi a mio marito e lo rivendico. Lo schiaffo può produrre una malattia guaribile in giorni uno. Questo già configura il reato di lesione. Per questo a me piace molto che adesso si possa procedere a querela, perché gli schiaffi oggi si danno in duecentocinquantamila situazioni che non vedo perché si debbano istituzionalizzare, portare in tribunale. La maggior parte dei processi che io faccio per lesioni sono di sotto proletario della fascia suburbana per liti di condominio, per la pipì del gatto del piano di sopra sul lenzuolo del piano di sotto. C'è poco da ridere, è così; per lasciar perdere le questioni di viabilità. Tutti si picchiano, per fortuna nessuno presenta querela. Perché gli effetti sarebbero due: uno, marginale, che noi saremmo oberati di lavoro. Ma l'altro effetto, molto più importante, è che tutti avrebbero il certificato penale sporco (che significa per es. problemi nella ricerca del lavoro), una generale criminalizzazione della società.

Mi sembra sanissimo il dubbio di lei: io non so se voglio la galleria, un minimo di coerenza di democratiche e di compagne ci impone di avere questo dubbio. Questa legge è repressiva perché è una previsione da parte delle donne che si pongono in prima persona a vole

re una pena, maggiore nei minimi e quindi maggiore in genere, con un processo per direttissima e quindi con un procedimento più sommario, con una generale criminalizzazione della violenza. Ma non è che eliminiamo la violenza eliminando la querela. E poi, nel come si svolgono i processi non cambierebbe niente, perché dipende solo dal tipo di giudice: se ha voglia di considerare una merda la parte lesa, potrà continuare a farlo, anche perché l'articolo che vieta di fare determinate domande non ha nessuna sanzione, cioè se il giudice le fa non succede proprio niente. Una donna può rifiutarsi di rispondere se sa che c'è il divieto: ma quante lo sanno? A parte che anche oggi alle domande più becere può rifiutarsi di rispondere perché non c'entra niente.

Una donna: Ma non ti sembra che sia molto labile la differenza tra violenze quotidiane come lo schiaffo, le liti, e violenze più pesanti? Il concetto di forte o leggero in fatto di violenza è estremamente soggettivo: per certe donne del Sud essere prese a botte dal marito è un fatto di normale amministrazione...

Nicoletta: Certo, violenza piccola e violenza grossa è verissimo che sono diverse; però non risolti il problema eliminando la querela. Se elimini la querela, ci sono i processi comunque, e quindi anche per le piccole violenzine, anche se la persona lesa non vuole, nasce il processo d'ufficio.

Silvia: Io non sono per principio contraria al fatto che ci siano le leggi, che si facciano delle leggi. Quando si discute così in generale, ho sempre timore che la discussione sia ideologica e finisca in un vicolo cieco. Rispetto a questa legge però, personalmente non ho alcun dubbio che ci sia un vero contrasto tra la cosiddetta scelta del movimento e una scelta istituzionale. Questa legge, a differenza di tutte le altre finora, è presentata direttamente da delle donne - secondo me anche un po' cadendo in un inganno tipico della nostra società che chiama popolare una proposta di legge firmata da 50.000 persone. Ma, oltre a quello che la Nicoletta ha detto sull'aspetto penale, il punto dove io vedo più conflitto tra scelte di movimento e scelte di istituzioni è che in questa legge ci sono comportamenti costringenti per le donne, e in alcuni casi (come nel caso delle botte) per tutti. Su una legge che dice che la violenza carnale è un delitto contro la persona e non contro la morale, non ho niente da obiettare. Togliere tutta la questione dell'onore ecc., non ho niente da obiettare, e credo che non avrei avuto niente da obiettare se delle donne avessero avuto il desiderio di far valere anche su questo piano il fatto che migliaia di donne in questi anni hanno detto queste cose; e solo perché la legge di fatto vien sempre dopo e ci sono anche conflitti di interesse, non appare a livello di legge.

Invece qui c'è un salto di qualità, c'è un tentativo di dire che cosa è bene per le donne; e in questo senso c'è proprio il momento

istituzionale che io non accetto ora; non so se in futuro sarà accettabile, ma sicuramente non accetto ora di dire che cosa è bene per le donne su questa questione. Qui si dice: è bene per le donne presentarsi pubblicamente a denunciare una violenza - che è già stata subita, quindi questa non la toglie nessuno; è bene che lo denunci in questa forma del processo, e questo porterà a dei cambiamenti sociali ecc. Forse è bene per alcune donne. Invece io sono una che diffida della giustizia per qualche strana ragione: mi hanno insegnato che è meglio non incappare nella giustizia e in 32 anni di vita non sono riuscita a cambiare opinione. Qui invece si fa una scelta istituzionale non del tipo "facciamo pesare qualcosa che c'è, che è stato conquistato", ma "prescriviamo qual è il comportamento buono per le donne".

(domenica mattina)

Milli: E' indubbio che in questi processi il movimento è cresciuto, su queste esperienze ha discusso. Cosa ne è venuto fuori? Che c'era spesso una donna che veniva e diceva: Cosa faccio? devo decidere se denunciare o no. Allora ne parlava con le amiche - che è poi diverso dall'averne parlato coi carabinieri, fino a prova contraria - poi decideva: quindi c'era un primo momento che veniva collettivizzato. Poi c'era il processo di primo grado, il secondo grado, il rinvio, l'inserimento del movimento che diceva: Il processo non deve essere rinviato, perché a giugno, come facciamo a portare il movimento nelle aule dei tribunali? Quindi rapporto tra la donna singola e il movimento, "movimento è bello", "movimento è brutto", è una brutta bestia il movimento. Io credo che sono esperienze che tutte le donne che hanno avuto a che fare con questi processi hanno vissuto sulla propria pelle; perché poi il processo è contrapposizione di parti singole, che l'esperienza del movimento ha sempre cercato di ribaltare, trasformando il processo a una donna in processo a tutte le donne, ma con un tentativo che a volte è riuscito, a volte no, proprio perché era giocato su un terreno - quello processuale - difficile da gestire e che è rimasto sempre estraneo al movimento delle donne, ma in cui le donne, scegliendo soprattutto in base alla volontà della singola implicata come parte offesa, hanno scelto di volta in volta le forme di intervento.

Poi c'erano quelle che dicevano: Noi nel processo non ci stiamo, noi andiamo a picchiare. Cosa che hanno fatto a Bologna venti giorni fa, è uscito anche sui giornali. Altra scelta, anche questa elastica come deve essere il modo in cui le donne si rapportano, con la famosa creatività, alla struttura giudiziaria, è quella che dice: sì, facciamo il processo, però non deleghiamo solo al processo la nostra presa di posizione. E allora c'è l'altro settore - con liti incredibili, perché i termini sono sempre estremamente polemici - che dice: No, noi facciamo le scritte nel quartiere, nel bar in cui questo sta, e tappezziamo tutta la sua strada col suo nome e con quello che ha fatto. Dico questo per riportare l'estrema varietà con cui ci si è rapportate a questi episodi, varietà che non trova assolutamente valorizzata e ripresa in questo progetto: qui si trovano

appiattiti i casi di tutte le donne. E' evidente che si potrà decidere di andare a picchiare, ecc., lo stesso. Però l'ipotesi su cui si muove questo progetto, con la procedibilità d'ufficio e la scelta a interpretare logicamente le cose in altro modo - di incrementare 'sti processi. Perchè se si dice: solo quando la donna desta oggi. Cambiarla in procedibilità d'ufficio vuol dire prevedere qualche ipotesi in cui si scavalchi questo istituto della querela, sennò la modifica non ha nessun senso. Si rifinisce un codice penale del 1930, sulla logica che dice: tutti i beni che sono ritenuti di importanza collettiva, degni di essere difesi in modo preminente, vanno difesi d'ufficio; quelli invece ritenuti procedibili a querela sono quelli meno rilevanti. Sembra questa la logica, che peraltro non è neanche la logica del codice, perchè il codice sulla querela non era così stupido e me lo si vuole oggi rappresentare: il codice di oggi dice che occorre la querela, però una volta fatta, proprio per evitare - diceva il buon Rocco nel 1930 - tutti i patteggiamenti e le intimidazioni, è irrevocabile. Cosa che per la verità ho visto rappresentata falsamente in un volantino che è stato distribuito proprio a fianco del progetto, a Bologna, in cui si diceva: con la procedibilità d'ufficio la donna non è assoggettata a intimidazioni che vorrebbero farle ritirare la querela. Questo sinceramente mi è sembrato eccessivo.

Un altro fatto che mi ha molto colpito anche personalmente nella presentazione di 'sta legge, sono i canali su cui essa ha viaggiato. Perchè non è il volantino di elaborazione fatto dal gruppo X che lo diffonde nel suo quartiere. Questo è un progetto di legge, su cui anch'io nel mio piccolo sono chiamata alla firma; è un progetto di legge che si presenta come di tutte le donne. Be', io l'ho letto il 5 maggio sul Quotidiano Donna; e non mi si venga a dire, come ho letto sul Quotidiano Donna di ieri, che era un progetto uscito due anni fa, perchè due anni fa si parlava, è vero, di questi problemi, se ne è sempre parlato, rapporto donna e processo... ecc.

Ma ve le ricordate, per esempio, tutte le discussioni che ci furono quando fu accettato il risarcimento del danno? Andiamo oggi a potenziare uno strumento come la costituzione di parte civile che è appunto azione civile nel procedimento penale, in cui l'avvocato nella carta bollata deve scrivere quel che vuole; può anche scrivere: voglio una lira, ma questo per spiegare che il tipo di strumento con cui si vorrebbero far entrar le donne nel processo è uno strumento alienante; perchè se ci fosse un avvocato un minimo furbo che mi propone i dieci milioni, cosa faccio? non io, che li posso anche rifiutare, dire: non ha prezzo la violenza che la singola donna ha subito; ma il tribunale, se decidesse che dieci milioni è equo, quindi te, parte civile, vattene via?

Voglio dire che sono tutti temi su cui si è discusso, e non da oggi. E allora, ritorno a dire, fosse stato un volantino, era conosciuto solo da poche. Il progetto, così come è stato pubblicato sul Quotidiano Donna, aveva un primo articolo che mi aveva lasciato assolutamente esterrefatta. Cominciava così: articolo 1. E' ammessa la costituzione di parte civile nei processi di cui agli articoli, ecc., delle associazioni legalmente riconosciute. Adesso è cambiato, però io sono rimasta, fino a prima delle ferie quando arrivo alle donne di Bologna l'altro testo, molto malamente impressionata perchè associazioni legalmente riconosciute non sono neanche i partiti, neanche l'UDI, quindi non si capisce chi cavolo fosse. Mi dicevo: questa è solo un'associazione che nasca al solo scopo di costituirsi parte civile in questo tipo di processi.

Poi dopo venne a Bologna la Lagostena Bassi, il giorno prima che io partissi per le ferie, e ci fu qualcuna che glielo disse: ah, dice, è una svista. Effettivamente hai ragione. E infatti nei testi usciti dopo non c'era; però vado alla prima riunione a Bologna di presentazione della legge: con una mano era distribuito un testo in cui c'era ancora questa cosa del legalmente riconosciuto, e con l'altra mano si distribuiva Noi Donne su cui non c'era più'.

E poi il giudizio direttissimo, altro tema discutibile. Ora, io non è che sia per un rigore, che pure quando ci si mette a fare progetti di legge esige, perchè nei progetti di legge le paroline contano; soprattutto però tutto questo mi ha fatto sentire totalmente tagliata fuori rispetto alla discussione e alla formulazione del progetto. Cioè a me sembra, ed è l'aspetto più rilevante, che si sia totalmente appiattita con la procedura d'ufficio e l'incremento dei processi la varietà di espressione del movimento e l'esperienza che nei singoli processi si era fatta. Con l'articolo 1 i delitti di violenza sessuale sono inseriti in quelli contro la persona: è il tema su cui c'era un intervento ieri che diceva: è donna, persona, ecc.; se vogliamo venderci dell'ideologia, ce la possiamo anche vendere, ma insomma ci sono articoli francamente ideologici, mentre la sostanza è l'incremento di questi processi. Ora io non sto qui ovviamente a difendere il codice Rocco; stiamo attenti però che le parti che sono state modificate, che sono rilevanti, non mi danno nessuna garanzia che la donna abbia una maggiore espressività, una maggiore possibilità di riportare i suoi contenuti all'interno del processo, anzi mi sembra più schiacciata. Ieri c'era chi faceva l'esempio della simulazione: anche quelli ci sono, ci sono esempio della più diseredata, della più sfortunata, donna come tutte le altre, in cui il movimento - perchè è capitato anche questo - si è fatto carico della sua posizione e dei suoi problemi, ma vi rendete conto cosa vuol dire aver messo in piedi un processo in cui poi veniva fuori che lei quasi se l'era inventato? Ma è quello che stavano ad aspettare! Donna che difenderò duemila volte nel processo per calunnia, in cui si diventerà imputata davvero. Sinceramente non vedo in questo

progetto gli strumenti perchè il dibattito possa filtrare nella struttura processuale. E' questo che non mi piace, come non mi piace l'aver tirato fuori il progetto dal cappello. Questo io sono pronta a dimostrarlo con le fotocopie dei progetti - mi fa arrabbiare ogni volta che ci ripenso - ed è già depositato in Cassazione! Si dice che è un progetto a nome di tutte le donne: il giorno in cui chiedete la mia firma voglio sapere che cavolo firmo. Si dice che serve acciocchè tutte le donne discutano sui contenuti di questo progetto, ma come strumento di dibattito credo che una legge sia il più iniquo, il meno fecondo, proprio perchè noi ora stiamo discutendo non sulla violenza ma su questa legge. Io stessa lo sto facendo ma mi trovo costretta, non lo faccio volentieri, ma sinceramente è l'ultima cosa che mi viene da discutere quella della violenza all'interno della famiglia perchè intanto sento questo progetto calato dall'alto e secondariamente me lo sento molto ideologico. Io non sono contraria a che le donne presentino progetti di legge, però mi rifiuto anche di discutere in astratto questo problema, senza discutere delle donne che presentano questo progetto.

Beatrice: Vorrei rispondere alle critiche fatte dalla compagna di Bologna, che continuano a basarsi o su una non corretta interpretazione dei fatti o sulla volontà di travisarli. Io parlo come compagna che fa parte del comitato promotore. Non abbiamo mai detto che questa legge si conosca da due anni: questo ovviamente non era possibile dal momento che l'MLD l'ha presentata nel mese di aprile. Abbiamo detto però che di alcuni punti di questa legge, i più qualificanti - quella della procedibilità d'ufficio, dell'infanticidio per causa d'onore, della costituzione di parte civile e altri - si era parlato fin da due anni fa, anzi un anno e mezzo fa nel corso di un convegno tenuto a Roma in cui si era parlato punto per punto della bozza che l'MLD aveva portato. I risultati di quel dibattito erano stati tali da far pensare: primo che non ci fosse un'opposizione di principio da parte del movimento e per lo meno delle donne del movimento - che erano tremila - presenti a Roma, circa la possibilità di presentare un progetto di legge. Il dibattito sui punti particolari della legge era stato estremamente acceso, però sulla procedibilità d'ufficio, per esempio, devo dire che alla fine dei tre giorni di lavoro praticamente tutte le compagne presenti erano d'accordo.

Dal momento che la bozza era dell'MLD, l'MLD ha continuato, sulla base dei risultati del lavoro del convegno, nell'elaborazione di questo progetto che è stato presentato alla stampa nel mese di aprile. Ora, è verissimo che nel mese di maggio il Quotidiano Donna ha pubblicato il testo di legge così come era stato presentato alla stampa; è altrettanto vero che l'hanno fatto anche Effe e Lotta Continua. Tu hai detto: esibisco le fotocopie; a parte il fatto che mi rifiuto di entrare nella logica dell'io tiro fuori

le mie fotocopie, tu tiri fuori le tue e poi le confrontiamo, credo che bastino le parole che si dicono qua dentro. Se ci sono state delle modifiche di questo progetto - e ci sono state - sono state fatte da quelle compagne che si sono interessate a questa cosa, hanno ritenuto di volerla portare avanti insieme all'MLD.

E qui faccio un inciso: ieri pomeriggio ho continuato a sentir parlare di UDI e di MLD, ecco, anche questo mi sembra un modo di travisare i fatti. C'è l'UDI, c'è l'MLD e ci sono centinaia di collettivi non organizzati, di tutta Italia, che non appartengono né all'MLD né all'UDI, ci sono le donne dell'FLM, le testate femministe come Quotidiano Donna e come Effe: dico, c'è veramente di tutto. Ci sono delle realtà dove non esiste né UDI né MLD e dove, nonostante questo si sono formati spontaneamente dei comitati promotori di collettivi locali che hanno deciso di raccogliere le firme sulla base della lettura del testo di legge e sulla base di valutazioni che queste compagne hanno fatto.

Quindi tutte le modifiche che sono state fatte al testo di legge, molto poche peraltro, sono state portate da quei collettivi che dal mese di giugno in poi hanno deciso di lavorare insieme. Nessuno ha impedito a nessuno di fare questo lavoro; dico, se queste compagne di Bologna che avevano letto il primo testo di legge avevano dei dubbi, non erano d'accordo, niente impediva che andassero dalle compagne dell'MLD a Bologna e dicessero: abbiamo delle perplessità, parliamone insieme e vediamo se si può modificare. Questo non mi risulta che sia stato fatto. Quindi è vero che sono state fatte delle modifiche, però non è che siano state fatte di nascosto. Quindi non riesco a capire il perché di questa polemica: se si vuol parlare nel merito della legge, benissimo, parliamone; ma se si vuole continuare ad attaccare la legge per attaccare certi gruppi o certi collettivi... Io ho sentito dire anche che l'MLD vorrebbe dare una copertura politica all'UDI, che noi facciamo dello sciacallaggio sul movimento. Ma chi usa il termine di sciacallo - non siamo noi ad usarlo - riconosce l'esistenza di un cadavere. Poi vorrei mettere in rilievo che da tre anni a Milano non si teneva un dibattito di questo tipo. Mi pare che il fatto che un progetto di legge sia stato presentato, evidentemente a qualcosa è servito dal momento che siamo qui a parlare.

Sempre per quello che riguarda queste accuse, devo dire che queste cose ormai si sentono dire solo a Milano; infatti non è un caso che proprio qui si sia formato questo dissenso rispetto alla legge: perché direi che Milano è forse la situazione in Italia in cui il movimento negli ultimi tempi ha avuto più difficoltà.... Se non siete d'accordo obietate, ma per favore mi lasciate finire di parlare; tra l'altro le stesse compagne della Libreria delle donne, a compagne che andavano a chiedergli se esistevano dei collettivi a Milano, rispondevano che non esisteva più niente (voci di protesta) ... no! non è vero che date l'indirizzo del centro antiviolenza, perché purtroppo molte donne son venute a chiederlo e non l'hanno avuto! Comunque io vorrei

finire. A Roma per esempio non succede niente di tutto questo; il movimento è estremamente compatto su questo tipo di iniziativa, persino collettivi come Pompeo Magno per esempio, che è stato, se così si può dire, il corrispettivo della Libreria delle donne a Roma, ha dato l'adesione. Queste cose a Roma non succedono anche perché l'MLD tre anni fa ha occupato la casa del Governo Vecchio, l'ha aperta poi a tutti i collettivi di Roma, e attualmente c'è una situazione estremamente unificata e di collaborazione tra un collettivo e l'altro; per cui non esistono tutte le prevenzioni che invece continuano ad esistere in una realtà come Milano. Il fatto che l'MLD sia considerato qualcosa di diverso dal movimento, a Roma non si crea. Io credo che siano dati che vanno valutati. Chi nega che ci siano difficoltà all'interno del movimento... io continuo a ribadire che queste difficoltà a Milano ci sono state e ci sono tuttora. Sono anche convinta che ci siano state delle cristallizzazioni intorno a gruppi da una parte o dall'altra, che ci sono delle grosse diffidenze all'interno del movimento.

Poi, io non rifiuto assolutamente di entrare nel merito della legge, e cominciamo dalla procedibilità d'ufficio. Noi l'abbiamo scelta non perché vogliamo togliere la possibilità alla donna di autodeterminarsi; è un problema che abbiamo sentito molto e su cui siamo state estremamente lacerate. In definitiva, dovendo fare una scelta, abbiamo fatto questa non perché siamo convinte che sia la soluzione migliore, ma perché crediamo che sia, se così si può dire, il minore dei mali, perché non crediamo assolutamente che attualmente la donna sia realmente in grado di autodeterminarsi, di scegliere e di decidere (proteste)... non lo è per tutte... scusate compagne, io in questo clima non riesco a parlare. Verrà qualcun'altra dopo di me a spiegare quel che volevo dire.

Una donna: Io non capisco molto di questa questione perché non me ne sono molto occupata, però nei due interventi che mi hanno preceduto c'erano delle cose che mi avevano colpito: una la questione delle fotocopie; due, che mi sembrava che l'ultimo intervento fosse abbastanza di tipo sciacallo, nel senso che i rapporti tra le donne sono dialettici e incasinati come quelli tra tutti quanti; la questione della discussione di un progetto di legge implica una prospettiva generale: c'è chi pensa che un progetto di legge ha un senso perché la legge va bene, e c'è chi dice che la legge tutto sommato è sempre una cosa borghese che si usa o non si usa. Lo statuto dei lavoratori c'è, però i 61 licenziamenti alla Fiat a Torino li hanno fatti lo stesso tranquillamente. Lo stesso per quanto riguarda la questione Milano-Roma: il fatto che a Milano per un certo periodo si sia deciso di non fare apparentemente niente ha un significato ben preciso. L'intervento della compagna prima mi sembrava molto stile sciacallo tipo l'intervento della Macciocchi sul movimento delle donne e sul fatto che sia già finito.

Una donna: Visto che il dibattito di ieri mi è servito anche per chiarire una serie di aspetti tecnici di questa legge, e io mi riconosco nelle compagne che sono contro questa legge, mi interessava ora andare un minimo avanti. Secondo me, l'unico modo che noi abbiamo per intervenire nel contesto di una legge - che può fare chiunque e che mi va bene che venga fatta dal Parlamento - è la nostra organizzazione e la nostra forza: io non credo negli strumenti della legge, sono cresciuta in questi anni in un rapporto antitetico e di lotta contro le istituzioni e non voglio essere io e che sia il movimento a fare una legge all'interno di queste istituzioni e di questa società, la seconda cosa, in positivo, l'unica che riesco a vedere sulla pratica di questi anni, è che l'unico modo che abbiamo noi per pesare e per incidere è quello di organizzarci. Come per l'aborto: gli unici posti dove questa legge ha funzionato è stato dove il movimento ha avuto la forza di * organizzarsi per imporre le cose. Vorrei discutere come andare avanti. Ma sono molto imbarazzata perché l'intervento di prima mi ha fatto incazzare; non si può venir qua a dire: questa legge è un bene perché ci ha portato qua a discutere. Discutere in questi termini su queste cose, compagne, a me pare un arretramento e non una crescita. Mi sembra tra l'altro profondamente scorretto che si faccia una legge facendola passare per una legge del movimento. Comunque questa legge vedrà la possibilità di raccogliere molte firme, proprio perché esiste un atteggiamento, che va sempre più disgregandosi ma c'è ancora, di fiducia nelle istituzioni. Sono state citate le donne dell'FLM; io lavoro in una fabbrica metalmeccanica, abbiamo chiuso il contratto quest'anno, e c'è stata prima della chiusura una grossa discussione: purtroppo le donne dell'FLM hanno fatto di una posizione ideologica per cui noi per anni abbiamo combattuto contro il part-time, la condizione per espellere le donne dalle fabbriche; oggi rifiutare il part-time alle donne significa di fatto imporre loro di uscire dalla fabbrica, dando oltre a tutto un paravento di sinistra a questa cosa. Questo continua a darmi un enorme fastidio: ogni volta che sento questi discorsi, veramente esplode. Qui il meccanismo è uguale. Dopo di che noi possiamo anche discutere del rifiuto del lavoro, della voglia di andarsene, però non possiamo confondere la nostra condizione personale - e che può anche valere per chiunque - con una condizione oggettiva per cui difatto oggi si fa pagare a un numero molto grande di donne l'uscita dalle fabbriche.

Questo è un atteggiamento punitivo, come punitiva è globalmente questa legge, come è stata punitiva, per molti aspetti, la legge sulla parità delle donne: guarda caso, vengono sempre da una certa posizione a monte: volete la parità? bene, pagatela; ecco, questo atteggiamento di punizione delle donne per le loro lotte. Perché in una società in cui siamo diverse, una legge che pone tutti sullo stesso piano non fa che farti pagare due volte il tuo essere diversa.

f. lym
parità
donne

* La l'aborto a funzionamento come movimento era a stesso modo
qui organizzarsi più - vera dire decidere nei vari es.: con molti diversi
tra loro -

Io non voglio essere uguale agli uomini in questa società di merda, non me ne frega niente. E qui c'è la seconda parte del discorso che volevo fare: ancora una volta ci ritroviamo a discutere su dei tempi che non sono nostri, su una legge che ci è stata calata addosso, con la pretesa di farla passare come legge di movimento e che quindi ci ha imposto come movimento - perchè io mi sento parte del movimento delle donne - di intervenireci dentro. Crede che oggi ci sia un problema al nostro interno, su come andare avanti: i collettivi sono entrati in crisi su una serie di problemi di cui tra l'altro l'anno scorso abbiamo tentato di fare un bel lancio.

Il nostro collettivo di S.Marta è estremamente composito, e funziona un po' tra l'autocoscienza e il discutere delle cose ecc., cioè un tentativo di andare avanti... Ecco, io vorrei che da questo convegno uscisse una presa di posizione nostra, non perchè amo la divisione, ma perchè mi sembra doveroso che come parte del movimento delle donne di Milano ci esprimiamo su questa legge: tra l'altro a Torino le compagne stanno facendo un dibattito abbastanza simile al nostro, e mi sembra opportuno che sui giornali, alle radio ecc. questo dibattito venga riportato. Noi abbiamo lanciato uno slogan in questi anni in S.Marta: "Facciamo della nostra diversità la nostra forza". Lottiamo perchè questa diversità diventi veramente la nostra forza, e non ci siano più questi steccati, che ci sono sempre stati al nostro interno ma che guardando vengono fuori proprio in questo momento perchè appunto i collettivi non ci sono ecc. Tentare cioè di andare un pochino avanti, non farci chiudere qua dentro ma vedere le cose in termini un po' più propositivi.

Lea: Io stavo pensando a come è simile il processo con cui nascono tra le donne la violenza e la legge. Pensavo per esempio al modo con cui si è passate dalla discussione che faceva apparire delle diversità tra di noi alla posizione più spiccia dell'insulto: siete degli sciacalli, siete morte ecc. Nei rapporti tra le donne secondo me ciò che è molto poco tollerato per esempio è la diversità, cioè avere storie diverse, pratiche opinioni diverse ecc. Allo stesso modo, leggendo questo testo di legge, la cosa che mi appariva più chiara era che c'era stata evidentemente, in chi l'ha proposta, una intolleranza profonda, un rifiuto, di un problema che si è posto con evidenza in questi anni che è il problema del cambiamento profondo delle donne, che riguarda la dipendenza dall'uomo, l'incapacità di determinare la propria autonomia; ci siamo ritrovate sempre di fronte a questo grosso scoglio: gli elementi più profondi e inconsci della dipendenza, dell'inesistenza delle donne non si cambiano con facilità. Se abbiamo rimesso in discussione i collettivi, le forme di aggregazione, non è perchè ci sia stato un fallimento o siano entrate in crisi; è perchè spesso abbiamo capito la necessità di tentare altre strade per arrivare a questo cambiamento.

Allora, mi veniva da avvicinare queste due cose: come nasce nei rapporti tra donne quello che noi abbiamo sempre visto e criticato sul campo dell'uomo, cioè la legge e la violenza, che secondo me non sono separate..., se riusciamo a non ragionare per schemi. La legge non mi interessa analizzarla e giudicarla rispetto alla legge dell'uomo, e quindi vederne la mancanza di rigore, prevedibile, tra l'altro, perchè il rigore non ci appartiene, anche per fortuna... Invece mi chiedo: come nasce all'interno di un gruppo di donne questa esigenza di stabilire una normativa tanto pesante, perchè comporta un aggravio di pena certamente per le donne. Allora, come rinasce tra di noi la legge dell'uomo, qui nel senso specifico del legiferare, ma anche in senso più profondo; come rinasce contro di noi e contro quegli uomini, mi permetto di dirlo, che hanno avuto più problemi ad integrarsi alla legge del padre? Lo sappiamo bene che a scuola, quando ci troviamo il delinquente lì, ciascuna di noi si fa scrupolo di analizzare il perché... poi ce lo incontriamo a diciotto anni stupratore e diventa il nostro nemico. Allora, pensiamoci bene.

Ritorno alla mia domanda: come rinasce tra di noi questa esigenza di stabilire una normativa? Io non so, ^{se} queste donne che hanno fatto i centri antiviolenza hanno analizzato cosa accadeva lì. Posso immaginare che la loro esperienza sia avvicinabile alla mia di questi tre anni alle 150 ore in cui ho incontrato, ascoltato molte donne che fanno racconti di violenza. Come è che a me non mi viene l'idea di risolvere questo problema con una legge che le costringa ad ammettere la loro oppressione? A me viene in mente che semmai si tratta di elaborare insieme una pratica politica che tocchi a livello profondo le ragioni della dipendenza. Mi spiego: se delle donne possono fingersi felici nella morte di ogni giorno, e a me che vado lì pensando: adesso vi dimostro che siete infelici, poi me le trovo smarrite nel senso che loro dicono: io ci sto bene, non deve essere facile modificare questa identificazione della propria felicità con la propria morte; ma anche tra noi, tra le nostre amiche, non solo tra le casalinghe di un quartiere troviamo questa dipendenza.

Allora penso a una pratica politica che sempre più profondamente arrivi a smuovere questi meccanismi profondi. Che sono in consapevolezza, è chiaro, perchè quando cominciano a vedere che sanno esprimersi, che hanno voglia di leggere, di uscire, allora questo universo familiare di morte gli diventa insopportabile. Allora, di fronte alla stessa esperienza io ho questa spinta, che devo dire francamente mi sembra vitale, mentre nell'inventarsi una legge che in qualche modo dice: bene, le donne sono dipendenti (lì c'è un articolo molto interessante e contraddittorio che parla di consenso della donna in condizioni di inganno e autorità: io mi sono sentita ingannata ogni volta che entro in un meccanismo di innamoramento, che mi toglie le mie energie; autorità poi non ne parliamo, l'attribuzione di potere, capacità di proteggerti... lo

stupro è documentabile, ma questa è incredibile, come si può pensare di misurarla?) sono masochiste, ci godono a soffrire, allora ci pensiamo noi, le denunciavamo e domani diventano autonome. Sono le donne stesse che si sottrarranno a 'sta cosa, diranno: siamo felici, lasciateci lì per carità.

L'altro segnale indicativo dell'instaurarsi della legge delle donne contro altre donne, è l'abrogazione delle norme sui delitti contro la morale familiare. Mi riferisco all'infanticidio e all'incesto. Abrogare queste norme vuol dire affermare che lì non c'è un problema particolare, specifico che riguarda il rapporto madre-figlio o padre-figlia. Non solo vuol dire un aggravio di pena; ma proprio affermare che non c'è specificità: mi interessa il significato a livello profondo che ha questa cosa, negare che la problematica del rapporto uomo-donna è quella del rapporto madre-figlio, l'uomo, il padre, lo stupratore, non è altro che quel figlio che è cresciuto.

Direi di più, negare che la nascita della legge dell'uomo e della violenza dell'uomo sulla donna ha origine proprio all'interno di questo rapporto madre-figlio. Il figlio, che nel momento in cui si distacca dalla madre ha bisogno anche di arginare il grande potere che la madre ha su di lui, instaura la sua legge, si sottrae a questo amore materno che ha degli aspetti di grande tenerezza, vitalità, ma anche di grande oppressione.

Anche sull'incesto: si pensa sempre che è il padre con la figlia, ma perchè non pensiamo che è il legame profondo che lega la madre al figlio, che il rapporto del padre non è diverso, perchè la donna è sempre comunque figlia e madre dell'uomo. Che la donna si identifichi con la madre, è un dramma anche per il figlio maschio, è l'inizio della violenza e del bisogno di legge.

Sono temi che andrebbero approfonditi di più. Certamente l'effetto che mi ha fatto questa legge è stato di voler eliminare il peso di ciò che è venuto chiaro in questi anni: che la struttura profonda della nostra condizione non si modifica così dall'oggi al domani. E soprattutto richiede una pratica che vada molto a fondo nelle storie personali.

Una donna: Mi volevo riallacciare alla compagna dell'FIM, con la quale mi trovo pienamente d'accordo. In questo dibattito è emerso pochissimo il discorso di una reazione di massa. Si è parlato di aspetti tecnici, di una risposta personale, anche di scorsi psicologici che ho avuto molta difficoltà a comprendere, e non si è parlato assolutamente di una risposta di massa a queste cose. Io personalmente all'intervento della compagna dell'UDI che chiede se le donne devono credere o no nella legge come strumento per ottenere delle cose, io rispondo fermamente di no. Perchè la lotta deve crearsi alla base.

Nel volantino della Libreria delle donne c'è una richiesta di ritirare questa legge: io credo che deve essere assolutamente

ritirata, perché non credo che le donne stiano sotto la bandiera dell'MLD, del PCI, di una linea riformista. Di questo dobbiamo discutere. Mi sembra inutile dilungarsi su aspetti tecnici. Da questa legge abbiamo la riprova che la via legalitaria non porta certo a dei cambiamenti concreti. Questo della scelta riformista mi sembra il problema principale. Io ho sentito pochi interventi in cui le compagne si siano schierate in modo deciso; ho sentito dire: non vogliamo che si crei questa polemica. Ma io voglio che si crei, perché alla base ci sono scelte precise.

Una donna: Mi presento come accusata perché faccio parte di questo comitato promotore: mi sento come se subissi un processo, un linciaggio. Ci vuole molto coraggio per affrontare un'aula, un tribunale di questo genere. Le donne che venivano da noi non sono quelle che conosceva la Lea, perché non dicevano: sì, in questa vita mi ci trovo bene, la sera sono contenta di stare alla televisione vicino a mio marito. Noi, la nostra pratica sono diverse, e la nostra diversità la rivendico come diritto. Il bisogno di fare questa legge c'è venuto proprio da questo contatto giornalistico, da donne che ci hanno chiesto: ma aiutateci ad uscire da questo privato. E questo è lo spirito della legge: portare fuori tutte queste piaghe, denunciare pubblicamente. Perché non c'è solo, come diceva la Lea, accettazione e morte; molte donne la rifiutano ma non sanno come fare per uscirne.

Questa legge non è perfetta perché anche per noi è un tentativo nuovo. Non siamo tuttora convinte che sia il modo migliore per uscire da questo stato di cose. Non potete negarci di cercare strumenti diversi. Non ce lo siamo inventato, ce l'hanno suggerito le donne. Non abbiamo né gusto di potere né voglia di strumentalizzare. Noi abbiamo un tipo di pratica che certamente non è quello dell'ideologia pura. Ma è una scelta onesta, non è che pensavamo di avere l'approvazione di tutte. Ci va bene che ci sia un dissenso: ammette che certe donne sono diverse, che cercano di uscire da questa situazione con mezzi che non sono forse i migliori, però sono dei tentativi. Riconoscete questa diversità. Se non volete aderire, nessuno vi costringe. Noi avremo certamente moltissime adesioni, anche voi le avrete e ognuna andrà per la sua strada.

Marie Louise: Bisogna fare una distinzione tra la violenza e la legge. La violenza è fatta dagli uomini contro di noi; la legge non è per le donne, ma per difenderci dall'odio che gli uomini hanno per noi. Non è solo una questione di indipendenza o di dipendenza delle donne rispetto agli uomini. Ci sono donne stuprate in galera dalla polizia, dalla repressione. Ci sono donne stuprate per esempio in Vietnam dove c'è un popolo in lotta e dove lo stupro è praticato come mezzo di repressione dall'imperialismo e dal fascismo. Abbiamo bisogno di difenderci da questo a livel-

lo simbolico. Non pensiamo che solo una legge potrà cambiare questo: dobbiamo lavorare molto, pensare, levare il "vietato di pensare" in cui noi donne siamo prese. Pensiamo che una legge è necessaria.

Brigitte: Ci sono due discussioni: una, su ciò che è criticabile nel progetto, l'altra, la necessità di dar luogo a qualcosa che ci aiuti a difenderci dallo stupro. Quello che mi dà fastidio nell'espressione legge di movimento è che in nessun caso è il movimento che fa la legge. Il movimento rimanda semplicemente lo stupro alla legge.

Lia: Volevo riprendere una cosa che avevo detto ieri: quando facevo il caso della simulatrice come esempio di stupro simbolico e dicevo che questo esempio mi riguardava, evidentemente non era nel senso della simulazione attiva. La mia paura dello stupro era tale da impedirmi la sessualità con gli uomini anche in condizioni di estrema gentilezza. Queste fantasie non mi venivano dalla situazione reale. Contemporaneamente alla inibizione di sessualità, era presente la mancanza di parola. In tutte le situazioni di rapporto col mondo degli uomini - studio, lavoro, politica - sul più bello mi mancava la parola. Un'incapacità di mimetizzarmi col mondo degli uomini e parlare le loro parole. Quindi la mia paura dello stupro era legata a questa situazione di sopraffazione delle donne a livello della parola e del simbolico, tanto che avevo questo sintomo isterico: cercavo di prendere la parola e mi mancava. Per questo sentivo un legame con quella la cui fantasia arriva tanto oltre e cerca di adeguarsi tanto al mondo degli uomini da finire poi, come la simulatrice, da accusatrice a imputata.

Poi volevo dire qualcosa su quello che aveva detto Brigitte. Anche per me è stato risolutivo: quando le donne hanno preso la parola, io ho preso la parola. Dopo dieci anni di movimento so che oggi la parola delle donne mi è permessa. Il fatto che io non mi senta violabile, sia per quanto riguarda la sessualità che il simbolico, è una parola che da qualche parte deve trovare una iscrizione simbolica. Sono dunque d'accordo con Brigitte che mi sembra dicesse che tutto quello che si è modificato per le donne, in questi anni di pratica politica, come la non violabilità, le cose che abbiamo fatto e costruito devono pur trovare un'iscrizione simbolica, magari anche giuridica, data la materia della violenza sessuale. Ma penso che ci sia una differenza tra il progettare che questo fatto ^{che} è avvenuto, rapportato a me e alle altre donne, cioè la sparizione della paura della violenza, attraverso quel minimo di rivoluzione simbolica che le donne hanno fatto, tutte le cose che si sono modificate, che pesano, che sono successe fra di noi di rapporti materiali, possa e debba trovare un'iscrizione simbolica anche giuridica, e il pensare di assumerle nella normativa dei delitti e delle pene, cioè cercare di esprimere questa

que-
pen-
ne-

realtà nuova, queste nuove parole delle donne attraverso i vecchi articoli della legge. Sono d'accordo che l'iscrizione simbolica e anche giuridica della realtà modificata dalle donne sia un problema da porre, ma stando attente a non confonderlo con la normativa della legge.

iti-
co-
sti
il
lo

Cristina: A proposito della separazione tra le botte e l'amore vorrei raccontarvi un episodio che mi ha fatto riflettere molto.

an-
co-
on
ro
di-
l-
ua-

Veniva da me una donna poverissima, sottoproletaria, con una vita spaventosa alle spalle, ridotta molto male anche fisicamente, che avevo aiutato nella sua ricerca di un giudice tutelare nei meandri del palazzo di giustizia. Si era attaccata a me, veniva a chiedermi consiglio, si era creato insomma tra me e lei un rapporto molto strano. L'uomo che viveva con lei la picchiava tanto da mandarla all'ospedale, la violentava, gliene faceva di tutti i colori, ma lei lo amava follemente. Non era una donna intellettuale che scinde nettamente tra amore e violenza; aveva solo una grande paura che quest'uomo la abbandonasse. Per evitare questa eventualità aveva scoperto che poteva utilizzare il processo: cioè denunciando quest'uomo e mandandolo a S. Vittore per lesioni gravi - come infatti avveniva ogni volta - lei lo aveva sotto mano, poteva andarlo a trovare quando era in carcere, lo aveva vincolato a se stessa, lo possedeva. Così passava di denuncia in denuncia. Ai miei tentativi di farla ragionare in altro modo opponeva la giustezza del suo modo di tenere vincolato a se il suo uomo.

a
-
i

Ero allibita. E lì capii una cosa che mi sconvolse: il processo era solo uno strumento legale utilizzabile per uno scopo del tutto diverso da quello che io ero abituata a pensare. Per noi infatti questa legge poteva significare la rottura violenta del rapporto tra l'uomo e la donna che spacca definitivamente il suo rapporto con l'uomo, capisce che deve punirlo e separarsi da lui, anche se con questo tipo di sua violenza delegata allo stato.

Per lei invece il processo era solo la possibilità di legame con l'uomo.

in

E ancora un'altra cosa ho capito: io cercavo di assistere una donna che aveva un modo di ragionare totalmente diverso dal mio: ciò che pensavo essere i suoi interessi non era affatto ciò che interessava a lei.

Lì ho capito che non si può assistere proprio nessuno, e tendo a pensare che questa legge sia anche un pochino l'effetto di una mentalità assistenziale, anche laddove con tutte le buone intenzioni si tenta di fare del bene all'altra.

Questa mentalità ha profonde radici nel cattolicesimo e anche a livelli laici è profondamente radicata in noi. Tutto questo è in contrasto con la pratica femminista e va davvero estirpato.

Con quella donna mi sono resa conto che non dovevo più dirle niente, che i suoi processi erano i suoi processi e che era estre-

mamente violento intervenire a livello assistenziale. Questa legge viene fuori dall'impotenza dell'assistenzialismo: quando risulta impossibile assistere, allora si cerca un'autorità paterna che ci assista.

(domenica pomeriggio)

Maria: Durante la fase di preparazione di questo incontro mi sono trovata ad avere a che fare con una tempesta emotiva molto pesante. Forse il fatto di essere in analisi ha fatto esplodere questa tempesta già in atto, ma ad ogni modo sono stata sopraffatta da fantasie di morte e di aut^odistruzione. Tornando in macchina la sera mi aspettavo ad ogni angolo un camion che mi veniva addosso e altre cose simili.

C'era un legame molto stretto tra l'assunzione della violenza sessuale, con o senza una legge, e l'autonegazione che immediatamente ne seguiva. Ho cercato anche di andare all'origine per cercare di rintracciare qualche episodio di violenza carnale, magari dimenticato, ma non ho trovato niente di più di quello che la maggior parte di noi si è trovata a subire nell'infanzia, il gesto di qualche esibizionista ecc.. Ma questa ricerca si può delegare all'ambito più specifico dell'analisi.

Quello che mi interessava dire qui è che rispetto al tema della violenza sessuale, quello che mi agita è la negazione quotidiana, che non voglio vedere, oppure ho estrema resistenza a vedere, e che sta sullo sfondo del mio rapporto con un uomo e con il suo mondo. Anche se non sono una casalinga o la sottoproletaria di Quarto Oggiaro che senza saperlo consuma la sua morte insieme al suo uomo davanti alla tivù tutte le sere, riflusso o non riflusso, questa contraddizione con l'uomo non l'ho risolta né voglio chiuderla.

La mia realtà quotidiana è di enorme bisogno dell'uomo e la mia impossibilità di autonomia mi sottomette alla dipendenza da lui. Questa è la tragedia del mio corpo inesistente che non parla se non a livello di richiesta isterica, che non ha il coraggio, essendo cieco sordo e muto, di esprimersi se non a livello di sin tomo (mal di testa ecc.). La resistenza del mio corpo all'uomo, con cui faccio i conti tutte le sere, non voglio che finisca come l'isteria di mia madre; non mi rassegnò a capovolgere il segno della mia resistenza in capacità del mio corpo di venire allo scoperto e scontrarsi realmente con l'universo sessuale maschile, con una sessualità propria.

Quando si parla in questa legge di corpo della donna come cor po sociale, pubblico, inorridisco: come si può passare dall'inesistenza del corpo della donna alla sua glorificazione sociale, e farlo divenire la metafora del corpo della società? Così dice il testo: chi offende la donna offende tutta la società.

Questa è una gravissima aberrazione sul piano della nostra

pratica politica; un'operazione scorretta e anche ignominiosa contro tutto quello che le donne hanno fatto in questi anni di concreta pratica di liberazione dall'oppressione e dalla dipendenza dall'uomo e di ricerca di una propria esistenza attraverso i rapporti tra donne che faticosamente e lentamente tenta di dare una voce e un corpo alle donne.

Una donna: Sono molto arrabbiata perché qui dentro sento continuamente dire che le donne sono imbecilli, dipendenti, incapaci e altre cose del genere. Anch'io ho avuto problemi di lavoro, famiglia, ma rimboccandomi le maniche li ho superati; invece di discutere concretamente sulla legge, come migliorarla ecc, si parla di inferiorità. Ma basta! Vorrei andarmene con un'immagine migliore di questa delle donne e discutere con un po' più di entusiasmo questa legge.

Lidia: Questa legge mi ha fatto sperare, prima ancora di averla letta, che finalmente qualcun altro, la società con i suoi strumenti, si sarebbe occupato, come io non posso, delle mogli picchiate, dei bambini maltrattati. Finalmente, ho pensato, uscirà la barbara privatezza di queste vicende: speravo in uno strumento che mi sollevasse dal problema se e come intervenire ogni volta che venivo a conoscenza di questi fatti.

Ma come è possibile che l'istituzione pubblica, la legge astratta si possa sostituire alla nostra capacità di non vivere da sole queste vicende, alla socialità e collettività? Di fronte però alla nostra impotenza, viva la legge che interviene. Questo, che in me riconosco come equivoco, lo rintraccio in tutta questa legge. Un dubbio del genere mi fa pensare che forse sono contro tutte le leggi, ma ci ripenso e mi dico che non sono contro tutte le leggi: non è che voglio organizzare proprio tutta la mia vita con le mie mani, voglio anche che una società, dove in qualche modo gli strumenti e la ricchezza sono stati accumulati, li metta anche al mio servizio. Per questo non mi basta più definire tutto il mio rapporto con la legge, nei termini: siamo istituzionali o anti-istituzionali.

Speravo inoltre che chi ha presentato questa legge si preoccupasse di rendere meno viscerale e violento il rapporto che interviene fra le donne e la legge, fra le donne e il tribunale. Perché un processo coinvolge tutta quanta la emotività, tutta la persona, volere o no, ed è l'inevitabile massacro: speravo che la legge intervenisse a impedirlo.

Ma leggendola attentamente mi pare che l'effetto sia invece quello di pubblicizzare e semplificare tutta la complessità dei rapporti interpersonali, regolamentandoli come si trattasse del funzionamento delle ferrovie.

Nella legge non siamo inesistenti: ci vengono dati dei nomi: morale stirpe onore. Mi va anche bene dunque che questi nomi siano cambiati - cambiare linguaggio qualche volta aiuta ad aprire la testa - e che il movimento delle donne ne indichi altri cui il tri

bunale faccia riferimento quando fa un processo per stupro.

Mi sembra che questa legge non sia un tentativo né di cambiare qualcosa in nostro favore a livello legislativo, né di portare fuori l'impatto della pratica politica delle donne; ma sia una rappresentazione totale della nostra condizione di donne rispetto alla violenza che propone una specie di soluzione totale. E quindi sia una operazione ideologica perché piglia la violenza in tutti i suoi aspetti, le dà il nome di reato e il gioco è fatto. Già questo mi pone dei problemi: affermare che lo stupro è reato significa anche affermare che ci sono uomini che stuprano che sono condannati, e poi c'è invece la sessualità normale, che va bene e che non c'entra niente con il reato.

Come mai poi, mi chiedo, è una proposta penale che salta fuori, che ci riunisce qui in tante come non succedeva da tanto tempo? Inoltre mi chiedo: come mai ci troviamo a discutere di questa legge, invece di chiederci che cosa è avvenuto in tutti questi anni del nostro rapporto con le istituzioni, con la legge, con il movimento in generale, visto che sono saltate fuori una sfilza di leggi sulla donna?

Un altro motivo per cui sono così contro questa legge è il modo in cui è stata presentata. Ciascuna di noi ha scelto, solitariamente o a gruppi, un modo di andare avanti nel proprio lavoro sulla condizione delle donne. E invece ad alcune donne gli viene in mente di inventarsi una legge per tutto il movimento, la raccolta delle firme ecc, scavalcando tutte le differenze che abbiamo nel nostro rapporto con la politica, e proponendo una modalità assolutamente classica, secondo la quale le differenze non si devono mai vedere, neanche tra chi ha presentato questa legge, e ci si deve solo schiere. Anche la raccolta delle firme non è che un modo di incanalare, in forma coatta, tutte le contraddizioni, la varietà delle fantasie che stanno dietro a quelle firme, le esperienze personali delle donne.

Una donna: La compagna dell'MLD ha detto che le donne sono stupide. Anch'io sono d'accordo -a parte le mie amiche.-Ridete, ma è la verità: molte donne preferiscono prenderle dal marito piuttosto che separarsi da lui. Prima facevo molto proselitismo, in questo senso, tra le donne: lasciate i vostri mariti e venite con noi. Oggi non me la sento più.

Le compagne dell'MLD pretendono di avere in tasca la soluzione a tutti mali con questa proposta di legge che stabilisce che cosa è giusto, qual è il bene. Invece vorrei sentire cosa pensano loro sinceramente, come mai hanno questo coraggio, questa sicurezza di decidere anche per le altre.

Nicoletta: Sono d'accordo con la compagna che prima faceva riferimento ai limiti dell'assistenzialismo. Lavoro in tribunale e tutti i giorni mi trovo ad avere a che fare con donne che, pur

avendo denunciato il loro uomo per botte, di fronte alla prospettiva della punizione si tirano indietro: sì certo - dicono - mi tratto male, però senza di lui sono una merda, non ho nessuno, come faccio ad allevare i miei figli, ad andare avanti nella vita... Anch'io mi ponevo nei primi processi come quella che dà consigli, che aiuta, le incita a portare fino in fondo una denuncia fatta da loro in un momento di rabbia.

Questa legge impone scelte obbligate, decide sulla testa della gente. Fra l'altro la regolamentazione specifica su tutte queste violenze c'è già, tutto è già reato. Il problema è decisamente un altro: è quello della presa di coscienza e del modo con cui ci si pone rispetto a questa violenza.

Franca: Non sono d'accordo con chi dice che ci siamo trovate solo sull'onda della negazione di una proposta di legge fatta dall'MLD. Ci sono, secondo me, interessi e desideri politici più complessi.

Per me ad esempio è molto contraddittorio ritrovarmi insieme ad altre per negare il risultato del fare di alcune. Le compagne dell'MLD non sono "soltanto" un gruppo, ma delle donne che si sono messe insieme per dare concretezza all'elaborazione di una esperienza come quella dei centri antiviolenza.

Ed è proprio su questa esperienza che avrei desiderato sentire da parte di quelle che l'hanno fatta, riflessioni più specifiche, anche più personali, e non, come è avvenuto, solo posizioni di schieramento.

Ho l'impressione che quelle fantasie di riscatto immediato, di punizione, di vendetta che per me, una volta riconosciute, si sono via via spostate ai margini della concreta pratica politica delle donne che ne sviluppa gli interessi e i desideri, in questa legge quelle fantasie rientrano prepotentemente. Ma non basta denunciarlo. Mi pare che il problema stia nella possibilità o meno che abbiamo oggi di confrontare non più e solo le nostre storie individuali, ma i risultati del nostro fare politico.

E' una concreta realtà per moltissime donne, oggi, trovarsi insieme e fare delle cose su temi e interessi specifici. Ma questa ricca diversificazione di interessi se non trova nessun riscontro in un comune linguaggio politico, simbolico, che abbia in sé capacità di rottura e di modificazione per tutte le donne, rischia di diventare disgregazione per gruppi di cui ciascuno elabora e si ferma ad una "sua" visione del mondo.

In questo modo nessuna sarebbe più in grado di comunicare a nessun'altra quello che si modifica per sé e le altre, e che valga e riguardi contemporaneamente la lotta delle donne in generale.

Il problema è che i vantaggi che io ricevo da una pratica con le donne rimangono muti: con donne che fanno la lotta sindacale pensando di metterci dentro contenuti ed esigenze di donne, non trovo un collegamento politico immediato. L'anno scorso lavoravo in un posto ed avevo dei rapporti molto belli con delle donne con

le quali si sviluppava un discorso ricco sulla contraddizione delle donne tra loro e sulla contraddizione donne-lavoro, ma non si riusciva ad esprimere qualcosa di politico che uscisse fuori dall'ambito preciso contestuale del lavoro e diventasse qualcosa di proprio. Verificavo una sorta di espropriazione continua dei nostri contenuti, con un effetto di sola amicizia privata.

Una donna: Ripensando ai vari interventi che ci sono stati finora ricordo il primo che da un lato mi ha dato un po' fastidio per la ricchezza di termini psicanalitici per hé penso che purtroppo non tutte le donne siano a questo livello, ma mi fa ripensare che violenza implica un'ampia gamma, che la violenza delle donne secondo me, è diversa dalla violenza dell'uomo, diversa dall'essere sociale.

Voglio fare un esempio. Tempo fa mia madre ebbe dei grossi problemi con mio padre, arrivarono alle botte, e mia madre giustamente lasciò il tetto coniugale. La legge, attraverso un maresciallo "buono" l'ha difesa, cercando di farla ragionare e di riportarla a casa. Questo, dieci anni fa. Oggi la donna ha bisogno della sua autonomia più che di una legge: questa legge mi sembra come il maresciallo di allora, con tutti gli aggiustamenti che il movimento in questi dieci anni ha fatto per le donne.

Ma il movimento ha aperto tematiche che con la legge non hanno niente a che fare, purtroppo. Perché la legge è ancora uno strumento prettamente maschile e sociale che la donna potrà gestirsi quando sarà cresciuta la vera donna, cioè quando sarà eliminata la violenza, quando si sarà impadronita del proprio corpo, ... Ma da chi voglio essere difesa? Da chi mi vuole distruggere? Il discorso di una legge sullo stupro c'è... una legge come questa va a cristallizzare non a smuovere la situazione che di fatto esiste. La violenza carnale sulle donne è l'atto finale, è il meno importante, di tutte le violenze che giorno per giorno si vivono. Se non chiariamo queste cose è inutile che ci facciamo delle leggi che difendono il corpo della donna ma non l'essere sociale.

Una donna: Io sono una compagna dell'MLD. Non sono abituata a parlare, comunque volevo dire questo. Cercavo un collettivo di donne e sono capitata all'MLD come potevo capitare in qualsiasi altro collettivo per cui mi fa molto male sentire questa separazione. Non ho vissuto molto la legge perché avevo tanti casini miei personali però questa legge è stata fatta in seguito alla ricerca che avevamo fatto sulle donne (qualche migliaio) e ci siamo rese veramente conto della situazione: perché qui tra noi siamo in una situazione elitaria e non siamo la totalità delle donne.

Secondo me è giusto che si trovino delle leggi che aiutino le donne a potersi difendere. Vorrei dire anche un'altra cosa: dite che non vi abbiamo informato. Non mi risulta; ci era stato detto che non esisteva più nessuno nel movimento a Milano e sono molto

contenta di vedere invece che non è così. Però questo confronto con le donne in realtà non c'è stato, ma non per colpa nostra. Ieri e anche oggi pomeriggio il dibattito è stato molto interessante e mi lascia anche molto perplessa rispetto alla legge. E avrei tanto voluto che queste discussioni fossero state fatte prima di adesso per ché sarebbero servite in un modo costruttivo.

Una donna: Ci sono molti interventi fatti in questi due giorni che iniziavano dicendo: io non vorrei dire, però; io non penso che ecc; e lo dicevano. Collegavo questo alla paura che c'è qui nel dibattito. Non ho sentito nessuna che prendesse delle posizioni estremamente discutibili ma polemiche e costringesse a confrontarsi e mi domandavo se tutto questo non fosse in realtà un desiderio di non rovinare qualcosa, di non distruggere, di non dire niente di preciso per non turbare qualcosa.

Una donna: Mi è capitato che mia figlia è stata fermata per strada e quando me l'è venuto a dire non mi è proprio venuto in mente di cercare quella persona per vendicarmi. L'avessi trovato per la strada al momento l'avrei strozzato, ma la reazione immediata non è violenza, è l'aggressività di sopravvivenza.

Se vedo qualcuno che fa qualcosa di male, nell'immediato io mi ribello. Ma delegare a una legge questa ribellione dopo sei mesi, quando ormai s'è raffreddata la cosa, a me sembra una cosa che mi impoverisce e mi rende strumento di un meccanismo... In questo senso non riesco a schierarmi a favore o contro. Questa esigenza di copertura che la legge ci dà, a diversi livelli della nostra vita, è una cosa di cui noi abbiamo bisogno. Ci siamo però accorte che questa legge non ci aiuta. Le reazioni che io ho sentito da parte di uomini dopo la trasmissione televisiva famosa erano molto decise: ma questi stessi uomini, in un rapporto personale con me si comportano in una maniera anche più aberrante. Non riconoscono a me nessuna autonomia di un mio sentimento, di un mio desiderio di afferarmi socialmente in un certo modo o in un certo altro. Se chiediamo le firme su questo fatto non c'è nessuna che non è d'accordo, ma non c'è nessun uomo di quelli ragionevoli che si opporrebbe, quindi firmeranno anche gli uomini questa legge.

Ma se noi il discorso lo approfondiamo, troviamo delle differenze che distinguono non nel senso maschio-femmina, ma nel senso di una dipendenza maggiore o minore dall'autorità, da Dio addirittura che scende ad articolarsi sotto forma di mille altre autorità.

Ida: Ho sempre avuto un vizio intellettuale, cioè ho sempre pensato che questa contraddizione tra la rivoluzione sociale e la pratica delle donne - cioè la trasformazione interna, e quella esterna, che ci mette in rapporto con le istituzioni - si sarebbe in qualche modo ricomposta. Ora penso che questa contraddizione non accetti una soluzione e così mi sembra che il mio modo di af

frontare la realtà sia meno angosciante. Mi sono chiesta perchè le donne che appoggiano questa legge e che appaiono così concrete, quelle che dicono: dobbiamo fare qualcosa per difendere le donne anche in questa società, poi difendendo la loro azione peccano di astrazione nel modo più completo. Nel senso che dicono, come diceva la donna dell'UDI: voi volete che le cose continuino uguali.

Mentre io penso che qui siano venuti fuori una serie di contenuti precisi, una serie di ipoteche in merito al rapporto con le istituzioni. Quello che non è venuto fuori è come mai le donne quando si mettono a legiferare in nome della loro difesa fanno una "Legge Reale".

Quando noi chiediamo alle donne dell'MLD di vedere veramente qual è il loro rapporto con questa legge, questa non è una domanda autocòscienziale, è la necessità di capire questo nodo. E questa risposta ce la possono dare solo queste donne se riescono a fare una riflessione su di sè e non più l'inchiesta ad altre donne.

(nel grande brusio finale si colgono pochi spezzoni di discorso)

* Io sono stata molto contenta di trovarci qua dopo tanto tempo.

* ... secondo me la cosa importante è di continuare a vederci. Qualsiasi cosa si faccia, discussioni, documenti. Però l'importante è vederci e confrontarci.

il documento della libreria delle donne di milano

«che abbiamo a vedere noi con il ruolo del legislatore?»

Lettera indirizzata al quotidiano «Il Manifesto» e, finora, non pubblicata.

Appena conosciuto il testo della proposta di iniziativa popolare sulla violenza sessuale per analizzarla e discuterla.

Alcune sue parti ci sono apparse buone, altre invece criticabili. Ci sembra buona, quella parte che *«milita i poteri di indagine e di decisione dell'autorità pubblica (giudici, poliziotti, medici) nel processo per stupro. Ma per la stessa ragione siamo contro l'articolo che introduce la procedura d'ufficio (art. 6), appunto perché dilata l'intervento dell'autorità pubblica. Tutti i motivi che vengono portati a favore di quell'articolo, non bastano a coprire il fatto che con la procedura d'ufficio si nega alla donna vittima di violenza la possibilità di decidere lei se vuole o non vuole cercare giustizia in un processo. Con la procedura d'ufficio la donna diventa obbligatoriamente il principale o l'unico testimone d'accusa contro gli autori della violenza». Deve quindi mettersi a disposizione di un tribunale che giudicherà su una materia che è il suo stesso corpo.*

Ci sono donne che non vogliono trovarsi in questa situazione. Le loro ragioni possono essere diverse, dalla paura di chi ha fatto violenza alla sfiducia nei tribunali. Tutte queste ragioni, secondo noi, vanno tenute presenti. Siamo perciò contrarie a

un procedimento legale automatico che cancellerebbe le ragioni delle donne, giuste o sbagliate che siano. E poi, chi giudica se sono giuste o sbagliate? Tra noi che ne abbiamo discusso sono venuti fuori atteggiamenti molto diversi non solo su quello che ciascuno farebbe dopo il caso disgraziato di una violenza, ma anche su come questo caso sarebbe vissuto. Tale diversità non fa meraviglia, perché sul proprio corpo e sulla propria sessualità non c'è tra le donne un sentimento uniforme.

La vecchia legge del codice Rocco prevedeva la querela di parte per permettere alla famiglia della vittima (cioè al padre o al marito) di valutare se il loro onore si accordava con un processo pubblico. Noi vogliamo la querela di parte per permettere alla donna di valutare se i suoi sentimenti e i suoi interessi si accordano con un processo pubblico.

Preferiamo che questa valutazione rimanga in ultima istanza individuale per due ragioni:

1) perché noi stesse desideriamo riservarci la possibilità di una valutazione individuale [...]

2) perché ci sembra importante che il movimento politico delle donne si confronti sempre nelle sue iniziative con quello delle donne, in concreto, sentono, desiderano, vogliono. Già è capitato che il movimento si sia mobilitato in difesa di donne che non potevano o non volevano sostenere fino in fondo la parte prevista da quella mobilitazione. Ci è stato detto che in futuro simili eccessi saranno evitati. Bene: il primo passo per evitarli consiste nel non prendersi gli strumenti legali che permettono di scavalcare la singola donna.

Su questo punto è venuta fuori un'altra questione. La nuova legge ammette la costituzione di parte civile del movimento. C'è un motivo che riconosciamo valido: in un processo per violenza la singola quasi sicuramente ha bisogno di avere accanto a sé altre donne. Ma chi saranno queste altre donne? I movimenti organizzati, oppure quelle con cui lei ha un qualche legame concreto? Per noi soltanto questa seconda eventualità è accettabile. Altrimenti capita che i gruppi organizzati diventino i rappresentanti ufficiali delle donne. [...]

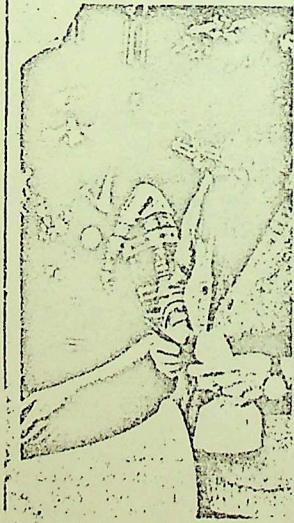
C'è questo problema della nostra incerta esistenza sociale. Le donne sopportano in silenzio fetiche e purtroppo anche violenze quotidiane. Vogliamo che non sia più così, o che almeno si cominci a parlarne, a protestare apertamente. E' giusto.

Ma in che modo? E' evidente che la denuncia penale non è l'unico modo; non si può neanche dire che sia il migliore. Ma con la legge che stabilisce la procedura d'ufficio, diventerebbe la strada obbligata per tutte. Quelle che non vogliono il processo, dovranno stare zitte o confidarsi in privato. Noi chiediamo che altre strade rimangano aperte, per la presa di coscienza come per la denuncia pubblica: fatta, per esempio, in un'assemblea sindacale, in un'assemblea di donne o usando la radio, i giornali ecc.

Per questi motivi non ci sentiamo di fare nostro il progetto di legge.

La critica che vorremmo fare non riguarda soltanto quel punto che abbiamo detto (denuncia d'ufficio, costituzione di parte civile del movimento organizzato); riguarda anche il fatto che delle donne si mettano a formulare leggi per regolare la violenza maschile e la sofferenza femminile. Regolare vuol dire anche registrare ufficialmente. Con questo mezzo si vorrebbe imporre alle istituzioni un certo rispetto per le donne e insieme aiutare queste ad affermare la propria esistenza sociale. Ma è un mezzo, questo fare leggi e suscitare speranza nelle leggi, che dà luogo a una strana confusione. Che cosa abbiamo a che vedere noi con il ruolo di legislatore? Che cosa lega noi a questo ruolo, alla sua logica, ai suoi interessi manifesti o nascosti?

Abbiamo visto in questi anni che la nostra marginalità, diventando autonoma dal mondo maschile, presa di coscienza e di parola, ed arricchendosi con rapporti più significativi tra donne, si è tradotta anche in forza sociale. Il cambiamento decisivo da realizzare riguarda il rapporto uomo/donna. La sostanza di questo rapporto sono fatti materiali e culturali che si radicano dove nessuna legge arriva. Un nuovo modo di fare politica è stato inventato dalle donne proprio per arrivare a quelle radici. Secondo noi è meglio andare avanti in questo senso anche sul problema della violenza sessuale. Bisogna che gli uomini smettano di considerare il corpo femminile come se fosse a loro disposizione. L'immagine della nostra disponibilità, pervade la società e noi stesse. L'abbiamo dentro. Noi vorremmo confrontarci su queste cose, realizzare dei cambiamenti di questa natura. Ma non vediamo in che modo, se va avanti un discorso in funzione del progetto di legge. Quelle che, come noi, non sono d'accordo, si trovano costrette al dissenso e all'opposizione.



Mi vogliono uccidere una, due, tre volte

«**M**i ha detto che non aveva avuto il coraggio di denunciare tutto pubblicamente. Le ho risposto che se l'avesse fatto forse la mia amica Rosaria sarebbe ancora viva e io non avrei avuto la vita distrutta».

Con la voce sicura, senza un attimo di esitazione, Donatella Colasanti, 21 anni, la ragazza che a 17, nell'ottobre '75, era salita in macchina con tre giovani, Andrea Ghira, Angelo Izzo e Giovanni Guido, per andare a ballare al Circeo ed era ritornata a Roma, dopo due giorni, il cranio fraccassato, sevizata, con accanto, nel baule, il corpo della sua amica Rosaria Lopez, 19 anni, chiuso in un sacco, racconta l'incontro con una giovane che era stata vittima prima di lei della violenza dei tre primolini.

L'incontro è solo uno dei molti episodi capitati a Donatella, in questi quattro anni (una industria di Roma non l'ha voluta assumere, mentre ha ricevuto continue offerte di soldi per ritirarsi dal processo). Magrissima («non ho mai voglia di mangiare»), alla vigilia del processo d'appello, fissato per mercoledì 14 novembre, Donatella ha accettato di parlare con *Panorama*. Le sue sono parole di non perdono, parole terribili, di una ragazza che non vuole dimenticare.

Domanda. Sei spaventata dal processo d'appello? Dal clamore, dalla sarabanda di tue foto che ritorneranno sui giornali?

Risposta. Assolutamente no. Anzi non aspetto altro.

D. Perché?

R. Loro hanno chiesto l'appello e io ci andrò; voglio esserci per sentire che cosa diranno, fino a che punto riusciranno ad arrivare. Al primo processo un loro avvocato ha avuto il coraggio di dire che era colpa di Rosaria, e io gli ho urlato il mio disprezzo. Adesso ci provino a rifare certi discorsi. No: sarò lì a vedere fino a che punto arrivano.

D. Alla famiglia Lopez hanno offerto soldi, anche recentemente, per ritirarsi dal processo. Anche tu hai avuto offerte del genere?

R. Sì, tante volte. Ma ho sempre rifiutato tutto; perché lo devono sapere: io non mi vendo. Come fanno a pensare che io possa vendermi dopo quello che ho passato?

D. Chi ti ha aiutato in questi anni?

R. E chi vuoi che mi abbia aiutato? Ho cercato di reagire, di superare da sola: sono le donne che si devono ribellare, sono loro che devono rifiutare la paura, loro che devono opporsi a processi così vergognosi. Ho visto Fiorella alla televisione in *Processo per stupro*, vor-

Donatella Colasanti: «Bisogna aprire gli occhi anche agli uomini»



rei conoscerla, lei ha tutto il mio rispetto.

D. Tu hai firmato la proposta di legge d'iniziativa popolare contro la violenza alle donne...

R. Sì, ma non è una notizia. Ho firmato come donna, non come Donatella Colasanti.

D. Cosa pensi delle donne che subiscono la violenza e non hanno coraggio di parlare?

R. Sbagliano. Bisogna denunciare queste cose: devi aprire gli occhi anche agli uomini, perché non è detto che siano tutti uguali. E poi la donna che tace si comporta da egoista...

D. In che senso?

R. Nel momento in cui si rinchioda in se stessa una donna si comporta da vigliacca, non pensa alle altre. Basta. Bisogna ribellarsi, combatterla questa violenza.

D. Ma tu perché non trovi la forza di dimenticare?

R. Dimenticare? Ma ti rendi conto che io sono stata lì per due giorni, che ci hanno trattate come stracci, che ci hanno ammazzate a poco a poco? Durante quei due giorni, uno di loro, Guido, è anche tornato a Roma a mangiare con sua sorella, poi s'è ripresentato al Circeo. E noi in ginocchio a supplicarli, a scongiurarli, a chiedere pietà. Ma loro niente. E poi vogliono ancora comprarmi e così mi ammazzano ancora una, due, tre volte. No, non posso dimenticare. No. Penso che Rosaria era giovane: aveva 19 anni. Penso che a me hanno tolto la voglia di essere giovane, di scherzare, di avere fiducia nella gente.

a cura di Chiara Berla

VIOLENZA CARNALE/SEGUE

cesso con l'aborto: aree di movimento hanno tentato di interrogarsi sugli aspetti sociali, culturali, affettivi della maternità, del diritto a nascere; ma altre aree si sono fatte sindacato delle donne cercando di strappare, in maniera un po' corporativa, il più possibile per loro».

A dividere il movimento sono anche le singole norme della proposta di legge sulla violenza. C'è chi vuole il processo solo su denuncia della violentata (è la posizione della Libreria delle donne e anche del Pci) ed è convinto che sia più importante tutelare la donna e non obbligarla contro la sua volontà a diventare un simbolo, ad andare in tribunale e magari a finire sui giornali. «Non si può negare alla vittima di violenza la possibilità di decidere se vuole o non vuole cercare giustizia in un processo», dicono alla Libreria delle donne.

Dalla parte di chi è per il processo d'ufficio si risponde sbandierando le statistiche: la querela di parte prevista dal codice Rocco è servita solo a garantire l'immunità agli stupratori (su 16 mila violenze carnali

all'anno, solo 1.260 processi).

Un episodio. Ma allora come difendersi dagli stupri, con quali strumenti, con quali codici? Mentre la suggestione del «farsi giustizia da sole» circola nelle periferie più estreme del movimento c'è chi azzarda un'altra possibile strada. «Dobbiamo riuscire a pensare nello stesso tempo alla tutela della nostra perso-

nalità e a un processo che, condanna dello stupratore a parte, sia un momento pubblico di denuncia, di smascheramento della cultura e della violenza sessista ma anche occasione di trasformazione per tutti coloro che vi sono coinvolti», propone Franca Fossati.

Sul problema se denunciare o meno alla giustizia gli autori della violenza alle donne pesa comunque l'episodio avvenuto lo scorso aprile alla Casa dello studente di Roma. Una ragazza minorata, Susanna, venne violentata e mentre gli autori del crimine fuggivano, per ore e ore centinaia di studenti rimasero a discutere se denunciarli o no.

«Risultato», avverte Tina Lagostena: «siccome non è stata presentata nessuna querela, nonostante decine di articoli sui giornali, tutto è rientrato nel silenzio». In tribunale finiranno solo i ragazzi che avevano avuto l'incarico dall'assemblea-tribunale di portare il verdetto d'espulsione dalla Casa agli studenti che avevano assistito alle violenze su Susanna senza intervenire.

Chiara Berla

ha collaborato Carmen Bertolazzi



VIOLENZA CARNALE/UNA LEGGE PER LE DONNE

Chi di stupro ferisce

Dei 16 mila casi di aggressioni sessuali in un anno, solo poco più di mille sono finiti in tribunale. Motivo: se la vittima non denuncia, la legge non può intervenire. E giusto? E sbagliato? Le donne sono divise.

Lo avevano detto esplicitamente a *Panorama*, lo scorso maggio, presentando la proposta di legge, la prima fatta direttamente da femministe sulla violenza sessuale: «Vogliamo suscitare un vespaio, far discutere». Non si può dire che le femministe del Movimento di liberazione della donna (Mld) non ci siano riuscite. I 25 articoli sulla violenza sessuale (non più reato contro «la morale pubblica e il buon costume», come stabilisce il codice Rocco, ma delitto «contro la persona», e una nuova serie di norme processuali che garantiscono di più la donna) stanno provocando un'ondata di reazioni a catena. Mentre il comitato promotore (il Collettivo femminista di Pompeo Magno, l'Udi, il *Quotidiano donna*, *Effe*, *Noi donne* e *Radio Lilit*) presentava alla Corte di cassazione la proposta di legge d'iniziativa popolare e mentre sui tavoli piovevano migliaia di firme, è cominciata la rincorsa dei partiti, preoccupati di essere scavalcati, e fra le femministe sono esplose nuove polemiche.

Raccolta di firme. Le prime a correre ai ripari sono state le commissioni femminili dei partiti. Il Pci ha presentato subito una nuova proposta contro la violenza. Maria Magnani Noya ha fatto altrettanto per il Psi, elaborando sette progetti per le don-

ne. Altre iniziative hanno annunciato democristiani, repubblicani e socialdemocratici.

Con le loro proposte i partiti non sono però riusciti a recuperare il terreno perso nei confronti dei movimenti femminili. Le militanti dell'Udi non sono infatti disposte a sconsigliare la proposta di legge di inizia-



Una manifestazione di donne contro lo stupro a Roma

"Panorama"

Raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare promossa dalle femministe

tiva popolare contro la violenza e dimostrano anzi di volersi sempre più affrancare da legami troppo stretti con Pci e Psi. Le ragazze della Fgci (la federazione giovanile comunista) nonostante il nuovo progetto del loro partito hanno cominciato con entusiasmo la raccolta di firme per quello femminista. Le militanti dell'Mld sono ormai in aperto contrasto con alcuni deputati radicali, come Franco De Cataldo, che ha definito la loro proposta di legge istigatrice «di processi sommari».

Molto più dilaniante, esteso e capace di evoluzioni finora imprevedibili è però il vespaio di polemiche sollevato dall'iniziativa sul fronte delle femministe.

A scendere per prime in campo contro l'iniziativa sulla violenza sono state le femministe milanesi della Libreria delle donne: hanno criticato aspramente la proposta, dicendosi costrette «o al dissenso o all'opposizione». Attorno a loro, a mano a mano, si è coagulato un fronte del «no» sostenuto dalla giornalista del *Manifesto* Lidia Campagnano e da altri collettivi milanesi come quello del Palazzo di giustizia.

La giustizia delle donne. Gli interrogativi che circolano di collettivo in collettivo non sono pochi. Deve il movimento tenere conto delle istituzioni e quindi intervenire, per esempio, con le leggi o nei tribunali per tentare di migliorarli, o non si deve neppure sporcare le mani? In altre parole, ha senso formulare leggi per regolare la violenza maschile e la sofferenza femminile, oppure la strada deve essere quella lunga e faticosa di tentare di cambiare alla radice il rapporto uomo-donna?

C'è insomma chi rifiuta ogni rapporto con le istituzioni e chi pensa che sia meglio entrare nella stanza del potere maschile per combatterlo e cambiarlo. «Perché è molto bello rifiutare il concetto d'istituzione», ha spiegato Daniela Gara dell'Mld, «ma siccome sono le istituzioni che attraverso una legge ci stuprano in tribunale ci è sembrato giusto sporcarci le mani».

In realtà le crepe che si stanno aprendo sul problema della violenza sono di vecchia data. Secondo Mariella Gramaglia, che si autodefinisce «una giornalista che ha a lungo lavorato nel movimento», un rapporto con le istituzioni c'è sempre stato: «Dal '70 in poi tutte le grandi conquiste delle donne, dal divorzio all'aborto, sono state l'amplificazione, la lunga onda istituzionale delle lotte del movimento».

Secondo Mariella Gramaglia, il discorso cambia quando il movimento di massa si trova a fare leggi in prima persona. «Guardiamo cosa è suc-

>>>

inchiesta

CONCLUDIAMO
LA NOSTRA
INCHIESTA
SULLA
GRAN BRETAGNA /
UN PAESE
PASSATO
DALLO STATO
ASSISTENZIALE
AL CAPITALE
CON LA VOCE
DURA

(dal nostro inviato)

«Release» è sicuramente il gruppo inglese che ha accumulato la maggior esperienza nel campo dell'assistenza ai tossicodipendenti. La sua attività si dispiega anche in molti altri settori dalla consulenza alle donne, soprattutto (abortion adiosoy service) straniere, che vengono a Londra per abortire, avvalendosi dei servizi gratuiti del servizio sanitario nazionale, dell'assistenza legale e non ai detenuti ed agli occupanti di case, ad una vasta attività di controinformazione, soprattutto nella realtà del mondo giovanile.

«Release» nasce nel 1967 a West London come gruppo spontaneo per offrire assistenza legale ai giovani della comunità antiliana, perseguitati dalla polizia, ufficialmente per l'uso della marijuana, in realtà a scopo intimidatorio. Con l'aumento della diffusione delle droghe pesanti nel mondo giovanile, Release inizia una attività di controinformazione e di consulenza legale e medica che si dispiega su tutto il territorio del paese. Grazie ad una rete di contatti con medici, avvocati, centri sociali e gruppi spontanei a cui indirizza le persone che si rivolgono ad esso per aiuto e consulenza. Oggi il collettivo che svolge questa attività è composto da circa 15 persone a tempo pieno e spende un tempo del loro lavoro si svolge per telefono, ricevono chiamate da tutta la Gran Bretagna e funzionano un po' come centro di coordinamento — e di smistamento — tra i diversi gruppi e centri locali. A partire dal 1973 pur rimanendo una associazione privata e indipendente, «Release» ha cominciato a ricevere un congruo finanziamento (oggi, circa 40 mila sterline all'anno) da parte dello Stato. Contribuiscono al suo finanziamento anche altre associazioni di carattere privato e filantropico.

Ho incontrato Roger Lewis, che di «Release» è stato uno dei fondatori e che vi ha lavorato con continuità in tutti questi anni, in una casa all'estrema periferia sud di Londra, dove da qualche mese si è ritirato per scrivere un libro sulla sua esperienza con i tossicodipendenti.



Eroina in Inghilterra:

chi la usa, quanti la usano, cosa fa lo stato

Un'intervista a Roger Lewis, del gruppo «Release» di assistenza ai tossicodipendenti sul sistema inglese per l'eroina. Somministrata gratuitamente in cliniche specializzate, mercato nero limitato, un rapporto di fiducia tra medico e tossicodipendente

ti, che uscirà in Inghilterra l'anno prossimo. Il nostro colloquio parte dalla proposta del ministro Attisimo di adottare un sistema di distribuzione gratuita dell'eroina ai tossicodipendenti, analogo a quello inglese.

Qual'è la realtà del sistema inglese, e come funziona?

Un sistema inglese vero e proprio non esiste. L'eroina, come altre sostanze considerate droghe, non è mai stata tolta dalla farmacia inglese, anche se a partire dagli anni 20 è stata proibita la vendita di tutti i derivati dell'oppio senza ricetta medica. Nel 1968 è stato istituito il servizio sanitario nazionale e tutte le forme di assistenza medica, compresa l'eventuale somministrazione di derivati dell'oppio, sono diventate gratuite. Fino alla fine degli anni '50 le persone che facevano uso di eroina, magari ricorrendo anche a regolari prescrizioni mediche, erano molto poche: distribuite tra le classi alte e le persone di mezza età. L'aumento del consumo, soprattutto tra i giovani, è cominciato negli anni '60, ma gran parte dell'allarme suscitato in quegli anni e dopo, nell'opinione pubblica inglese non è commisurato alle reali dimensioni del fenomeno, quanto alle notizie provenienti dagli Stati Uniti, dove il consumo aveva effettivamente raggiunto dimensioni di massa. In questo rapporto fiduciario e privato tra il medico e il tossicodipendente, si sono indubbiamente verificati degli abusi, ed ha cominciato a crearsi un mercato «grigio», non ufficiale, alimentato dalle persone che rivendevano eroina ottenuta mediante regolari prescrizioni mediche.

E' indubbio che per molti anni esso ha contribuito ad impedire la nascita di un mercato nero, cioè alimentato dalle impor-

tazioni clandestine che di fatto ha cominciato ad avere una certa consistenza solo dopo il 1973.

Per evitare gli abusi e per l'allarme suscitato tra l'opinione pubblica da un rapporto governativo, nel '68 vengono fondate alcune cliniche abilitate alla prescrizione di qualsiasi sostanza stupefacente. Al di fuori dei medici che lavoravano in queste cliniche, dal '68 in poi la prescrizione di eroina e metadone è stata proibita. In queste cliniche lavora una équipe, formata da un medico, uno psicologo ed alcuni assistenti sociali, ed è a loro che si rivolgono anche i gruppi spontanei che sono stati immessi in queste cliniche avevano una esperienza in proposito e per alcuni anni il «sistema» ha continuato a funzionare in modo abbastanza discrezionale e irregolare. Ci sono state delle pressioni governative per trasformare questi medici in veri e propri controllori dei tossicodipendenti, ma c'è stato un netto rifiuto dei medici di assumersi questo ruolo. Oggi vigeva una specie di autoregolamentazione interna. L'eroina o il metadone, ma anche qualsiasi altra sostanza stupefacente, compresa la cocaina, non vengono distribuite né somministrate direttamente in queste cliniche; vengono date delle prescrizioni, con le quali si va a ritirare la dose in alcune farmacie specializzate.

A Londra, un tempo, queste farmacie erano tutte concentrate nella zona di Piccadilly, per cui nella stessa zona si era venuto a costituire il mercato «grigio». Adesso sono decemtrate in tutti i quartieri. Si viene registrati come tossicodipendenti da una determinata sostanza solo quando si è dimostrato che se ne è fatto uso per almeno due anni. Il trattamento può essere «a scalare» o «a mantenimento», ma in ogni caso si deve sottostare a periodici controlli. Il numero delle persone

registrate come tossicodipendenti è basso: nel '78 in tutto il Regno Unito erano circa 4.000. Fra questi il numero di coloro che ricevono un trattamento a sola eroina, oppure misto (metadone ed eroina) è infimo; alla fine del '77, su circa 2.000 registrati a Londra, solo il 7 per cento riceveva un trattamento misto, e solo il 4 per cento, cioè 79 persone in tutto, un trattamento a sola eroina.

Qual'è allora la diffusione reale dell'eroina al di fuori delle persone ufficialmente registrate come tossicodipendenti?

Le stime sono infinitamente più basse di quelle fatte per l'Italia o per qualsiasi altro paese occidentale. Si calcola che in tutto il Regno Unito i consumatori abituali di eroina (cioè quelli che l'assumono una o due volte la settimana) non siano più di 15-20 mila; e che coloro che sono effettivamente dipendenti (una o più volte al giorno) siano non più di 8-10 mila. Secondo il governo inglese l'età media dei tossicodipendenti sta salendo: ma persone che si rivolgono alle cliniche, e che vengono guardati con una certa diffidenza dai più giovani. Il consumo è prevalentemente diffuso tra le classi alte e medie, e nel mondo dello spettacolo, mentre tra i giovani proletari prevalgono altri tipi di droghe, soprattutto anfetamine, nonostante che anche qui il consumo di eroina sia molto più diffuso di 10 anni fa.

Roger insiste molto sul fatto che il problema del consumo di droghe, di qualsiasi genere, è un fatto culturale. Pur essendo indubbiamente migliore di altri, come quelli che qui vengono definiti «L'americani ap-proach» (lavoro duro, disciplina, capelli rapati a zero, ecc., che alcune associazioni hanno

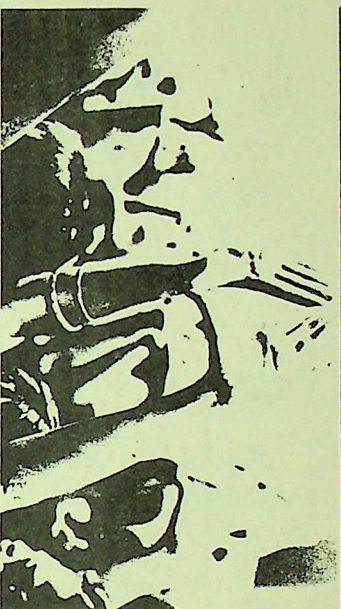


cerato di introdurre anche in Inghilterra, senza molto successo, il «sistema inglese» non è certo il principale fattore della minore diffusione dell'eroina rispetto ad altri paesi occidentali. L'eroina di per sé non fa danno (certo molto meno dell'alcool); il problema della dipendenza è facilmente superabile sia dal punto di vista fisico che psicologico. In presenza di alternative culturali e di vita, se ne può entrare e uscire senza danni o eccessivi problemi, purché il fatto di uscire sia una decisione liberamente presa e non si cerchi di impedirla. Con i più giovani il problema è maggiore, perché pesa molto di più, la mancanza di alternative di vita, la mancanza di case, di posti di lavoro, ecc.

Non si tratta di imporre ai tossicodipendenti una «guarigione» forzata, ma nemmeno di limitarsi a garantir loro la possibilità di protrarre indefinitamente la propria dipendenza. Il problema è quello di offrire degli orientamenti culturali, la possibilità di una vita associativa, possibilmente anche una casa e un lavoro, e comunque un punto di riferimento su cui poter contare, in modo che l'eroina cessi di essere il centro di tutta una esistenza e si sviluppi nei suoi confronti un atteggiamento privo di demonizzazioni, analogo a quello che si ha oggi verso molte altre «droghe». E' questa l'attività in cui sono impegnate alcune delle comunità che lavorano a stretto contatto con «Release».

(fine)

Guido Viale



Il Circeo 4 anni dopo

Quattro anni dal Circeo: sembra una vita per chi ha vissuto con intensità le trasformazioni che sono avvenute. Perfino le parole, il linguaggio a noi più familiare, quello della sinistra e in particolare di quella extraparlamentare di cui facevamo parte, ci sembrano, a rileggerli, estranei e lontani. Non abbiamo voluto andare a chiedere che cosa sono stati questi quattro anni per Donatella o per i familiari di Rosaria, perché ci sarebbe sembrato ancora una volta di impadronirci di una storia che appartiene soprattutto a loro. Abbiamo voluto in questa pagina ricostruire la storia di quei giorni con i nostri occhi di oggi. Coscienti che il delitto del Circeo, con tutti i suoi significati non ancora spiegati, ha rappresentato un momento di stravolgimento e di rottura violenta per migliaia di donne. E che su quel processo a Latina, è maturato il movimento delle donne. Capire fino in fondo l'origine della violenza assurda di questi uomini, ricchi e proietti, ma, e oramai l'abbiamo capito, non diversi nell'atteggiamento verso chi considerano più debole, anche se diverse sono le forme, da altri di ben diversa collocazione sociale, è forse una ricerca appena cominciata. La risposta dello slogan, anche se «femminista», sembra a molte donne oggi inadeguata tanto come sembrò inadeguata e perfino grottesca la risposta marxista allora a tante femministe. Ci sembra che ricondurre l'insegnamento e gli interrogativi che ci ha fatto nascere quell'avvenimento e quel processo a una semplice questione di leggi che meglio ci tutelino dall'arbitrio dei tribunali in materia di violenza sessuale sia riduttivo.

Una legislazione diversa potrà, forse, preservarci da interrogatori offensivi nelle aule dei tribunali, dall'insulto a giudici ed avvocati; darà forse anche il coraggio a più donne di denunciare, ma a violenza avvenuta. Ma non sarà sufficiente a preservarci da un secondo Circeo. La possibilità delle donne di distruggere questa concezione della vita e dei rapporti, la cultura dell'oppressione che fanno propria, anche gli oppressi, necessita di una lotta che vada più al fondo. Non perché consideriamo sbagliato utilizzare l'occasione del processo di appello contro Izzo e Guida, mentre Ghira continua la sua luttuosa presunibilmente dorata, per risollevarsi e propagandare le iniziative politiche e giuridiche contro la violenza sessuale. Ma perché ci sembra troppo poco. Perché in questo processo verrà più o meno riconfermata la pena dell'ergastolo per tre persone. E il fatto, per quanto odiosi e mostruosi consideriamo i condannati, meriterebbero di essere considerato in sé. Senza appendici «politiche», anche se questa volta la politica è quella delle donne.

La corte d'Assise di Latina, dopo 7 ore di camera di consiglio, la sera del 30 luglio, condannò Angelo Izzo, Gianni Guida e Andrea Ghira (quest'ultimo latitante) all'ergastolo.

Erano stati gli autori di una delle più atroci storie di violenza e di uno degli assassinii più efferati che si ricordino.

Sono passati ormai 4 anni da quando la notte del 30 settembre '75 per caso fu trovata nel cofano di una 127, Donatella Colasanti con addosso i segni tremanti delle sevizie subite, abbracciata al corpo martoriato dell'amica morta, Rosaria Lopez.

Erano andate al Circeo il pomeriggio di lunedì 29 con due ragazzi conosciuti pochi giorni prima; nella villa di uno dei due. Appena chiusa la porta della casa comincia per Donatella e Rosaria una sequela pazzesca e allucinante di torture. Sono tenute prigioniere sotto la minaccia della morte. Sopraggiunge un loro amico, Ghira, che spacca per un pericoloso esponente del clan dei marsigliesi.

Sono due giorni e due notti da incubo. Vengono picchiate ripetutamente, inferiscono con spranghe e cacciaviti. Violentate. Vengono rinchiusi in uno sgabuzzino dove sono costruite le passarelle la notte, nude, senza cibo né acqua.

Alla fine del secondo giorno decidono di ucciderle perché non possano raccontare quello che hanno subito in quei due giorni. Iniziano con Rosaria, che viene portata al secondo piano della villa. Donatella sente per ore le sue grida, e sa che anche a lei hanno destinato lo stesso trattamento.

Poi non sentirà più nulla: Rosaria ormai allo stremo della resistenza fisica muore per anegamento dopo che le tengono ripetutamente la testa sott'acqua.

Donatella, con lesioni in tutto il corpo, terrorizzata, si riesce a salvare fingendosi morta.

Martedì sera le ripoteranno a Roma avvolte in sacchi di celofane, per disfarsene. Alle 2 di notte un uomo sentirà dal cofano di una 127 posteggiata

vicino alla sua casa flebili lamenti di donna.

L'età dei tre assassini è di 19, 20 e 22 anni. Insieme a loro sono condannati per complicità altri tre ragazzi: Gianluca Sonmano, Giampiero Parboni Arquati e Maurizio Maggì. Proverranno dallo stesso liceo, il S. Leone Magno, scuola privata di preti nel quartiere Triste, frequentano gli stessi bar, sono compagni di bravate. «Sono giovani esuberanti» con un trascorso vivace: Izzo era stato già condannato nel dicembre del '74 a 2 anni di carcere insieme a Giampiero Parboni Arquati per lo stupro di una ragazza di 16 anni in una villa di Monteporio. Ne era uscito 5 mesi dopo. Poi altre condanne, per aggressioni, rapine, furti, spaccio di droga. Andrea Ghira è l'ideologo del gruppo: «L'umanità si divide in tre grandi categorie: i dominanti, i poveri cristi, i pidocchiosi». Le donne vengono dopo.

Siamo andate a rivedere i giornali di quei giorni, i commenti, nel tentativo di ricostruire il possibile. E come allora, rileggendo i particolari, quella crudeltà senza senso, quella violenza gratuita, ancora oggi non riesce a trovare una spiegazione unica ed esauriente. Sensazioni contraddittorie sfogliando le pagine in archivio: orrore per un fatto ormai dimenticato che la cronaca costringe a ricordare, ma quasi una sorta di curiosità morbosa nel ricostruire i particolari, con il disgusto per il compiacimento con cui vengono raccontati.

Gli assassini provengono tutti dalla cosiddetta «Roma bene», parolini, figli della borghesia ricca della capitale, fascisti, picchiatori, spacciatori di droghe pesanti, con un passato di condanne mai scontate, complice una magistratura «paterna» e accondiscendente.

Per la sinistra la spiegazione fu senza contraddizioni, la quadratura del cerchio: è la chiara espressione ideologica della classe dominante, con una contrapposizione manichea e fideistica con la cultura proletaria.

L'Unità di quei giorni, ma anche la stampa della sinistra rivoluzionaria, scrisse che la violenza sulle donne era la quintessenza della putrefazione del capitale. La risposta quindi non poteva che essere l'antifascismo, militante per i gruppi, delegato alle istituzioni per il PCI.

«Non è un caso che la rappresentazione della violenza, il sadismo, la sopraffazione della donna, tengano il campo dell'ideologia borghese, dalle sue più grossolane manifestazioni reazionarie alle sue espressioni più raffinate» (da LC di domenica 5 ottobre '75).

Parolini che quello stesso anno, solo qualche mese dopo, sarebbe morto come in un finale ben riuscito di uno dei suoi libri, tentava di dire altro. Le cose sono più complicate. La cultura subalterna è stata distrutta, i sottoproletari, i ragazzi di vita delle grandi concentrazioni urbane, delle periferie desolate, esprimono la stessa cultura della sopraffazione, rovesciata, ma altrettanto violenta. Ma anche a lui sfuggiva la contraddizione tra uomo e donna, che travalica le classi, e che non poteva essere spiegata con gli strumenti di analisi usati sino ad allora.

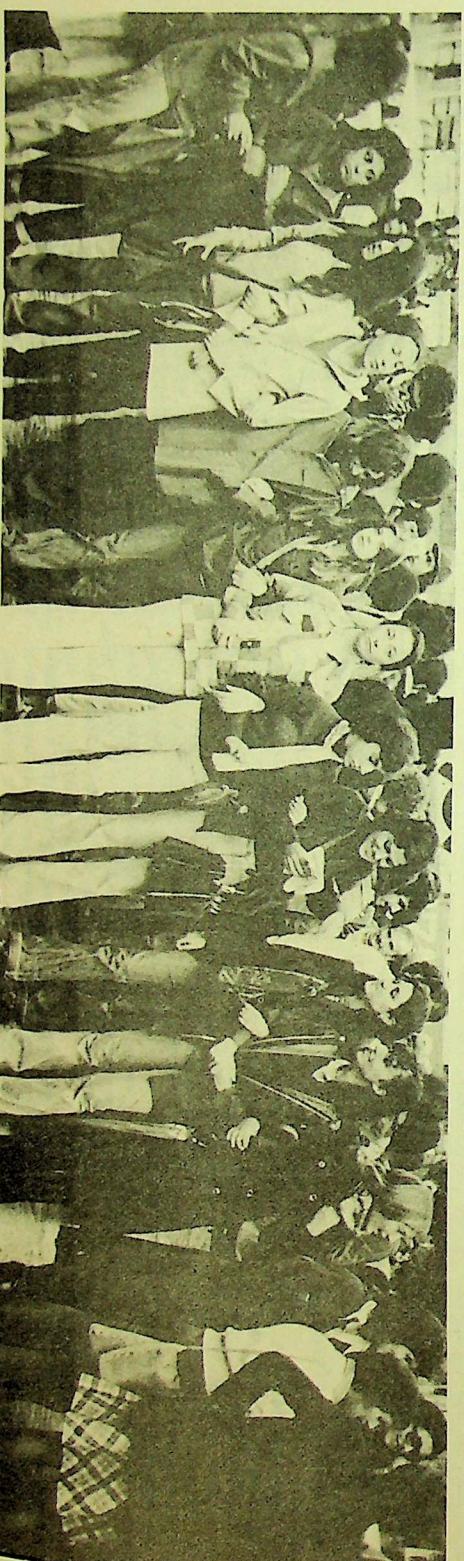
I giornali oscillarono tra una comprensione paternalistica delle vittime (le povere ragazze di borgata) e l'insulto aperto.

Sui Messaggero e sul Tempo titoli e sommari incredibili: «Tutte le sere a casa alle 20 e 30. La ragazza ferita vive in una famiglia serena: fino ad un mese fa si era comportata come una figlia normale». Ed ancora: «Era una ragazza normale — dicono i parenti e gli amici della ragazza uccisa — ma da qualche tempo era cambiata».

«Due ragazze di periferia con la voglia di uscire».

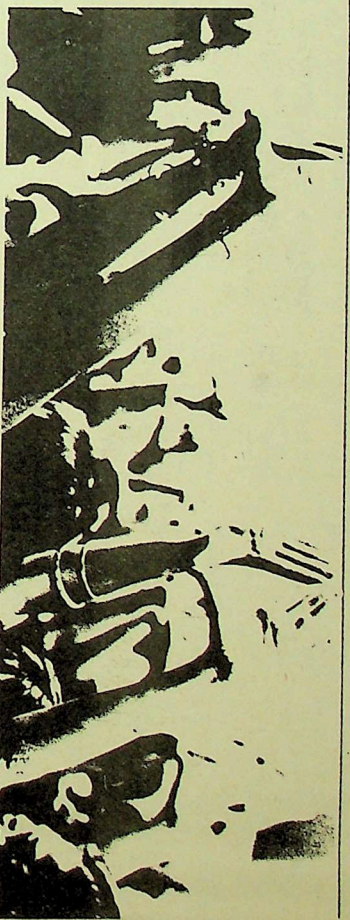
«Perché si accetta da sconosciuti una gita fuori Roma».

Sul «Corriere» Nascimbeni scrive un lungo fondo dal titolo: «Una ragazza e la sua libertà». «...La morale ha fatto un salto. I giovani vogliono essere liberi di disporre del proprio corpo anche per negarlo».



Roma - 11 ottobre 1975, manifestazione mista ai Parioli indetta dai gruppi della sinistra rivoluzionaria

Il 29 e 30 settembre del '75 due ragazze sono tenute prigioniere e seviziate ripetutamente in una villa al Circeo da alcuni giovani della Roma bene. Solo Donatella riesce a sopravvivere fingendosi morta. Martedì a Roma comincia il processo d'appello contro gli assassini di Rosaria Lopez, condannati all'ergastolo in primo grado. In queste pagine una ricostruzione di quei giorni, i commenti della stampa, le iniziative del movimento e una testimonianza di una donna del collettivo romano di Pompeo Magno che partecipò ogni giorno al processo di Latina.



...Sono innocenti? Due giovani che fanno l'autostop e accettano un invito in una casa appartata?». La domanda è perseguitata?», dice l'autore — perché l'innocenza non esiste più ed è solo utopia. La ragazza non fu uccisa perché difendeva la sua verità, ma la libertà a decidere sul suo corpo ».

Il Giornale di Montanelli in una cronaca dei primi giorni riesce a non nominare mai la parola « fascisti ». « L'orgia, la droga, l'aggressione e l'assassinio sono un esempio eloquente di una generazione descolarizzata », frutto di una società « permissiva ». « La libertà più diffusa oggi, a sinistra come a destra, è la libertà di sopraffazione ».

Ma perfino una donna, Maria Calderoni sull'Unità di venerdì 3 ottobre, si lascia prendere la mano: « ...Le domande moltiplicate fanno fatica a venire a galla. Perché allora quella leggerezza, quell'imprudenza improvvisa, un pomeriggio di lunedì che sem-

bra distruggere in un attimo questo ritratto di ragazza sagacia? Di quale abbaglio è stata vittima? Quale verità è ancora da cercare? ».

L'Espresso taglia corto e, per carità, solo per amore di informazione, non esita a pubblicare le foto con i corpi di Rosaria e Donatella, a colori, ed in copertina.

L'11 ottobre del '75, su sollecitazione del gruppo dirigente di Lotta Continua, a partire dal dibattito che sulle pagine del giornale si era avviato, si indice una manifestazione ai Parioli a cui aderisce tutta la sinistra rivoluzionaria. « Un corteo militante che porti nel covo degli squadristi assassini e dei loro ben noti protettori la voce della giustizia e della morale proletaria ». La polizia fa vietare all'ultimo momento. E' una manifestazione « militante », con molta tensione. E' una manifestazione mista, sarà una delle ultime, di lì a due mesi il corteo per l'abor-

to del 6 dicembre '75, avrebbe aperto contraddizioni irreversibili.

L'ultimo tentativo, forse, di gestire « da partito » la contraddizione tra i sessi. Partecipano 4 mila persone. Tutta la gestione è di tipo « antifascista »: è la manifestazione dura, prova di forza.

E' ad ogni modo la prima volta che si considera « politico » un delitto di questo genere.

« Siamo qui per dire chi deve comandare nei luoghi di lavoro, nella lotta per il diritto alla vita, ma anche nella lotta per le idee giuste. Per Rosaria Lopez, per tutte le ragazze e le donne proletarie ».

Molte compagnie andranno via per il disagio di quel tipo di gestione, ma molte altre resteranno. Uno striscione viola, in cui si parla di « violenza maschile » senza altri attributi, non viene fatto aprire. Il PCI polemizzerà con la manifestazione. « E' profondamente sbagliata — scriverà in un corsivo — cieca

politicamente ed offensiva delle tradizioni popolari e democratiche della capitale. Non esistono quartieri tutti fascisti ».

Il 30 giugno dell'anno successivo, siamo nel '76, inizia a Latina il processo. Pochi giorni prima una ragazza di 16 anni, Cristina Simeoni, di Legnano (Vercina) denuncia di essere stata violentata. Il processo di Latina che vede per la prima volta la presenza in tribunale del movimento femminista, darà la possibilità e la forza a molte altre donne di denunciare le violenze.

I difensori degli assassini del Circeo sono Rocco Mangia (lo stesso che difende il ragazzo che ha ucciso Pasolini) e Giorgio Zeppieri per Angelo Izzo. Luciano Revel, Giulio Gradilioni e Pisapia per Gianni Guida. Ghisla latitante non ha difensore. Il collegio di parte civile è composto da: Nancini, Pisani, Maria Causarano, Guido Calvi e Nino Marazzita per la famiglia di Rosaria, Tarstano e Tarascorn per

Quando eravamo divise tra separatiste e marxiste...

ci. Ma eravamo là: come da sempre le donne hanno fatto, quando succede qualcosa di brutto, come ai funerali: c'era tutto. Ricordo dietro la balaustra Donatella, sua madre, la piccola sorella di Rosaria, sua zia. E poi la barriera dei giornalisti, dismolti, in particolare quelli di sinistra, immacolati, il delitto era fascista, loro non c'entravano, e quindi ridacchiavano tra loro, preoccupati solo di fare notizie clamorose. Senza dircelo o organizzarlo c'eravamo conquistate uno spazio dentro l'aula, uno spazio separato, dove venivano tutte le donne che seguivano il processo. All'inizio le donne di Latina non c'erano; poi cominciarono ad arrivare e a sedersi con noi.

Dietro di noi si mettevano gli anziani che si sentivano protetti da noi. Poi i maschi: erano terribili gli atteggiamenti che assumevano nei nostri confronti, i compagni che esorcizzavano tutto con le solite battute, con l'irritazione, con l'antifascismo. Mai un momento di autocoscienza da parte loro. Sai quante coppie sono andate in crisi proprio in quei giorni... ».

« Donatella noi non la conoscevo prima, e lei è sempre stata ferma e sola, anche se circondata da amici, dagli avvocati del PCI che la difendevano. Ricordo quella volta che l'avvocato Zeppieri (il famigerato che tutte abbiamo conosciuto nel filmato « Processo per stupro », ndr) illustrava la sua critica test sulla libertà della donna che prende il pene maschile nella sua bocca, sostenen-

do che per Rosaria era stato un onore. Donatella si alzò urlando: la state uccidendo un'altra volta. E noi tutte urlammo. La ricordo anche il giorno del sopraluogo alla villa del Circeo. Quelle tre o quattro di noi che ci andammo stavamo sedute là sotto la siepe in silenzio. Un giornalista chiede a Donatella: « Ma quelle ti sono sempre addosso... » e lei fece due passi verso di noi, senza parlare. Come dire che lei non voleva essere interpretata da noi, ma non respingeva il fatto che ci fossimo. Tieni conto che la maggior parte di noi era la prima volta che assistevamo a un processo, e un processo di quel tipo... In-

pariamo molte cose; io imparai molto dalla faccia di Donatella, dai suoi sguardi. Noi là tutte insieme, senza averlo deciso prima, esprimevamo dei valori in positivo contro il muro indecente dei maschi, contro il balletto del tribunale. I maschi: la nostra dannazione pedagogica, sempre noi ad insegnare come le vecchie madri di una volta che schiaffeggiavano i figli anche se avevano cinquant'anni, coscienti dei valori che come donne portavano dentro di sé. Ricordo un episodio: l'avvocato Tarstano (difensore di Donatella) ogni volta che le passava vicino le dava un buffetto paterno, o una carezza. Ogni volta, A un certo punto una di noi lo chiamò, lui si chinò sulla balaustra e lei gli dà un buffetto sulla guancia. Lui ha copio subito e ha gridato: ma chi credete di essere, le depositarie della verità assoluta? ».

Rina, le domando, allora eravamo tutte d'accordo a chiedere l'ergastolo per gli assassini. Ma non è assurdo che proprio noi donne accettiamo una logica come quella carceraria che è antilegisla a qualsiasi ipotesi di trasformazione?

« Ero sicura che mi facevi questa domanda. Sei di origine cattolica vero? Non ti sei mai chiesta perché sulla croce ci va un uomo? Perché è un uomo che trionfa alla vendetta? Le donne, anche nell'800, hanno sempre seguito due strade parallele rispetto alle leggi e allo stato. Da una parte lottare per eliminare ciò che schiaccia i deboli e gli oppressi e dall'altra richiedere norme e strumenti per controllare e diminuire il potere degli oppressori. Le donne non legiferano, ma cercano di sgrammaticare la ingiustizia dello stato. Quando c'è un prepotente chiamiamo la guardia: che un maschio controlli l'altro maschio; che scoppino le chiediamo allo stato di applicare le sue leggi fino in fondo. Così forse si troverà di fronte alle sue contraddizioni. Perché un discorso contro l'ergastolo viene fuori intorno al processo del Circeo, e non rispetto a un altro caso? Non ha diritto uno stato che punisce l'obbedienza di coscienza, che fa le guerre, che fa sparire e uccidere la sua polizia, di essere elemento con cui ha ucciso Rosaria. Non ne ha diritto una sinistra che accetta la logica dei blocchi. Questi del Circeo, grazie ai permessi dello stato erano già stupratori. Le donne hanno bisogno

di fermarli, di difendersi. Ma se chiediamo questo rigore allo stato, dobbiamo praticare lo stesso rigore intorno a noi ». Ma io, non parlo delle argomentazioni della sinistra contro l'ergastolo. Sono io, come donna, che in questi anni, nei processi per stupro, ho esercitato un potere, mi sono assunta delle responsabilità di condannare, di chiedere anni di carcere, mi sono costituita parte civile. Non ho solo chiesto allo stato di fare il suo dovere, ma sono entrata, con la forza del movimento, nel gioco... « Secondo me è demagogico dire che non ci interessa la punizione. Io voglio vedere la punizione. Non la morte dell'assassino, ma la sua punizione rigorosa. Credo che finché c'è vita c'è speranza, e che il carcere possa anche essere per lui un'occasione di trasformazione. Il perdono posso darlo come singola persona, ma non può pendere lo stato. Noi donne abbiamo storicamente il problema dell'autodifesa. Io voglio disinnescare la paura fisica che le donne hanno del maschio: non posso aspettare i lunghi tempi della libertà delle donne di Milano. Non accetto discorsi sulla violenza dell'ergastolo a partire dalla violenza su una donna. Perché non lo si fa su Marzotto allora? E poi la punizione non l'hanno inventata le donne, verso i figli? Pur essendo storicamente miti e piezose. Certo che il rapporto punitivo rege solo se c'è una coerenza etica: lo stato deve far esplodere in questo senso le sue contraddizioni... Insomma io, almeno per ora, accetto la superiorità dell'ergastolo statale per la sua esemplarità, che insegna che una vita umana è preziosa e non la si può comprare ».

(a cura di Franca Fossati)

dibattito donne

Man mano che si allarga la discussione sulla legge elaborata dall'MLD, emergono numerose critiche. Ci sono critiche che riguardano singoli punti della legge. Altre riguardano la legge nel suo complesso: si tratta di una legge repressiva che aumenta il controllo pubblico sui comportamenti individuali.

Ci sono infine critiche sul fatto stesso che adesso delle donne si mettano a scrivere leggi per regolare la vita di tutte le altre.

Secondo noi questi tre livelli di critica devono restare tra loro collegati se vogliamo che la discussione provocata dall'iniziativa MLD-UDI non ci ricada addosso negativamente.

Prendiamo, per esempio, il punto controverso di questo progetto di legge, che è la procedura d'ufficio.

Le ragioni concrete per cui tante si dicono contrarie a questo punto della legge, sono di un genere che non ha soluzione giuridica perché investe direttamente o indirettamente tutto il rapporto delle donne con questo ordine sociale.

«Io — parla una delle due che scriviamo queste cose — se c'è un fatto che mi pesa sono gli orari. Il rispetto ma più il rispetto e più pesano. Per me vivere seguendo degli orari è tutta vita che perdo. Lavorar mi piace anche, basta che non ci siano orari da rispettare. Lo stupro sarebbe un avvenimento senza orario, quando capita capita. Non voglio certo dire che solo per questo la prenderei bene, ma è sicuro che se caplassi, mai e poi mai risponderei con un meccanismo burocratico come denuncia-interrogatorio-processo-sentenza, che è tutto fatto di orari».

Ragionare così è una assurdità? No, qui si esprime a modo suo quella estraneità rispetto alle norme sociali che è parecchio diffusa tra le donne anche quando esteriormente si sottomettono. La cosa non fa meraviglia se si pensa alla produzione materiale: neanche questa può conformarsi interamente alle regole che valgono per le altre forme di produzione. Non è ancora nato il padrone che possa tagliare i tempi quando si tratta di fare e allevare bambini.

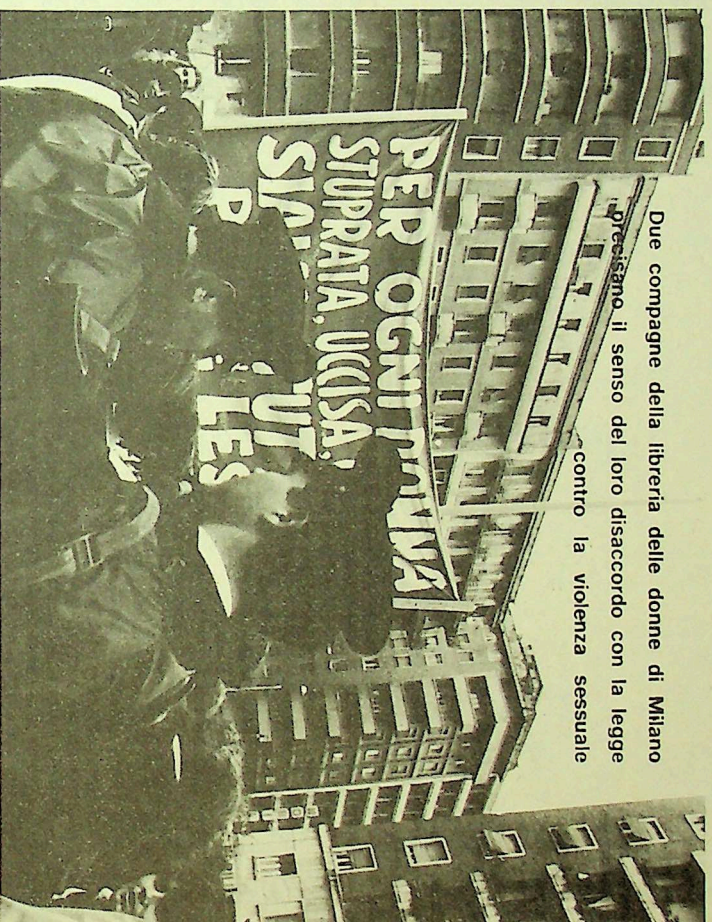
Socialmente irregolare la donna che non denuncia

Una legge proposta da donne e propagandata come se fosse di tutte, si capisce che è fatta apposta per cancellare lo scarto tra le donne e le regole sociali. Ma proprio questo scarto, che è rintracciabile sia tra le emancipate sia tra le anonime e marginali, è l'orizzonte della nostra sopravvivenza. Molte non accettano la fatica che ogni emancipazione comporta e si accontentano di spazi modesti.

Altre, pur trovandosi ai margini della legalità, insistenti per la società ufficiale, non arrivano ad essere «criminali» nel senso di scontrare frontalmente l'ordine costituito. La legge come pure la sua trasgressione costringono ad una identità coerente, ad ingabbiarsi in un io razionale da cui è rimosso tutto ciò che risulta superfluo alla definizione sociale.

La nostra esistenza si riduce

Nella foto. Roma: la manifestazione delle donne a piazzale Clodio mercoledì mattina all'apertura del processo d'Appello per gli autori del delitto del Circeo



Due compagne della libreria delle donne di Milano precisano il senso del loro disaccordo con la legge contro la violenza sessuale

Stupro senza orario

Una legge per adeguare le donne alle regole sociali o una "parità" che danneggi la più deboli socialmente? Quali contraddizioni nasconde l'unanimità femminista intorno a questa legge?

ad una imitazione se deve passare attraverso regole e norme che tagliano via pezzi del nostro modo di essere.

Con questa legge e proprio con l'articolo della procedura d'ufficio si dice che non solo lo stupro è una irregolarità sociale, ma che è socialmente irregolare anche la donna che non lo denuncia all'autorità pubblica. Così dalla parziale estraneità delle donne rispetto a questo ordine sociale si passerebbe alla loro integrazione: come gli uomini, anche le donne si dividerebbero tra le brave cittadine che collaborano attivamente, e le irregolari, quelle che non sono capaci o non hanno nessuna voglia di collaborare.

In altre parole, si vuole combattere l'interiorità sociale delle donne distruggendo il loro anonimato, la loro marginalità. A questo schema di «liberazione» noi abbiamo alcune obiezioni da fare.

Il prezzo della parità

La prima obiezione è un dubbio: non siamo per niente sicure che facendo sforzi per inserirci più attivamente e più coerentemente nella logica della vita pubblica, ne avremo un grande guadagno.

Secondo. Questa è una società segnata dalla divisione di classe. Lavorare per l'integrazione femminile equivale a iscrivere più fortemente la disuguaglianza sulle e tra le donne. Gli esempi sono già sotto i nostri occhi: in nome della parità capita che una ragazza bisognosa di lavorare e dal fisico gracile sia co-

stretta a prendere lavoro in una fonderia. Oppure capita (come in questa legge) che per affermare la dignità femminile si cancellino le attenuanti che mitigavano la pena per la donna infanticida. La fonderia, quando una pesa quaranta chili, o vent'anni di carcere, invece di tre, sono un prezzo terribile da pagare per la parità e la dignità femminile. Se valga la pena di pagarlo, non possono decidere le donne la cui condizione sociale esclude a priori che capiterà mai a loro di pagarlo in prima persona.

Terza obiezione. Dobbiamo ancora interrogare che cosa vuol dire il fatto che le donne nella società non funzionano bene come gli uomini.

L'inadeguatezza sociale delle donne non è necessariamente un giudizio di inferiorità sulle donne. Può invece diventare un giudizio sulla società.

Facciamo due casi per spiegarci meglio: a) Quella che non sporge denuncia ad un tribunale può avere dentro di sé un bisogno di giustizia che non corrisponde a quello che può fare per lei la macchina della giustizia. Deve adattarsi lei o deve cambiare la giustizia? Lasciamo almeno aperta la questione. b) L'infanticidio. L'MLD dice che l'infanticidio va assimilato ad un omicidio. La cosa è molto discutibile dato che tra il corpo della donna e il suo neonato esiste una continuità fisica (determinata dalla gravidanza e dal parto) che solo lentamente, con gli anni, si trasforma in rapporto interpersonale. A parte questo, c'è da dire che l'infanticidio

contraddice in modo violento l'immagine della donna felicemente realizzata nella maternità. C'è un messaggio che

noi come donne dobbiamo cercare di capire e tradurre in una pratica politica riguardante la maternità. Finché una pratica politica non c'è stata, non si può decidere niente.

Questo è un punto che a noi sembra importante. E' importante cioè che il nostro sapere e la nostra volontà politica siano in rapporto con la nostra condizione materiale e con la nostra esperienza.

Nient'altro che un dignitoso processo

Questo progetto di legge è stato presentato all'insegna dell'unanimità, come «la legge che sarà di tutte le donne». Ma, stranamente, il suo testo ha tutte le caratteristiche di una cosa pensata da alcune per conto delle «altre donne», cioè di quelle che non hanno il coraggio di sporgerla, quelle che prendono botte dal marito, quelle che maltrattano i figli, ecc. Mai nel nostro movimento c'è stato un testo così segnato dall'alienazione politica, cioè da un ragionare che non si interroga in prima persona.

A causa di ciò è capitato che le autrici della legge, volendo regolare i rapporti sessuali e familiari, abbiano inconsapevolmente ragionato secondo il modello borghese dei rapporti uomo-donna: niente botte, niente insulti, niente prepotenze e se a una capita la disgrazia di essere violentata, niente vergogna ma un dignitoso processo.

Tra l'unanimità femminista e l'inconsapevole classicismo di questa legge, secondo noi c'è un rapporto diretto che vorremmo mettere in chiaro. Se le donne riflettono a partire

da sé scoprono che c'è una contraddizione uomo/donna che attraversa le classi sociali. C'è la donna che per non perdere l'uomo ritira la denuncia o quella che denuncia il violentatore ma difende in tutti i modi lo sfruttatore. C'è inoltre l'emancipata che abbandona la politica per non perdere l'amore del marito. C'è pure la militante politica che prima dà un'adesione incondizionata a questo progetto di legge, e poi lo critica sul punto del processo per direttissima perché i dirigenti della sua organizzazione le hanno segnalato rudemente che la «direttissima» è uno strumento reazionario. (Tutti i casi fatti qui sono reali.)

Quando l'emancipata o la militante ragionano senza partire da sé, proiettano sulle «altre» donne tutto il peso delle proprie tacite contraddizioni. Fanno della donna violentata o brutalizzata dal marito lo schermo per riassumere ma anche per nascondere le loro contraddizioni. Il problema allora non sarà più la contraddizione uomo/donna, ma soltanto la violenza più grossolana dell'uomo sulla donna.

Ambigua identificazione

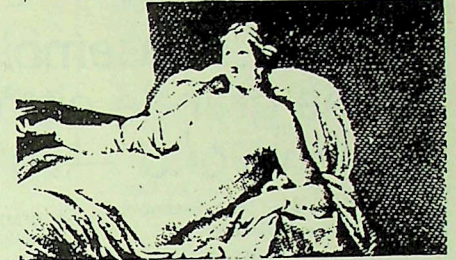
L'unanimità nasce dal fatto che siamo emotivamente pronte a identificarci con la donna oppressa e a dire: «se una donna è violentata, lo sono tutte le donne». Ma è una identificazione ambigua, perché viene enfatizzata da quelle che vogliono nascondersi la loro specifica subordinazione all'uomo e perché facilmente si capovolgono in disprezzo verso le donne che non sanno difendere la dignità femminile.

Nel testo di questa legge c'è un groviglio del genere. Non basta dunque criticarla su punti specifici. Se la guardiamo unicamente dal punto di vista giuridico, è inevitabile concludere che si tratta di una legge brutta, maltratta, ingiusta. Il che ci porterebbe ad una deprimente considerazione: sommato tutto, è meglio che le leggi continuino a farle gli uomini... Ma è un atteggiamento sbagliato. Il testo di questa legge risulta deformato perché copre, vuole nascondere delle contraddizioni che ci toccano tutte.

Vorremmo sottolineare di nuovo la contraddizione che può nascere dalla identificazione con le altre donne. Identificarsi con la donna-vittima genera delle reazioni difensive: si vogliono leggi in favore delle donne, si vuole costringere queste a usarle, si disprezza quello che non ci riescono. E si finisce per delegare allo Stato e alla Giustizia (le matuscole fioriscono in simili occasioni) l'affermazione della nostra esistenza.

Il riferimento alle altre donne ci dà forza quando si fa in una prospettiva vincente, quando nelle altre ritroviamo la possibilità e la volontà di lottare insieme. La violenza sessuale e familiare che pesa sulle donne rischia di essere solo un'immagine angosciata e schiacciante se non la consideriamo dentro un progetto politico per modificare le radici stesse della violenza. Le radici non sono nel sottosviluppo o nell'arretratezza sociale. Sono nel rapporto uomo/donna così come è stabilito nella società. Franca e Luisa della libreria delle donne di Milano

il manifesto



Uno storico marxista si interroga sulle origini della razionalità scientifica nel pensiero greco. Come, partendo dal presente, si indaga un percorso che congiunge il pensiero sacerdotale dei pitagorici e la pratica di dissezione dei medici

di Michelangelo Notarianni

Non succede spesso di leggere un bel libro, e un bel libro di filosofia, e un bel libro marxista. Questo di Mario Vegetti è tutte queste cose insieme. E a un titolo affascinante (*Il coltello e lo stilo - Animali, schiavi, barbari, donne alle origini della razionalità scientifica*, 147 pagine 4500 lire, edizione Il Saggiatore) fa corrispondere una trattazione agile e, come si diceva una volta parlando di scienza, elegante. Quel che più conta, tien fede alla promessa ed è una vera narrazione, anche se audacemente veloce.

Il marxismo conosce un momento di grande successo nelle scienze dell'antichità, e non si tratta di contingenze di storia dell'accademia. La radicalità delle nuove domande, sulla scienza e la storia, la sopravvivenza delle forme che precedono e il perdurare della merce nelle società postrivoluzionarie, rimanda a riconsiderare la genesi delle forme mercantili e delle ideologie che le hanno accompagnate nei secoli. Non per niente all'inizio di questa fortuna del marxismo ci sono da un lato Francoforte (con Sohn Rethel e il suo sodale Thomson e Finley) dall'altro Althusser con le ricerche di Vernant e della scuola francese. In Vegetti c'è tutto questo ma, visto tra l'altro che Vegetti è storico del pensiero scientifico ed editore di Ippocrate e Galeno, ci sono anche Canguilhem e Foucault, Derrida, e dunque anche Husserl e Heidegger. È un marxismo libero, quello di Vegetti, libero come quello di chi è entrato a contatto con un oggetto determinato e si muove con esso e contro di esso, scioltamente. Per tornare a Foucault, quello non di un intellettuale-profeta ma di un intellettuale «specifico», produttore di antiscienze e di «insurrezioni dei saperi», «distruttore delle evidenze e delle universalità», attento soprattutto al presente. Anche questo libro parte da Foucault, addirittura riprendendo la curiosità che apre *Le parole e le cose* sulla stranezza della classificazione borghese degli animali, sull'effetto di comicità prodotto da una tassonomia che trasgredisce palesemente gli schemi di ordinamento cui siamo abituati. Gli animali dell'ipotetico enciclopedista cinese di Borges, aggiunge Vegetti a Foucault, hanno in comune il fatto di essere animali vivi. La trasgressione consiste nel fatto che, al termine del percorso compiuto dalla razionalità scientifica greca, non si possono classificare razionalmente se non animali

prattutto di Platone, è tutto politico, osserva Vegetti sulla scorta delle più recenti acquisizioni delle ricerche. L'ipertrofia dell'ideologia in una società come quella greca, il fenomeno «unico nella storia» della nascita della filosofia e della scienza, in un punto determinato dello spazio e del tempo, il problema di Husserl per un verso, di tutte le antropologie dall'altro, si spiega a partire dalla straordinaria crisi di potere e dall'eccezionale esigenza di consenso tipiche delle *poleis*, mercati cittadini in cui la redistribuzione del prodotto sociale avviene per la prima volta in assenza di un apparato statale. Il programma di ricerca platonico, scrive Vegetti, è quello di «dedurre l'intero edificio delle scienze da una proiezione del desiderio, da un'idea valore come quella del Bene, per ottenere che queste scienze fondino e garantiscano una nuova compagine sociale finalmente retta da una giusta gerarchia di comando».

Ciò che si compie in sostanza nel V secolo, e culmina nella scienza aristotelica e nel suo biologismo, è il trasferimento della potenza analitica del coltello dell'anatomista, e, al di là, dell'*homo necans*, alla nuova potenza della scrittura. L'esigenza di potere è quella stessa dei sacerdoti, ma definitivamente liberata dall'imputazione a un soggetto: la verità, in Aristotele, è «una luce che viene dalle cose».

Il risultato di quest'operazione, è che il coltello dell'anatomista interverrà, travestito da stilo, a sezionare gerarchizzando in nome di un'idea del vivente e dell'umano che ha al suo culmine il discorso, il *nous*: «al vertice, la ragione dell'uomo che comanda sull'anima a sua volta padrona del corpo; poi il comando dell'uomo sugli animali». E, finalmente, una definizione dell'uomo, del «vero uomo», che classifica gerarchicamente le «razze di uomini»: la donna, lo schiavo, il barbaro e, verso l'alto, fuori della normalità paradigmatica, anche il re e il filosofo. «Animale lunare», quest'ultimo, conclude il libro, «non può che testimoniare ogni volta la propria eccedenza, la propria collocazione nel fuoco del mondo. Padrone della classificazione e dell'antropologia, non riesce a trovarvi un posto per sé, si pensa anzi come il residuo di dissezioni che hanno asportato tutto l'umano. Ma proprio in questo trova i suoi meravigliosi piaceri».

ionico da un lato, alle tecniche della polla democratica ateniese dall'altro. Anassagora aveva dichiarato che la superiorità dell'uomo sugli animali sta nella sua capacità di accumulare esperienze attraverso il lavoro delle mani; la sua ostilità verso la tradizione aristocratica - sacerdotale, e soprattutto verso il pitagorismo, era segnata emblematicamente dall'affermazione secondo la quale il cielo non è popolato da divinità astrali, ma da frammenti di metalli incandescenti, quasi a proiettarvi in dimensioni cosmiche lo scenario della fucina del fabbro. Anassagora si muove, dunque, nella traccia di una tradizione «prometeica». Nell'episodio, il suo antagonista è il mantis Lampona, un personaggio illustre della nobiltà sacerdotale ateniese, presente alla fondazione di Turi e primo testimone, vent'anni più tardi, della pace fra Atene e Sparta. La scena si svolge, nel 442, di fronte al potere, rappresentato da Pericle, ed assume, nel racconto di Plutarco, l'aspetto di una contesa per la supremazia nella città di due forme contrapposte di sapere: quella sacra dell'indovino, che legge nell'animale un segno inviato dagli dèi, e quella profana di Anassagora, alle soglie dell'empietà, che vede nell'aspetto dell'animale un problema di cui solo la dissezione può dare la soluzione.

Si racconta che una volta fu portata a Pericle dalla campagna la testa di un capro con un solo corno e che l'indovino Lampona, non appena ebbe visto il corno forte e saldo cresciuto in mezzo alla fronte, disse che la forza dei due poteri dominanti allora sulla città, quello di Tuciddide e quello di Pericle, sarebbe passata a quell'unico al quale era apparso il segno. Anassagora invece, spezzato in due il cranio, mostrò che l'encefalo non aveva occupato tutta la propria base, ma, allungato come un uovo, si era versato da tutta la sua membrana avvolgente in quella parte donde incominciava la radice del corno (Pericle, 6).

Il gesto di Anassagora non era privo di precedenti, se è vero che Alcmeone, secondo un'incerta testimonianza di Calcidio, «per primo osò praticare la dissezione», e avrebbe trovato una eco, come si è visto, nell'invito dell'ippocratico autore del *Male sacro* ad aprire il cranio delle capre epilettiche per comprendere che «non è il dio ad affliggere il corpo, bensì la malattia».

Nel V secolo, è comunque ben segnato il carattere eccezionale, polemicamente dispa-

ralmente poste all'interno. Sicché coloro che hanno condotto le osservazioni su animali morti e tagliati non hanno visto le origini delle vene maggiori, mentre coloro che le hanno compiute su uomini estremamente dimagriti hanno individuato le origini delle vene sulla base di quanto appariva esternamente... È possibile raccogliere adeguate informazioni, se si ha un effettivo interesse per tali problemi, solo sugli animali strangolati dopo averli fatti dimagrire.

Abbiamo, qui, l'indicazione di un metodo di ricerca, destinato a risolvere un illustre problema biologico come quello dell'origine delle vene, del cui valore antropologico si dirà al cap. III. Ma questo metodo è a sua volta il risultato di una silenziosa, e straordinaria, novità intervenuta nell'atteggiamento intellettuale verso l'animale. Aristotele unifica cioè, ricomponendole come momenti del metodo scientifico, le due polarità che avevano percorso conflittualmente la tradizione precedente. Da quella pitagorica, egli deriva l'esigenza della pura teoria, della conoscenza disinteressata — mentre lascia cadere con indifferenza la condizione sovrumana, la vocazione al dominio, i tabù che erano proprio del saggio legato a quella tradizione. Degli uomini delle tecniche, Aristotele condivide la spregiudicatezza di fronte all'animale, la familiarità col suo corpo, vivo o morto che sia; ma vi aggiunge una disponibilità ad uccidere senz'altro scopo che la conoscenza, che era loro del tutto estranea. Il montaggio fra le due polarità un tempo contrapposte contribuisce a produrre un duplice esito, di eccezionale importanza. Da un lato, si delinea un nuovo stile di razionalità, la razionalità del metodo, dell'esperimento, della teoria scientifica, che prende le distanze dai suoi oggetti, li neutralizza, per così dire li sterilizza, al fine di guadagnare un pieno dominio conoscitivo su di essi, quale che sia il prezzo di questo dominio.

Di qui in poi, il richiamo alla dissezione si fa assiduo in Aristotele: essa è, in senso forte, la teoria dell'animale, lo sguardo mirato capace di raggiungere gli «organi primari, che sono essenziali, centrali, nascosti... eliminando materialmente l'involucro colorato degli organi secondari».

La nuova razionalità rescinde, nel momento stesso in cui si instaura, l'antico legame di amicizia e di simpatia fra l'uomo e l'animale. E Aristotele a dichiarare questa ulteriore distanza, parlando ora da filosofo morale:

Interventi

Io, giudice che non crede alla pena, sono connivente con gli stupratori?

di antonio bevere

L'intervento di Rossanda sul progetto di legge contro la violenza sulla donna contiene ciò che avrei voluto, ma che non avrei mai osato dire sull'argomento. Perché questa mia reticenza? Innanzitutto, perché diffido della mia obiettività quando intervengo sulle «storiche avversarie» dell'uomo. In secondo luogo, perché non mi sembrava giusto iniziare una riflessione sugli errori e sulle incongruenze della sinistra a proposito della positiva valutazione della repressione statale, partendo dai soggetti sociali più deboli. Comunque, sollecitato dall'intervento di Rossanda mi limito ad alcune riflessioni sul rivendicazionismo di sinistra in materia di punizioni. Parto dalla contraddizione che vivono quotidianamente tutti i giudici che — convinti dell'inutilità e dell'iniquità delle pene detentive, viste sia come scambio tra offesa subita e riparazione, sia come mezzo di rieducazione — svolgono la loro attività nel settore penale, cioè dispensando pene. Anche se lo fanno con il massimo rispetto della legalità e con la massima comprensione e umanità verso il colpevole, essi sono sempre, come ho già detto, parti consapevoli di un meccanismo irrazionale e disumano di punizione. Si continua a vivere questa ambiguità e contraddittoria posizione, perché si crede — a torto o a ragione — che un tale ruolo è meglio che sia svolto da chi crede limitatamente nella «colpa» del singolo, da chi tenta di valutare i vari comportamenti devianti nel quadro del loro retroterra umano sociale e culturale.

Vegetti si interroga su questo percorso caratteristico del V secolo greco, e alle sue origini colloca la contraddizione tra due atteggiamenti nel rapporto tra l'uomo e l'animale, che appaiono emblematici del contrasto più generale tra acropoli e agorà, tra grande aristocrazia e *demos* urbano, tra sapere sacro e sapere profano. Da un lato i pitagorici conservano l'atteggiamento simpatetico che unisce uomo ad animale nella mentalità arcaica, fino a irrigidirlo in un tabù e a vedere nell'animale il fratello del saggio. Dall'altro gli uomini della città e dei mestieri, i *technitai*, pescatori e cacciatori, ma soprattutto medici e cuochi — due categorie accomunate dall'interesse alla dieta e alla salute — hanno a che fare con l'animale morto, spezzano il rapporto speculare tra uomo e animale, aprono un terreno a una relativa oggettività. Il percorso della razionalità scientifica greca, mostra Vegetti, consiste in sostanza nell'acquisizione di questo secondo punto di vista all'ambito dell'idea di un'arte regia che conserva il punto di vista dei sacerdoti, depurandolo del suo momento soggettivo e giungendo all'istituzione del dominio della pura teoria come incomparabile strumento di potere. Il problema del V secolo greco, e so-

Lette

Due tappe di un percorso verso la classificazione scientifica: l'animale morto all'origine della «Theoria»

di Mario Vegetti

Le tappe di questo percorso non si possono certo ricostruire secondo una progressione lineare. Ma se ne possono segnalare due momenti decisivi, a un secolo di distanza l'uno dall'altro: si tratta di un gesto memorabile nel primo caso, di una cruciale dichiarazione di metodo nel secondo.

Il gesto ha come suo protagonista Anassagora, un uomo legato al sapere naturalistico

crante, ai limiti della scienza, del gesto del fisiologo che seziona il cadavere dell'animale per vedervi quanto la sua forma esteriore non può dire. Essi producono certo un rovesciamento, tracciano una linea di rottura nel rapporto tra uomo e animale; ma la loro provocazione era destinata a consolidarsi solo un secolo più tardi, con Aristotele. Questa dichiarazione è formulata, nella *Historia*, in occasione di una polemica che Aristotele conduce appunto contro i medici di tradizione ippocratica a proposito dell'origine delle vene. È impossibile, sostiene planamente Aristotele, venire a capo del problema osservando animali vivi oppure animali già uccisi ad altro scopo (nel rito sacrificale o nella bottega del macellaio); per comprendere la struttura dell'animale, occorre ucciderlo secondo una procedura che ha come solo scopo la conoscenza.

La causa di questa ignoranza (sulle vene) risiede nella difficoltà di compiere osservazioni su queste parti: negli animali morti, infatti, la natura delle vene principali non è evidente, perché sono soprattutto esse a cedere non appena ne sia uscito il sangue... Negli animali viventi, poi, è impossibile osservare l'assetto delle vene, perché esse sono natu-

«Non v'è amicizia né legame di giustizia verso le cose prive di anima. E neppure vi sono verso un cavallo o un bue, né verso uno schiavo in quanto schiavo: non vi è, infatti, nulla in comune» (Et. Nic. VIII 11, 1161b1-3). Dall'altro lato, emerge la figura nuova dell'operatore di questo stile di razionalità, eterogeneo sia rispetto al sapiente aristocratico - sacerdotale sia al *technites* del mercato e del porto: il grande intellettuale scientifico, devoto quanto un pitagorico al sapere speculativo, privo di scrupoli come un macellaio di fronte al corpo dell'animale — purché questo sia la come oggetto della scienza, problema da risolvere, referente di un metodo che lo decontamina dalla sua materialità. «Perfino circa quegli esseri che non presentano attrattive sensibili, tuttavia, al livello dell'osservazione scientifica, la natura che li ha foggiati offre grandissime gioie a chi sappia comprenderne le cause, cioè sia autenticamente filosofo. Non si deve dunque nutrire un infantile disgusto verso lo studio dei viventi più umili» (PA I 5): la potenza della *theoria* è ben in grado di annetterci nuove regioni del reale.

(da Mario Vegetti, *Il coltello e lo stile*, Milano, Il Saggiatore, 1979)

Ti capita poi di trasporre questo atteggiamento anche nei reati contro le donne (violenza carnale, maltrattamenti) e ne parli con compagne femministe. Personalmente, non mi è sembrato di cogliere un grande entusiasmo in costoro verso la presunzione di innocenza, anche in questi casi, dell'imputato e verso un'egualitaria valutazione della credibilità dell'accusato e dell'accusatore. Secondo me, ad esempio, dinanzi ad una dichiarazione accusatoria della donna e ad una dichiarazione difensiva dell'uomo di eguale credibilità, ritengo quest'ultimo innocente se mancano elementi oggettivi di riscontro per la tesi dell'accusa. Non credo, se considero di eguale rilievo le due dichiarazioni contrapposte, di applicare in maniera farisaica il principio della pari credibilità dell'accusato e dell'accusatore, perché in tal modo non terrei conto dell'inferiorità sociale della donna e della sua generale posizione di disuguaglianza.

Anche dinanzi al riprovevole autore di una provata violenza carnale, non mi abbandono all'emozione, non mi pongo nelle vesti del vendicatore, non dimentico di vedere nel comportamento del singolo il carico di tutte le aberrazioni culturali, religiose, educative e di inferiorità psichica che portano a questi odiosi comportamenti. Manifesto, in tal modo, un'inconfessabile e nascosta connivenza con gli stupratori? Con questa battuta una mia collega ha concluso un nostro dialogo su questo argomento. Ma era solo una battuta? In ogni caso, posso dire che, nella mia poco brillante attività di dispensatore di pene, ha raggiunto il livello massimo di punizione (15 anni di reclusione) in un processo contro un uomo che aveva violentato due figlie (una delle quali aveva generato un figlio a causa di questi rapporti) e che aveva mostrato un allarmante interessamento anche per le figlie più piccole (il tutto, in un clima dittatoriale da antico capo - tribù). Nel collegio giudicante (formato, oltre che da me, da due donne) fummo tutti d'accordo — con divergenze marginali — nell'infliggere una pena severa. Da un fatto di questo tipo emergono necessariamente alcuni interrogativi: anche dinanzi a comportamenti di macroscopica gravità a che servono pene così pesanti? L'obiettivo di tener lontano un simile padre dalle figlie può essere raggiunto solo con la galera? La violenza subita dalle figlie di quell'imputato era il frutto del perversi meccanismi psicologici di costui o espressione - limite dell'ideologia dominante in gran parte delle famiglie, l'ideologia del padre - padrone? Individuando la verosimile causa di questi comportamenti nell'intreccio di tali fattori individuali e sociali, come si calcola la responsabilità del singolo e come si dosa la sua pena?

Da questi rompicapo non usciremo mai se rimarremo sempre ancorati al falso rimedio delle pene detentive. Qui ha ragione Rossanda: dobbiamo cominciare a pensare collettivamente una società senza pene e senza galere. In questa prospettiva appare utile anche un'iniziativa come quella della proposta di legge sopra indicata, anche se si muove nella logica sbagliata della vendetta sociale delegata allo stato. La clamorosa contraddizione di questa iniziativa (in cui forze antistituzionali chiedono protezione a uno stato democraticamente poco attendibile) può indurre a venire alla luce le innumerevoli contraddizioni che, in materia dei delitti e delle pene, esistono nell'ambito della sinistra.

C'è differenza fra iscrizione simbolica, giuridica della non violabilità delle donne, e una legge repressiva

di Lia Cigarini

fantasia. La simulatrice in senso stretto svela qualcosa che siamo tutte noi, anche quando riusciamo a controllarci. Molte volte il movimento delle donne ha avuto a che fare con le simulatrici. Di fronte alle assemblee queste erano costrette a smentire, oppure erano smentite dai giudici dopo l'interrogatorio. Ma per le presentatrici della legge la simulatrice, l'isterica diventerà una nemica. Infatti l'isterica, inventando un reato, irride la legge. E tutto finisce nel ridicolo. Le più colpite dall'irrisione sono, evidentemente, le donne che credono nella legge. Ho fatto l'esempio della simulatrice ma gli esempi dell'isteria femminile sono tanti. E di fronte a questo quale deve essere la nostra attenzione, la nostra pratica politica? Quella di capire il messaggio dell'isterica (di colei che sembra sostenere la legge e il desiderio dell'uomo ma attraverso la deformazione e il teatro lo nega) o punirla perché ci fa fare brutta figura? Nel caso che la parte organizzata del movimento delle donne si costituirà parte civile tutte le volte che sentirà parlare di stupro sarei curiosa di sapere da che parte starà: della donna o della legge.

Per quanto riguarda l'analisi del rapporto uomo - donna, madre - figlio, dominato dalla legge del padre, non siamo andate nel senso di imporre un'altra legge. Credo che la legge dei codici costituisca l'estrema astrazione della legge del padre. La nostra pratica in questi anni è andata nel senso dell'autonomia delle donne, simbolica e sessuale, prendendo le distanze dalla legge del padre che è quella che regola la sessualità e la simbolizzazione. Mi interessa vedere sotto questa ottica il rapporto donna - legge, e in questo senso dico che le donne non devono proporre leggi.

Inoltre, ci possono anche essere leggi buone, ma poi la macchina della giustizia è tutt'altra cosa: in un tribunale, in un processo, che alcune considerano addirittura uno strumento politico tra i tanti possibili, si riproducono rapporti di forza determinati e sfavorevoli alle donne. Nel momento in cui mi trovo in un processo chi mi dà la possibilità di reagire allo stupro simbolico del giudice dell'avvocato e della legge che disprezza le donne? Se si bada solo allo stupro fisico una legge e un processo possono forse bastare; ma chi ha attenzione allo stupro simbolico si domanda quale pratica, quale politica permettano alle donne di non essere più stuprate simbolicamente.

Questa legge regola una contraddizione interna al mondo degli uomini. Ci sono uomini che hanno un comportamento deviante rispetto alla morale borghese. Nel processo avviene il regolamento di questa contraddizione. A me interessa modificare il rapporto uomo - donna nel senso di non dovere subire uno stupro simbolico che c'è anche nel momento in cui le donne entrano in rapporto con la legge. Nel caso della simulatrice, che ho fatto prima non è questione di stupro alla lettera ma neanche di pura fantasia. Nella simulatrice la figura dello stupro compare come effetto di una realtà prevaricata e violenta sul desiderio delle donne. Questo intendo più o meno per stupro simbolico.

E mi riguarda personalmente. Infatti la mia paura dello stupro era tale da impedirmi la

sessualità, nel rapporto sessuale io avevo delle fortissime fantasie di stupro e di violenza. E queste fantasie non mi venivano evidentemente da quella particolare situazione. Contemporaneamente all'inibizione della sessualità c'era la mancanza di parola. In tutte le situazioni in cui mi mettevo in rapporto col mondo degli uomini, di studio, di lavoro, di politica rimanevo muta ed era per me un enigma, non riuscivo a capire perché sentissi come sopraffazione e come impossibilità a parlare, una situazione che mi piaceva e mi interessava. In un ordine simbolico dove i miei desideri non avevano mai trovato parole, il desiderio di un altro mi gettava in una dolorosa passività.

Le donne hanno preso la parola in questi dieci anni di movimento ed io ora non mi sento violabile. Allora mi sembra che una di noi dicesse nel suo intervento: quello che si è modificato in questi anni, la non violabilità delle donne, dovrà pur trovare un'iscrizione simbolica, magari giuridica, per quello che riguarda la violenza sessuale, in quanto il diritto fa parte dell'ordine simbolico. Sono d'accordo che quel tanto di rivoluzione simbolica che le donne hanno fatto debba trovare un'iscrizione. Però credo che ci sia differenza tra iscrizione simbolica giuridica della non violabilità delle donne, e una legge repressiva. Quando abbiamo sostenuto, a proposito dell'aborto, la depenalizzazione invece che una legge che lo regolamentava, abbiamo detto una parola giuridica che esprimeva la volontà che non si legiferasse sul corpo della donna, senza appunto presentare leggi alternative.

E ci sono altri esempi: gli statuti sociali delle librerie delle donne di associazioni, di cooperative, di giornali di donne, sono l'espressione giuridica di una pratica politica di rapporti tra donne. In questi casi ci siamo espresse anche a livello giuridico, ma è evidentemente tutt'altra cosa dal definire reati e dare pene.

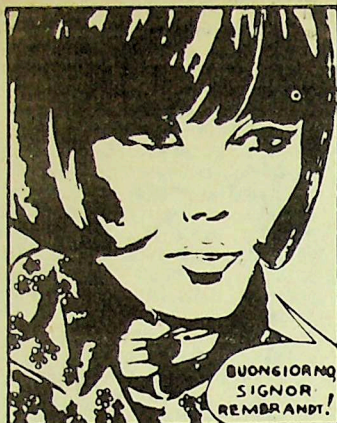
Pubblichiamo l'intervento fatto da Lia Cigarini al convegno di Milano di discussione sulla legge contro la violenza.



Poco m'importa discutere in generale del nostro rapporto con le istituzioni; è un tema troppo generico.

Mi interessa discutere se le donne devono formulare in articoli di legge l'esperienza, la pratica politica sulla violenza sessuale e, più in generale, sulla sessualità.

Per fare le leggi è necessario avere in mente una figura ideale, quella del buon cittadino. E mi chiedo se, a questo punto della nostra riflessione sulla violenza sessuale, sull'amore e sulla sessualità noi abbiamo presente questa figura ideale e se la vogliamo avere. Credo proprio di no. Ho presente, invece, tutte le contraddizioni della sessualità e della violenza, e non riuscirei né a formalizzare né a condannare dei comportamenti. Mi viene in mente (ne abbiamo parlato molto in questi anni) la questione dell'isteria. Discutendo di questa legge l'attenzione a questo fatto è importante. Noi abbiamo riconosciuto come violenza sessuale anche la violenza interiorizzata (fantasia di stupro, di prostituzione, disponibilità del proprio corpo, ecc.). Per le donne non è difficile simulare perché è così lieve la distanza tra la fantasia e agire la



Che rapporto ho, ho avuto, avrei con la legge penale? varlo, mi pare. Per esempio: sono stata borseggiata una volta e ho subito un tentato scippo (avevo una borsa con due manici e uno ha retto): in nessuno dei due casi mi è nemmeno venuto in mente di fare una denuncia, forse per la palese inutilità della stessa. Mi è capitato anche un lieve furto a casa, e benché l'entità dello stesso fosse minore di quella del borseggio, quella volta ho sporto denuncia, forse perché la violazione del domicilio mi pareva più grave del valore della "roba" rubata, forse perché mi pareva che la società dovesse garantirmi o almeno acquisire notizia di questa violazione.

Se vedessi un ferimento per strada, certo chiamerei la polizia, cercherei di fare intervenire lo stato; se fossi un medico e ricevessi un ferito da rissa o da altre circostanze, credo che farei la denuncia. Se si trattasse di uno scontro politico, credo che mi comporterei diversamente, vaglierei di più i fatti.

Se mi capitasse di essere picchiata o vedessi un uomo che picchia o assale una donna, credo che cercherei di reagire e di intervenire, chiamando la forza pubblica e facendo la denuncia. Come è noto, se in questo caso facessi la denuncia, oggi, il commissario o il carabiniere o il poliziotto o il medico al quale mi fossi rivolta, sarebbero loro a decidere se la mia denuncia può andare avanti o si ferma. Infatti se il medico fa un certificato dal quale risulta che sono stata picchiata in modo da guarire dopo «solo» sette giorni, la magistratura non ha l'obbligo di procedere; se il commissario o chi per lui giudica che l'entità del danno, a sua discrezione, non è grave, se pensa che in fin dei conti una donna che sta per strada incorre quasi necessariamente in qualche guaio, se pensa che spesso uomini picchiano donne secondo un costume molto affermato, la mia denuncia si ferma. Se insisto, mi viene chiesto di sporgere querela, il che significa carta bollata, testo scritto, avvocati, citazione degli articoli di legge e via discorrendo. Persino chi, come ad esempio me, ha pure una certa familiarità con lo scrivere, forse rinuncierebbe. E non per motivi seri e fondati come quelli di quelle donne e femministe che non hanno alcuna intenzione di ricorrere alle istituzioni volontariamente (suppongo che in qualche modo vi debbano fare ricorso: per concorrere a un qualsiasi posto bisogna attenersi a norme di legge, spesso si lavora dentro le istituzioni), ma solo perché la presentazione di

Per noi donne, nessuna meta è abbastanza avanzata, nessun obiettivo è troppo arretrato. Per questo, la legge contro la violenza sessuale mi va a genio

di Lidia Menapace

una querela è una cosa complicata, obbliga a esporsi di più. Mi è capitato di sentire nelle scorse settimane storie di donne praticamente sequestrate in casa, raccontate da un figlio o da una figlia, esemplate con l'avvertenza «fate qualcosa senza nominarci, altrimenti lui ci ammazza di botte». Volentieri in questo caso farei una denuncia, non potrei presentare una querela a nome d'altri e senza coinvolgere pericolosamente le vittime.

Certo il mio atteggiamento deriva dal fatto che non appartengo a quelle femministe che ritengono inutile o dannoso fare comunque ricorso alle istituzioni: quindi sono portata a valutare — con un notevole tasso di scetticismo — di volta in volta che cosa potrei fare. Avere le mani legate comunque mi brucia. Forse per una serie di motivi come quelli che ho sommarariamente ricordato nel modo più semplice, come li vivrei o li ho vissuti, a me l'iniziativa della legge contro la violenza sessuale va a genio. Non perché creda che la legge può risolvere la questione o mutare la sessualità maschile — sempre in qualche misura violenta —, o far esistere la negata sessualità di noi donne, ma perché qualche effetto sul costume può comunque indurre, perché può essere usata da chi è un po' più forte (individualmente o con il concorso di momenti collettivi) per sottrarre le più deboli alle cose più truci, perché può modificare (con la presenza delle donne) il corso dei processi. Insomma, qualcosa può fare e lo resto molto legata a quello slogan del primo femminismo, inventato da Giuseppina Cluffreda, secondo il quale la condizione delle donne è tale e tale la contraddizione che esprimiamo, che per noi nessuna meta è abbastanza avanzata, nessun obiettivo è troppo arretrato.

Del resto la proposta di legge, certo perfetta, non è poi, nemmeno dal punto di vista tecnico, da buttare: testi di legge elaborati dagli uffici legislativi dei partiti sono spesso molto più confusi e contraddittori. Prima di tutto mi piace molto che dica che la violenza si deve chiamare, quando è rivolta a donne, col suo nome giusto: violenza sessuale. Infatti sessuale è sempre il sottofondo di qualsiasi violenza arrecata a donne. Mi vien persino da ridere a pensare di avere avuto un minimo moto di solidarietà verso quell'esecrabile uomo di governo che è la signora Thatcher, quando ho letto che per polemizzare contro di lei i giornali hanno usato

espressioni come «vuol mettersi i pantaloni di Churchill», vuol fare «la vergine col tridente». In secondo luogo mi piace che la violenza sessuale sia definita un crimine grave contro la persona, invece che contro la morale. È sbalorditivo infatti che, fino a oggi, se lo vengo picchiata, offesa, violentata, sequestrata, non io sono offesa, ma la morale. Mi piace anche che si dica che la violenza sessuale è violenza sessuale, senza dividere la nostra persona in aree sulle quali si consuma ora un «atto di libidine», ora un «atto di libidine violenta», ora «una violenza carnale», un «atto a fine di libidine», oppure un «atto a fine di matrimonio» e altre assurdità. E che perciò non si può indagare sui miei costumi sessuali o sul miei precedenti, per dire se ho subito offesa; non mi si può chiedere se ho resistito o no, per giudicare se l'offesa mi è stata arrecata. Sarebbe bello che chi è derubato, dovesse dimostrare che ha resistito eroicamente al ladro, altrimenti lo stato non interviene. Ovviamente, siccome la proprietà è sacra, lo stato interviene anche se, davanti al ladro lo si sono rifugiata sotto il letto e gli ho lasciato portar via tutto; se si tratta del mio corpo, allora la cosa è diversa. Si sottintende, e qualche volta si dice, che in fin dei conti una donna potrebbe anche cedere, per evitare il peggio, secondo un vecchio pregiudizio di Voltaire (cito uno che ha fatto la guerra ai pregiudizi, evidentemente non a tutti) per il quale «via, nessuna donna che abbia acconsentito, è mal morta di quello».

Poiché la legge da sola col suo puro dettato scritto, non modificherebbe molto (dopo la legge di parità ancora si leggono sentenze molto solenni che sostengono che la parità consiste nel trattare in modo diverso persone diverse e che siccome la donna, per assolvere ai suoi essenziali doveri di moglie e di madre o perché ha la menopausa, «rende» meno sul lavoro, è giusto che non abbia la stessa retribuzione anche quando ha la stessa qualifica o svolge le stesse mansioni di un uomo) è giusto, credo, chiedere che associazioni di donne abbiano il diritto di costituirsi parte civile. Questo serve anche per far sentire meno sola chi sta al processo come vittima, serve per vigilare, già oggi, con la legge schifosa che abbiamo, che non si ricada nei vecchi vizi mentali e pregiudizi consolidati. Certo, può essere sgradevole che ci si debba assoggettare ad alcune norme per poter essere considerate abilitate a costituirsi parte civile, ma credo che nel movimento potrebbe avviarsi la consuetudine e valere la convenzione che le associazioni già dotate di «sigla» e «nome» mettano a disposizione di tutte, a questo solo fine e rispettando l'autonomia, sigle e nomi per consentire la costituzione di parte civile.

Poiché nella violenza sessuale ciò che conta è la violenza fatta e non il tipo o la forma o il partner sessuale, la legge giustamente consente di denunciare anche il coniuge che usi violenza e non punisce l'incesto di per sé, in quanto offesa alla morale che diventa notoria (così è oggi), lo punisce solo se appunto si tratta di un rapporto imposto contro la volontà. Mi sembra una cosa molto coraggiosa.

Poiché si tolgono tutte le questioni relative all'onore (giustamente, su questo credo che nessuna abbia dubbi) anche l'infanticidio perde la attenuante «per l'onore». È una cosa propria, e bisogna trovare il modo di inserire

alcune attenuanti specifiche: meno mi piace quella che fa la donna, dopo il parto, in preda a una sorta di follia o di infermità mentale transitoria. Molto più convincente mi sembrerebbe l'inserimento di attenuanti specifiche, se si prova che la donna, ad esempio, aveva chiesto, ma non ottenuto, di abortire. O altre attenuanti di carattere per così dire «oggettivo».

Se in genere la violenza sessuale viene riconosciuta e definita come un crimine grave contro la persona, mi pare ovvio che si debba chiedere che il magistrato proceda d'ufficio e non solo su querela di parte. Le inadempienze di questo ordinamento verso molte violenze alle persone sono gravi e tante: ad esempio in caso di aborto «bianco», di omicidio «bianco», in caso di morte o danno grave ricevuto durante il servizio militare. Adirittura abbiamo la legge Reale che consente di uccidere. Ma questa non mi pare una buona ragione per non insistere a tutela delle persone offese nella loro integrità. Forse molte, a parte quelle femministe che motivano una loro estraneità e rifiuto delle istituzioni in quanto tali (e che mi sembrano molto coerenti, fino a quando però non protestano perché altre sono di diversa opinione e cercano la verifica tra le donne, presentando una legge non già direttamente attraverso qualche gruppo parlamentare, ma con un dibattito aperto e prolungato e con la raccolta delle firme) sono a questo punto perplesse. Infatti si dice: «la procedura d'ufficio mi toglie l'autodeterminazione (cosa che è sostenuta da molti uomini e non voglio dire che per questo solo motivo la questione è sospesa, ma insomma...)», forse molte immaginano che se la legge venisse approvata, al-

l'improvviso vicini, vigili urbani, suocere e cognati si metterebbero ad origliare alle camere da letto per denunciare i violenti e che le donne sarebbero loro malgrado trascinate in tribunale a sciorinare cose intime e che magari non vogliono risapute. Beh! bisogna avere una bella fantasia per pensare che la procedura d'ufficio sia questo. Il fatto è che, come prima dicevo, oggi, se una è determinata a denunciare un fatto violento occorso, praticamente non può: a meno che non si decida a fare la querela che è molto più complicata. Con la legge chi vuole denunciare, può farlo senza difficoltà e il magistrato è obbligato a procedere, non può, come oggi, fermare la denuncia, perché il certificato medico dice «sette giorni», perché «via, signora! sopporti: anche la madre di Sant'Agostino diventò santa sopportando un marito violento»; «via, non starai esagerando, ragazza: avrai visto chissà che cosa»; «via signorina, forse lo ha un po' incoraggiato», «via signora, non penserà che tutti stiano appresso a Lei, non si sarà fatta delle idee sbagliate»; «ma via, insomma non sia isterica!», «va bene, mi lasci qui la denuncia, chiamo io il tizio e gli faccio una ramanzina!», e così di seguito. Con la legge le sequestrate possono mandare senza pubblicità qualcuno a denunciare la cosa e il magistrato è obbligato a intervenire, prima che la vendetta del violento si scarichi. Non so se lo sapete, ma le donne picchiate a calci, a pugni, anche incinte, le donne sequestrate, malmenate, ingiuriate sono tante, incredibilmente tante. Quelle non faranno mai una querela, bisogna che spingiamo la magistratura a non potersi tirare indietro. Spesso i prepotenti crollano di fronte all'autorità. Mi pare una buona sorte per i vigliacchi.

13.000 COPIE

MANUEL SCORZA

Cantare di Agapito Robles. Dopo Rulli di tamburo per Rancas, Storia di Garabombo l'Invisibile e il cavaliere insonne, in un incalzante crescendo, il grande scrittore peruviano continua a raccontarci l'epopea del suo popolo in un felice intreccio tra realismo e favola. Lire 4.000

IL COMANDANTE VENENO

di Manuel Pereira. La straordinaria avventura di un adolescente impegnato nella grande campagna di alfabetizzazione che si svolse a Cuba durante il 1961 / Questo è il libro che avrei voluto scrivere su Cuba Gabriel Garcia Marquez. Lire 5.500

Feltrinelli
novità e successi in libreria

Me Manifesto 23 nov 79

La violenza sessuale

di CARLA RAVAIOLI

IL DIBATTITO relativo alla legge sulla violenza sessuale proposta dai movimenti femminili sta trovando toni sempre più accesi. E non si può che compiacersene. La funzione di una legge d'iniziativa popolare è anche questa, di coinvolgere nella discussione il più vasto pubblico, di portare in luce tutte le ragioni pro e contro, di misurare il livello della maturità civile del paese, con una verifica che al tempo stesso se ne fa promozione.

E' curioso però che, mentre larghe masse femminili rispondono positivamente, e già moltissime sono le firme raccolte, l'opposizione più dura viene da alcuni settori del femminismo «storico». Le ragioni di fondo da essi addotte si riducono in sostanza a due momenti centrali. 1) I movimenti delle donne, nati dal rifiuto della «legge del padre», costitutiva dell'intera realtà antropologica maschilista, non possono non rifiutare ogni commercio con i codici che ne rappresentano la formalizzazione, ma coerentemente debbono tendere verso «una società senza pene e senza galere». 2) E' risibilmente inadeguato, anzi decisamente scorretto, il tentativo di attuare con una legge, una violenza che è scritta, prima ancora che nei testi giuridici, nel rapporto intersessuale quale si è definito nei millenni.

Il ragionamento è ineccepibile nei suoi presupposti, ma a me pare francamente autolesionista nelle conseguenze che se ne traggono sul piano operativo. In nome di una rigida purezza di linea, lo sguardo fisso sul lontano orizzonte dell'utopia, si abbracciano scelte che ignorano la realtà, rimuovono il fatto che tutte viviamo qui e ora, e con questo «qui e ora» dobbiamo quotidianamente fare i conti; come ben sanno anche le sostenitrici di tali posizioni, che non sono monache di clausura, ma giornaliste, sociologhe, insegnanti, e perfino avvocati e giudici.

«Il rapporto uomo-donna nella sua complessità è essenzialmente impossibilità di tracciare un solco netto tra violenza e amore, tra consenso e costrizione, tra felicità e infelicità, per lo meno finché l'amore è quello che conosciamo», scrive sul *Manifesto* Lea Melandri.

Ma appunto: l'amore che conosciamo è il prodotto di quel rapporto e delle norme, sancite nei codici e non, che ne derivano. Norme profondamente radicate nelle coscienze e nell'inconscio, individuali e collettivi, che è certo assurdo sperare di cambiare con una legge, che solo un'azione capillare, condotta attraverso una rete fittissima di interventi, può lentamente modificare. La legge è uno di questi interventi: atto pubblico che non ha solo valore di prescrizione immediata, ma possiede anche una carica attiva a lungo termine, e mentre coglie e ratifica il mutamento emergente nei rapporti sociali, diviene spinta a un ulteriore mutamento.

La discussione inoltre verte su diversi punti specifici della legge in questione, che dovranno essere attentamente vagliati in Parlamento e confrontati con le numerose proposte avanzate sulla stessa materia dai partiti.

LE MAGGIORI perplessità riguardano l'articolo che prevede la «procedibilità d'ufficio», cioè lo scatto automatico dell'azione giudiziaria nei confronti del reo di violenza sessuale, oggi perseguibile solo dietro querela della parte lesa. Si tratta della novità più radicale dell'intero disegno di legge, che discende necessariamente dal principio che lo fonda e lo definisce: la violenza sessuale con-

sumata su una donna, in quanto espressione estrema della violenza antifemminile che pervade e informa la società patriarcale, è un'offesa recata a tutte le donne, è dunque un reato da cui la collettività è tenuta a difendersi, e contro cui diviene addirittura ovvio che le donne si costituiscano parte civile per il tramite dei loro movimenti.

Una novità che io ritengo debba essere sostenuta e portata avanti, non solo come l'espressione più significativa della nuova coscienza femminile, ma come la risposta più adeguata alle forme che la violenza sessuale è andata assumendo negli ultimi tempi: non più soprattutto rapporto imposto da un uomo alla donna ch'egli desidera e che non lo corrisponde, ma sempre più sovente aggressione di gruppo verso una donna qualsiasi occasionalmente incontrata, vero e proprio attacco di un sesso contro l'altro.

Detto ciò, non si possono tuttavia trascurare le ragioni di chi vede la procedura d'ufficio come un'inaccettabile costrizione, addirittura una nuova violenza verso la donna violentata, obbligata a pubblicare il proprio dramma, a riviverlo e a descriverlo in ogni particolare nel corso di un processo brutalmente inquisitorio, troppo spesso capace, come ben sappiamo, di fare dell'accusatrice un'accusata.

E' VERO che la riluttanza femminile a denunciare fatti del genere va rapidamente diminuendo. E' vero che la presenza del movimento come parte civile non mancherà di condizionare positivamente l'andamento processuale. Ciò nonostante credo si debba salvare anche il diritto della donna al silenzio, quando parlare le riesca intollerabile. Credo che il Parlamento si debba impegnare per la messa a punto di una formulazione giuridica che, pur asserendo la procedibilità d'ufficio come principio cardine del nuovo testo di legge, in qualche modo ne subordini la messa in moto al consenso dell'interessata diretta: in tal modo ponendosi come sollecitazione verso la donna ad uscire dall'antica passività senza però lederne la libertà di scelta.

L'altro punto più discusso riguarda l'infanticidio, che la vigente legge distingue dall'omicidio quando ricorrono i termini della famigerata «causa d'onore», in pratica lasciando impunito questo reato. Il disegno di legge femminile prevede l'abrogazione di questo articolo. E non c'è dubbio che questo è il primo impulso di ogni persona civile che prenda a considerare la materia: sia perché occorre cancellare finalmente e interamente dal codice il concetto d'onore, vergognoso residuo giuridico che avalla e ratifica il più retrivo costume patriarcale, sia perché la vita di un neonato non può «costare» meno di quella di un adulto.

Se si considerano però le condizioni in cui questi fatti, sempre meno numerosi peraltro, solitamente avvengono (una donna che partorisce in drammatica solitudine e totale abbandono, in estrema miseria non solo economica, ma di cultura, di affetti, di «valori») la gravissima pena che la semplice abrogazione comporterebbe per la madre infanticida non può non apparire disumana. Su questo tema del resto, recuperando una legge approvata solo da un ramo del Parlamento nella passata legislatura, si lavora in questi giorni in Senato, cercando un accordo che includa l'infanticidio nel capitolo omicidio, ma comporti in precise situazioni un'attenuante specifica. Si riuscirà a concludere? Lo si spera.

La Repubblica
29 nov '79

16

qualcuno pensa di crescere arruolando le «orfane del femminismo»

La proposta di legge di iniziativa popolare circa le «Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona» ha suscitato nel vostro giornale reazioni molto negative che si basano principalmente sul presupposto che nessuna legge può garantirci. A sostegno di questa tesi si tira in ballo la drammatica vicenda dell'aborto. La relazione che si vuole forzatamente stabilire tra la proposta odierna e quella che, a suo tempo, presentarono gli onorevoli maschi Pinto e Corvisieri sulla regolamentazione dell'aborto, e che si tentò di imporre come legge proposta dal «movimento», (sostenuta anche dal vostro giornale) è assolutamente improponibile. La manovra, allora, tentava di egemonizzare a fini propagandistici e elettorali, la lunga lotta delle donne, su un argomento, l'aborto che include una vastissima gamma di problemi che sono nostri. L'affettività, i rapporti sessuali, la possibilità o l'impossibilità di procedere per ragioni economico-sociali, e tanti altri che rapporto hanno con lo stupro? Tante donne sono costrette a «scegliere» l'aborto per mancanza di sicurezza economica o di un rapporto affettivo soddisfacente. Forse le donne «scegliono» lo stupro per le stesse ragioni? Lo stupro, in realtà, non è un solo reato ma una serie di reati che iniziano con le minacce, l'aggressione fisica, l'intimidazione per impedire all'aggressione la gestione della sua perso-

na. Dopo questa prima fase, che sarebbe più corretto chiamare sequestro di persona, si può passare alle percosse, alle sevizie, agli atti di libidine violenta, allo stupro propriamente detto o all'omicidio, secondo le preferenze dei «poveri» violentatori. Quando, invece di arrivare al livello di violentatori, i delinquenti si fermano a quello di semplici sequestratori, che in cambio del rilascio della persona chiedono un bel po' di soldi, allora improvvisamente diventano mostri sanguinari. Nessuno si scandalizza delle pesantissime pene previste per il sequestro a scopo di estorsione; nemmeno le donne della libreria di Milano o le giornaliste del manifesto.

Voglio solamente aggiungere che la pratica, ormai decennale, nel mio collettivo mi ha permesso di superare abbastanza gli schematismi ideologici, per cui posso intraprendere un'iniziativa insieme alle donne dell'Udi o dell'Mld senza che mi scattino veti e tabù, se ritengo l'iniziativa corretta e utile. Ma in un momento in cui si era tanto parlato di «crisi del femminismo», e su questa supposta crisi, tanti avevano fatto i propri conti, una azione come questa che sta dimostrando la vitalità delle donne che pensano, si confrontano, e sono attive, può disturbare molti, almeno quelli che pensavano di crescere arruolando le eventuali orfane del femminismo.

clotti ricciardi
del mfr di via
pompos magno

da "Quotidiano donna"

Svolgimento delle indagini

la costituzione di parte civile del movimento: e poi l'abolizione del matrimonio riparatore, dei delitti d'onore e ancora qualcosa d'altro. In una parola, la ridefinizione giuridica e politica del reato.

Dice infine Lidia che con questa legge si è andati troppo oltre, fino a sperare di cancellare, rinchiusere, abbattere tutta la violenza della contraddizione sessuale mediante il tribunale: ma chi ha mai detto questo? una legge non è mai tutto. Può prevedere, dirigere, indicare una strada di evoluzione a seconda della ideologia a cui si ispira. La legge di iniziativa popolare rappresenta l'analisi e l'esperienza politica condotta sino ad oggi dal movimento delle donne e si pone in confronto e in contrasto con l'attuale legge (codice Rocco) che rappresenta l'ideologia e la politica del ventennio. Ma perché Lidia critica questa e non quella?

laura remiddi

uno strumento tra i tanti possibili

getto di legge soltanto come punitivo e quindi sembrerebbe legittimo il suo commento che non è con la galera che si pone argine agli stupri. Ma se si fosse presa la briga di leggere non dico la relazione, ma il testo del progetto, vi avrebbe scortito qualcosa d'altro: la qualificazione del reato contro la persona (e non più contro la moralità pubblica e il buon costume); la necessità del consenso all'atto sessuale anche fra coniugi; l'unificazione dei reati di violenza carnale e di atti di libidine violenta (che impedirà ogni sottile indagine sui centimetri e sui luoghi di penetrazione); il processo per direttissima la procedibilità d'ufficio (che elimina la querela di parte, garanzia di impunità nella strage di impunità nella strage); il processo a porte aperte (per una esatta redistribuzione della vergogna a chi di dovere); il rispetto della parte lesa nello

stato anche questa violenta), era contraddittorio sbandierarlo come un traguardo o una vittoria. Diverso è il caso della violenza sessuale. Qui non c'è tradizione in noi. Quindi la legge non si presenta qui come mediazione, ma esprime direttamente le nostre analisi e le nostre scelte politiche. Dice sarcasticamente Lidia che «le organizzazioni si muovono - fanno leggi - non perdono tempo a chiedersi perché lo fanno». Ma dove era Lidia quattro, tre, due, un anno fa, mentre il movimento ha dibattuto e vissuto il tema della violenza nei piccoli gruppi, nei suoi strumenti di stampa e di comunicazione, nelle sue iniziative politiche nella partecipazione ai processi (tanti), nei centri di antiviolenza, nella casa della donna, etc. etc. etc.?

Lidia anche cade nell'equivoco di considerare questo pro-



La polemica aperta da Lidia Campagnano (manifesto) 17 ottobre) e dalla libreria delle donne di Milano (manifesto, 18 ottobre) sulla legge di iniziativa popolare per i reati di violenza sessuale e fisica mi impone di intervenire su alcuni punti su cui ritengo si sia fatta poca confusione.

Lidia Campagnano per sottolineare la sua contrarietà all'iniziativa del movimento ricorda che in passato molte di noi avevano sostenuto, a proposito delle proposte di legge sull'aborto, che il movimento non doveva presentare sue leggi, perché nessuna forma legislativa avrebbe mai potuto assumere e risolvere l'irriducibile contraddizione sessuale che si incarnava anche nell'aborto, anziché nell'autodeterminazione della donna. Quella analisi politica per quel caso andava benissimo perché, una volta qualificato l'aborto come violenza sulla donna (conseguenza di una ses-

da "Quotidiano donna"
sono due anni che le donne discutono la legge

perchè intervenite solo ora?

MILANO — Da un paio di settimane si verificano a Milano, attacchi molto pesanti contro la proposta di legge sulla violenza sessuale, da parte di compagnie che fanno riferimento alla Libreria delle donne.

Le accuse sono, oltre che nel merito della legge, di non aver voluto discutere con il movimento la proposta di legge e di non aver fornito un'informazione adeguata. Riteniamo quindi necessario puntualizzare alcuni aspetti di questa polemica. L'Mid ha presentato, in una conferenza stampa tenutasi nel mese di aprile, una proposta di legge sulla violenza sessuale, elaborata in due anni, e i cui punti più qualificanti erano stati discussi in un Convegno internazionale sulla violenza, svoltosi a Roma nella primavera del 1978 con la partecipazione di 3000 donne.

All'indomani della conferenza stampa tutti i quotidiani e i settimanali nazionali e locali ne hanno parlato, anche per diversi giorni consecutivi. «Quotidiano donna», «Effe» e «Lotta continua» hanno dedicato un paginone alla legge. Il Tg1, il Tg2 e le tre reti radiofoniche ne hanno riferito, sempre parlando in dettaglio dei punti più qualificanti.

Nel mesi seguenti, l'Udi e numerosi collettivi (Pompeo magno a Roma, il movimento femminista di Catania, quello di Grosseto, il collettivo donne e madri antifasciste del Leoncavallo a Milano, e molti altri), insieme a testate femministe come «Quotidiano donna», «Effe», «Noi donne», chiesero di incontrarsi per discutere della legge, dichiarandosi disponibili a fare uno sforzo unitario per portarla in parlamento, pur nel rispetto delle reciproche differenze e di alcuni dubbi su singoli punti. Il progetto veniva ritenuto estremamente importante dal punto di vista politico, perché apriva un dibattito sulla violenza sessuale quale non vi era mai stato in prece-

denza e perché conteneva richieste realmente innovative e rivoluzionarie. Strada facendo, molti altri collettivi, gruppi e associazioni si sono riuniti.

Ciascuna nella propria città si è impegnata ad organizzare dibattiti sull'argomento insieme al movimento femminista locale. Anche a Milano fu indetta, il 20 giugno, un'assemblea presso il Centro sociale Leoncavallo (l'annuncio fu dato da tutte le radio e da «Lotta continua»). Le compagne della Libreria delle donne non si fecero vedere. Contemporaneamente, alcune compagne dell'Udi e del Mid avevano contattato sia le donne del collettivo del Palazzo di Giustizia, sia quelle della Libreria, per organizzare un incontro. Le donne giuriste si dichiararono disposte ad incontrarci solo alla fine di luglio; quelle della Libreria, più volte sollecitate, hanno convocato una riunione solo alla fine di settembre.

quando ormai la legge era stata depositata in Cassazione (21 settembre) ed era avvenuta la conferenza stampa nazionale per il lancio della raccolta delle firme.

Siamo state accusate di non essere rappresentative del movimento: noi non abbiamo la pretesa di affermare che questa è la legge del movimento delle donne; tuttavia abbiamo avuto l'umiltà di sottoporre un lavoro di elaborazione di anni, costato grossi sforzi e lacerazioni a chi l'ha compiuto, a tutto il movimento femminista, chiedendo di aiutarci a portarlo avanti. Le adesioni sono state moltissime da tutte le parti d'Italia ed è la prima volta che succede. A noi sembra di essere in tante, di essere la maggioranza, ma può anche darsi che ci sbagliamo.

Non abbiamo interesse a contattarci: quello che ci preme è far conoscere alle altre donne questa proposta di legge e offrire a quante sono quotidianamente picchiate, violentate e stuprate e non ne possono più, uno strumento nuovo, più incisivo e più concreto della solita grande manifestazione, che, ancora sabato, ci è stata proposta come «alternativa» alla proposta di legge.

coordinamento regionale lombardo del comitato promotore

Continua la discussione. Intervengono le femministe di Milano

La legge sulla violenza sessuale "non offre garanzie all'imputato"

di SILVIA GIACOMONI

MILANO — E' sempre più intenso il dibattito intorno alla proposta di legge popolare «contro la violenza sessuale» presentato dall'Mld e appoggiato, fra gli altri, dall'Udi. In dibattiti, riunioni informali in scuole e in fabbriche, in un grande convegno tenutosi alla fine di ottobre all'Umanitaria, le femministe milanesi hanno elaborato le loro critiche al progetto. Ne parliamo con alcune donne del collettivo di giustizia e della Libreria delle donne, rispettando la loro abitudine all'anonimato.

Vi accusano di respingere la legge con spirito estremista.

A.: «L'abbiamo letta con attenzione. All'inizio quelle tra noi che non han dimestichezza col linguaggio giuridico, la trovavano buona. Ci piaceva che lo stupro non fosse più considerato un delitto contro la morale bensì contro la persona».

C.: «Noi di Palazzo di giustizia siamo state messe in allarme dal fatto che il processo per stupro dovrebbe essere un processo per direttissima. Ci siamo battute contro la legge Reale proprio perché estendeva a troppi casi un processo che, riducendo al minimo l'istruttoria, restringe le garanzie dell'imputato. Non ci interessa fare un mostro dello stupratore».

B.: «I giornali han parlato delle nostre riserve sulla procedura di ufficio. La stuprata, con la nuova legge, non deve più farsi carico della denuncia, perché la mac-

china del processo si metterebbe in moto da sola. Ma non è vero che la procedura di ufficio ti toglie "l'obbligo del coraggio", come ha detto Stefano Rodotà. Ti toglie solo la libertà di decidere. Il carico del processo, poi resta tutto sulle spalle della donna, quale principale teste d'accusa. E non si può pensare che le domande alla donna riguardino solo il suo consenso all'atto sessuale. Perché l'imputato deve difendersi, il suo avvocato deve poter fare il suo mestiere, finché l'Italia è uno stato di diritto. Il giudice deve capire la meccanica

A.: «E perché poi il processo dev'essere obbligatorio? Se una preferisce il silenzio, per ragioni che non

han nulla a vedere col coraggio: per difendere i figli, ad esempio?

B.: «E nessuna, che consideri il processo un meccanismo non liberatorio, potrebbe scegliere un'altra strada, denunciare la cosa attraverso assemblee, i giornali...».

Forse si potrebbe modificare la legge, concedere alla donna il diritto di dare l'autorizzazione a procedere.

A.: «Non cambierebbe molto. Questa è una legge cattiva. Una legge che vuole ricondurre a normativa tutti i problemi della sfera sessuale e della violenza. Ed ha, come unico metro, quello del consenso. Dice: se c'è consenso, non c'è violenza. Ma cos'è, il consenso? Si può prendere per buono il consenso di una bam-

bina al rapporto sessuale col padre?».

B.: «Nessuno se ne è accorto, ma quella legge cancella con un colpo di spugna il problema su cui l'uomo si tormenta da millenni: l'incesto».

C'è poi l'altro problema drammatico dell'infanticidio.

B.: «Sono problemi gravi, su cui la nostra elaborazione è ancora agli inizi. E forse chi ha fatto questo progetto ha pensato di far bene, a cancellare l'infanticidio dalla lista dei delitti d'onore. Avrà pensato: a uguali diritti devono corrispondere uguali doveri. Non ha tenuto conto che la situazione della donna non è equiparabile a quella dell'uomo».

A.: «Soprattutto non ha capito che anziché rischiare cinque anni, l'infanticida ne rischia ventuno, che è il minimo della pena per l'omicidio».

Mi pare che anche nel fronte di chi sostiene il progetto ci sia un ripensamento, a questo proposito.

D.: «Alcune donne hanno accolto le nostre critiche. Ma accusano di astrattezza, di utopismo, di spirito aristocratico le pratiche politiche da cui sono nate».

B.: «Si credono realiste perché credono di sapere dove comincia e dove finisce il consenso, dove comincia e dove finisce il desiderio. Non abbiamo ancora parlato di quel che dice la legge a proposito delle percosse tra coniugi, o dell'inganno e della violenza con cui un coniuge costringe l'altro al rapporto sessuale».

Il bilancio di cinque anni di lavoro delle elette Pci

ROMA — Per fare un bilancio analitico e complessivo degli ultimi cinque anni di attività politica delle donne comuniste negli enti locali, ma anche per avanzare proposte che migliorino la qualità della vita negli anni ottanta, ed in vista delle elezioni amministrative di primavera, le elette del Pci sono riunite da ieri a Roma per il loro ottavo convegno nazionale.

«Un bilancio — ha detto Adriana Seroni introducendo i lavori — che è di successi ma anche di limiti e che va letto tenendo conto della dura lotta delle donne, in particolare delle comuniste, per il miglioramento della condizione femminile». «In una fase di trapasso per la società italiana — ha affermato la Seroni — dove tutti i problemi si presentano aperti, un esame delle prospettive deve essere fatto nella maniera più ampia perché non si può pensare ad una nuova qualità della vita se non si impongono pace, disarmo, pacifica coesistenza e cooperazione e se non si impedisce la corsa agli armamenti».

Nella relazione introduttiva sulla quale si è aperto il dibattito, Grazia Labate della sezione femminile centrale del Pci ha illustrato, con costanti riferimenti alla situazione di crisi, le contraddizioni dell'attuale società e lo scontro in atto fra «conservazione» e «rinnovamento», la «storia» della presenza e dell'opera negli enti locali e nelle giunte di sinistra, delle donne del Pci.

Manifesto
marzo 12-1979
p. 4

Cambiare la proposta di legge sulla violenza sessuale? Sì, con una nuova pratica politica fondata sulla soggettività delle donne

di bibi tomesì, luisa muraro, maria gregorio, lea melandri, luisa abbà, lia cigarini, piera bosotti, franca spirito

Dal dibattito sulla proposta di legge Mid - Udi sono emerse e si vanno approfondendo numerose critiche. Le principali riguardano: la costituzione di parte civile riservata alle organizzazioni ufficiali, la procedura d'ufficio, l'abolizione delle attenuanti per l'infanticidio, la criminalizzazione di ogni gesto di aggressione fisica.

Tra le sostenitrici della legge, alcune cominciano a registrare le critiche e a riconoscerne la validità. Pensiamo per esempio a Mariolina Iacovone (il manifesto del 28 novembre) o a Carla Ravaoli (la Repubblica del 29 novembre). Abbiamo però notato una cosa strana: le critiche alla legge vengono accolte mentre la pratica politica che le ha ispirate viene respinta come se fosse una pratica difficile riservata a poche.

Questo procedimento, di separare le critiche riconosciute valide dalla pratica politica che le ha rese possibili, oltre che ingiusto ci sembra confusionario.

Come mai quelle donne di cui si dice che sono delle «aristocratiche» dedite ad un'azione «culturale», o ad una politica «immobilistica», sono proprio quelle che per prime hanno visto e segnalato gli aspetti sbagliati di questa legge?

La ragione secondo noi è semplice. Per cominciare, la pratica dei rapporti tra donne ci lega materialmente alle nostre similitudini, per cui se queste scrivono una legge e ci chiedono di firmarla abbiamo la voglia e il tempo di leggerla, discuterla e in caso criticarla. Una generica firma data per solidarietà o per calcolo politico ci sembrerebbe un gesto troppo sbrigativo e in fondo sprezzante. Sappiamo che questa firma molte donne la danno perché hanno bisogno di sostenere sempre e comunque le proprie simili per difendersi dal mondo maschile. Il problema esiste. L'invasione del mondo maschile è grande anche tra noi e in noi, ma in questi dieci anni abbiamo conquistato spazi di autonomia in cui è possibile riconoscere anche le contraddizioni tra donne.

Con il rafforzarsi dei rapporti tra donne non avviene più che criticare l'altra donna sia uguale ad una complicità con gli uomini. Quando invece il riferimento al mondo maschile resta dominante o esclusivo, si preferisce appoggiare comunque le iniziative politiche delle donne, dissentire infatti sarebbe come indebolire l'unico baluardo contro la prevalenza del mondo maschile.

La nostra pratica politica di una modificazione in prima persona è stata definita come una «battaglia culturale di lungo periodo», che sta ad un livello diverso da quello in cui si fanno «conquiste di breve periodo». Siamo state accusate di fare confusione tra i due livelli. Ma quale confusione, per piacere? Quel due livelli, insieme all'obbligo di distinguersi, ci vengono regolarmente riproposti dai militanti della politica tradizionale. Noi, per parte nostra, di quei livelli non vogliamo sapere nulla e se ce li troviamo davanti, li combattiamo.

Non crediamo nelle magiche formule a base di tattica - strategia. Non ci crediamo a ragion veduta. Le cosiddette conquiste a breve periodo si riducono a zero, a meno di zero, se non è insieme avviata una modificazione profonda del rapporto donna/uomo. Ad esempio, oggi è possibile che il congedo di maternità sia

presupposto dal padre invece che dalla madre. A prima vista, sembra un sicuro passo avanti. Ma poi vieni a sapere che il marito si è preso lui il congedo di maternità per poter frequentare un corso di specializzazione professionale all'estero, mentre lei resta a casa, anzi all'ospedale per lavorare e a casa per curare il neonato. Lui si specializza e farà carriera, lei intanto si sacrifica. Se non c'è modificazione delle donne nei confronti del mondo maschile, non ci sono conquiste né a breve né a lungo periodo.

Tra le modificazioni di cui abbiamo bisogno c'è anche quella degli schemi politici. Lo schema del breve e del lungo periodo sembra fatto apposta per rimandare in un futuro indeterminato proprio quello che bisogna fare subito. Altro schema paralizzante riesumato in questa occasione è la distinzione tra «quelle che hanno preso coscienza» e le «masse femminili», col sottinteso che per le masse vanno bene le soluzioni rozze, costrittive, come la denuncia d'ufficio che fa di un'aula di tribunale la via obbligata della dignità femminile. Le masse devono accontentarsi... cioè subire, la loro presa di coscienza dovendo farsi a forza di costrizioni. Chissà di che cosa prenderanno coscienza!

Comunque sia noi, di cui si dice che la coscienza l'avremmo già presa, ci siamo accorte di essere oggi più vicine che in passato alle donne dette massa. La loro esperienza è fatta, non diversamente dalla nostra, di legami affettivi, figli, sessualità, invidia, gelosia, paura della solitudine... La nostra pratica politica consiste nel trovare il desiderio, i gesti e le parole più aderenti alla comune condizione femminile e più efficaci nel combattere l'oppressione esercitata sulle donne dal prevalente interesse maschile. A Iacovone sembra utopistico che delle contadine o delle operai possano ritrovarsi tra loro a parlare della propria vita. Evidentemente ritiene più realistico tentare di convincerle a prendere la tessera di un qualche partito o a firmare una legge. Ma con quale guadagno e di chi il guadagno? La militante politica che considera finenze superflue fatti come l'amore, il desiderio di parlare tra donne, il raccontarsi le proprie esperienze individuali, finisce che con le altre donne non comunica affatto mentre i suoi macchinosi progetti fanno il deserto. La nostra pratica politica è velocissima se la si confronta con quella basata sullo schema tattica - strategia, perché noi non rimandiamo l'essenziale. L'essenziale è che le donne trovino un'esistenza propria e autonoma rispetto agli uomini. Oltre che velocissima, è popolarissima se la si confronta con i complicati e selettivi percorsi che scaglionano la

lotta delle donne attraverso sigle, emancipazione, leggi, sedi di partito, accordi parlamentari e via dicendo. A noi infatti bastano poche cose, una stanza qualsiasi, la voglia di parlare e ragionare con altre donne, l'idea che possiamo esistere anche senza l'approvazione o l'amore di un uomo. Quest'ultima cosa forse non è delle più facili. E ben vero, ma qui non c'entra distinguere le emancipate coscienti dalle masse, qui c'entriamo tutte in un modo o nell'altro. Per piacere, quindi, non venite a dirci che facciamo una politica aristocratica. Di difficile c'è solo una cosa, che la soggezione femminile è radicata ed estesa nella società, dalla psicologia all'economia, dal linguaggio al corpo.

La natura di questa soggezione ha richiesto e continua a richiedere una pratica politica nuova, più aderente alla materialità dei fatti. Gli schemi della politica tradizionale, compresa quella che si chiama rivoluzione, ad alcuni possono apparire «realistici» ma solo perché sono ormai diventati familiari, vecchi cari luoghi comuni e non si riesce più a vedere le cose in altro modo. Quelli e quelle che restano affezionato a quegli schemi considerano la politica delle donne come un fatto «culturale». Per loro non sarebbe politica un processo di modificazione che tocca direttamente gli aspetti più concreti e attivi della condizione umana, come la maternità, la sessualità, il linguaggio.

Fino ad ora ci è stato riconosciuto il merito di occuparci dei momenti soggettivi e individuali della vita, essendo sottinteso che non bisognava interferire con le iniziative e la logica della grande politica, quella che programma — effettivamente o illusoriamente — la realtà oggettiva. Appena abbiamo cercato di far valere il nostro sapere in questa sfera, subito qualcuna è intervenuta a fare la separazione.

Non accettiamo questa specie di specializzazione: noi intente a modificare lentamente la soggettività, ed altre specializzate nel progettare cambiamenti di massa. Nella massa siamo anche noi e i progetti intendiamo analizzarli attentamente. La politica che si interroga sul sesso e sul linguaggio ci dà un sapere che riguarda anche la società in generale, i dispositivi del potere, le leggi, l'economia.

La modificazione in corso tra le donne vuole esistere ed affermarsi e, come non avalla leggi malfatte, così non si accorda con i ritualismi politici né si integra nell'ordine sociale maschile. Vuole iscriversi come fatto positivo e vincente delle donne. In che modo si può fare questa iscrizione? Come possiamo significare che le donne cominciano ad esistere? Bisogna pensarci.



L'UNITÀ giovedì 13 dic 79 p. 3

Legge e violenza sulla donna Una domanda e delle proposte

Il progetto legislativo d'iniziativa popolare - Le pene e le difficoltà di individuazione del reato - Imposizione e consenso nell'atto - Battaglia di costume

La necessità di modificare gli articoli del codice penale dedicati ai delitti contro la libertà sessuale ha sollevato un dibattito molto acceso, in particolare attorno al progetto di legge popolare presentato dal Movimento delle donne. Prescindiamo dalle critiche di quei gruppi femministi che contestano il ricorso alla legge, considerata uno strumento tipico della società patriarcale e maschilista. Per chi crede, come noi, che il confronto con le istituzioni sia non solo positivo, anzi indispensabile, è evidente che la presentazione di un progetto di legge è segno di crescita del Movimento. E prescindiamo anche dalle critiche fatte da chi (come Rossana Rossanda) ritiene che sia possibile pensare a una società senza pene e senza galere.

Perplexità su certe proposte

Mi limiterò invece ad alcune osservazioni su alcuni degli articoli del progetto di legge popolare. Non mi dilungo su proposte, che condivido, come l'abolizione del matrimonio riparatore, la cancellazione della seduzione con promessa di matrimonio, o l'abrogazione dei delitti di «ratto a fine di libidine», e «ratto a fine di matrimonio»; tutti questi articoli, gravemente offensivi della dignità femminile, devono sparire al più presto dal codice.

Ma altre proposte suscitano perplessità: e la prima riguarda l'articolo diretto a dare una nuova definizione della violenza sessuale, secondo la quale «chiunque con violenza, minaccia o inganno, o

valendosi della propria autorità, ovvero approfittando di una incapacità di intendere e di volere al momento del fatto costringe o induce taluno, ivi compreso il coniuge, a subire o ad assistere ad atti di natura sessuale, è punito con la reclusione da due a dieci anni». Secondo la nuova definizione, dunque, sono puniti come violenza non solo le ipotesi di stupro, ma anche tutte le ipotesi di minor gravità che il progetto di legge comunista (e questo serve anche a chiarirne la natura) definisce come atti di «molestia sessuale», e punisce con pene assai più lievi. E' inoltre considerata «violenza» (sempre nel progetto popolare) il comportamento di chi all'interno del rapporto fra due persone, ottiene il consenso all'atto di natura sessuale con mezzi e in situazioni nelle quali questo consenso deve intendersi carpo (e l'atto, quindi, subito e non compiuto). Per tutte queste ipotesi, infine, il progetto di legge popolare chiede che venga introdotta la regola della procedibilità d'ufficio (in base alla quale l'autorità giudiziaria inizia il processo ogniqualvolta viene a conoscenza del delitto) in sostituzione dell'attuale regime della querela di parte (in base al quale l'inizio del processo è subordinato alla richiesta della vittima).

Le perplessità sollevate da queste innovazioni possono essere così sintetizzate: posta questa nuova vaghissima definizione della violenza, toccherà al giudice, a seconda della gravità di questa, graduare le pene tra il minimo di due e il massimo di dieci anni. Gli interrogatori sulle modalità della violenza sessuale (strumento fondamentale

per accertarne la gravità) verranno così ad assumere rilevanza maggiore di quella che hanno attualmente.

L'articolo del progetto popolare che fa divieto, durante il processo, di fare «indagini inerenti alla tecnica fisiologica» del reato ben difficilmente potrà essere applicato, dunque. E, se lo sarà, ne deriverà che il giudice non potrà valutare l'entità della violenza e di conseguenza non potrà graduare la pena.

Quando il coniuge deve essere punito

Il progetto di legge popolare prevede inoltre esplicitamente la punibilità della violenza fra coniugi. Ebbene: per quanto riguarda i casi di stupro, si tratta di una giusta affermazione di principio. La violenza carnale fra coniugi, in effetti, pur essendo già teoricamente reato, non viene mai punita: e riaffermare espressamente la punibilità ha pertanto un valore politico importante. Ma nel progetto di legge popolare, la previsione della punibilità del coniuge è inserita in una definizione della violenza che, come abbiamo visto, punisce anche ipotesi diverse dallo stupro: più specificamente, tutte quelle ipotesi nelle quali un coniuge «induce» l'altro con armi psicologiche assai difficili da valutare. Il codice penale, in altri termini, viene a intromettersi in meccanismi delicatissimi e personalissimi, quali sono quelli del consenso all'atto sessuale nei rapporti di coppia: e l'intromissione sembra, in verità, non solo inopportuna, ma anche pericolosa, an-

che per le possibili conseguenze sulla vita, sia pur contrastata, di questi rapporti.

Il riferimento a chi costringe ad assistere ad atti di natura sessuale, così formulato, consentirebbe di condannare per violenza tutti quei genitori la cui vita sessuale si svolge per ragioni logistiche, in presenza dei figli. Ma quest'abitudine è nella maggior parte dei casi la conseguenza di una miseria che sarebbe disumano colpire penalmente. Unita alla regola della perseguibilità d'ufficio, una definizione della violenza che consentisse di condannare questi genitori, porterebbe alla criminalizzazione della intera vita sessuale dei più poveri. Se è evidente che una battaglia contro queste situazioni va combattuta, sembra molto discutibile combatterla a colpi di codice penale.

La perseguibilità d'ufficio sembra un intervento prevaricatore. Il diritto all'autodeterminazione, in questo campo, dovrebbe essere riconosciuto alla vittima, anche per evitarle di dover rivivere nel processo una violenza che per qualunque ragione (che a lei solo spetta valutare) volesse rimuovere. Ed è evidente quali sarebbero le conseguenze dell'introduzione di un regime che consentisse a chiunque (ivi compresi medico e psicanalista cui la vittima si rivolgesse) di mettere in moto il procedimento giudiziario: per paura del processo, la vittima sarebbe molte volte portata a tacere la violenza subita, o addirittura ad occultarne le tracce con possibili conseguenze sulla sua stessa salute.

Ulteriori perplessità sono poi determinate (per le conseguenze che avrebbe in ma-

Ci siamo trovate una domenica mattina, con questa «legge sulla violenza sessuale» tra le mani, all'improvviso, come un bambino

di un gruppo di donne di faenza

Ci siamo ritrovate una domenica mattina e abbiamo cercato di sezionare, svuotare, guardare da ogni possibile lato questo problema «legge sulla violenza sessuale» che ci siamo trovate tra le mani all'improvviso come un bambino, che tutti dicono nostro, eppure, pensiamo, «non ci ricordiamo di averlo fatto». Dal nostro dibattito non sono scaturite delle posizioni ben precise e unitarie, le sfumature che ci dividono sono molte, ma la sensazione che ci accomuna tutte è di essere state espropriate delle fasi della decisione, gestazione e parto, poi di essere costrette ad accollare il «problema» già bello e confezionato.

Questa pratica non la riconosciamo come propria del movimento delle donne e per movimento non intendiamo solo l'Udi e l'Mld a livello nazionale, ma tutti quei collettivi o gruppi di donne che senza crisi di ufficialità costituiscono certamente il movimento. Per cui per prima cosa denunciamo come mistificatoria l'aver fatto passare questa legge come legge di tutto il movimento, senza che il «movimento» (come del resto i circoli periferici dell'Udi) abbia potuto discutere innanzitutto sull'opportunità o meno di usare lo strumento - legge e poi di entrare nel merito del contenuto.

Su *Quotidiano Donna* continuano ad apparire adesioni, ma pensiamo che alcune sono state date sull'onda di una spinta emotiva («finalmente qualcosa si muove») e molte altre (nonostante dichiarate perplessità sul testo di legge) per timore di restare tagliate fuori, per l'impossibilità di trovare un modo di porsi che non sia quello del «sì» o del «no», del «con noi» o «contro di noi».

Forse a questa proposta di legge va il merito di averci fatto di nuovo incontrare, ma incontrarsi ha voluto dire per alcune di noi accorgersi che questa legge, con l'ambizione di voler rilanciare il movimento, rischia invece di essere l'elemento che porta alla spaccatura, spaccatura molto più netta e più grave di quella che si produsse al momento della presentazione da parte di alcuni collettivi di una propria legge sull'aborto. Anche allora fu il voler divenire istituzione, il fascino discreto dello strumento legislativo (e alcune di noi facevano parte di un collettivo firmatario) a portarci su un terreno di battaglia non nostro, per noi perdente. Su quella esperienza noi dovremmo riflettere, anche perché c'erano molti più elementi a nostro favore.

Ci fu un dibattito molto più esteso e prolungato, il movimento era ancora in un momento di forza, sul problema aborto - salute della donna avevamo elaborato strumenti nostri (il self-help, i gruppi self-abortion), nuovi e suscettibili di nuovi sviluppi. Giocare tutto sull'istituzione, sulla legge (e con questo non vogliamo dire che una legge non era necessaria) ha significato l'inizio della fase calante del movimento, lo sfascio dei gruppi aborto, la mancata espansione del self-help, compresa la brutta legge che poi ne è venuta fuori (pensiamo agli articoli sull'obiezione di coscienza e sul non riconoscimento del diritto d'aborto alle minorenni).

Facciamo un confronto con la situazione di oggi e non possiamo fare a meno di riconoscere che è nettamente peggiorata: segregazione, frammentazione, tentati-

vo da parte delle istituzioni di fagocitare i nostri contenuti svuotandoli di qualsiasi contenuto rivoluzionario. In questa situazione l'Mld e l'Udi presentano una legge che può essere un rimedio utile a questo stato di cose quanto regalare una bara ad un ammalato, nel senso che proporrà una legge già confezionata al movimento avallando una acritica fiducia nelle istituzioni giudiziarie (vedi processo del Circeo), significa dare il colpo di grazia alla possibilità di discussione e di elaborazione di nuovi strumenti. Questa situazione di debolezza viene ad aggiungersi ai normali rischi insiti nell'uso di uno strumento come la legge, storicamente determinato contro di noi, nonostante che in tutti i tribunali d'Italia stia scritto a lettere cubitali «La legge è uguale per tutti».

Vediamo di affrontare alcuni punti:

1) la delega dei propri contenuti e della propria difesa all'istituzione maschile (e non dimentichiamo reazionaria) del potere giudiziario;

2) la impossibilità di esprimere in un testo di legge la ricchezza dei contenuti e delle contraddizioni del movimento. Tanto per fare un esempio: la contraddizione forse presente all'interno di ognuna di noi tra la richiesta di essere riconosciute come persone e quella della propria diversità di donna, riportata in un testo di legge, perde il suo carattere fecondo di contraddizione e diventa pura e semplice opposizione tra il principio di richiesta di parità astratta (e qui c'è il caso clamoroso, a nostro parere, dell'infanticidio) e la richiesta di tutela (che è insita nel principio stesso della legge, perché nonostante sia legge contro la violenza sulla persona, è posta a tutela del più deboli cioè donne e bambini);

3) l'uso di una logica punitiva normalmente rifiutata e bollata come reazionaria (e qui la procedura per direttissima è l'aspetto più evidente), ma in questo caso pienamente adottata;

4) la opposizione tra principi generali accettabilissimi (per esempio il voler considerare lo stupro al pari di qualsiasi reato e l'abolizione della causa d'onore), e gli strumenti e le applicazioni pratiche di questi principi, non altrettanto accettabili (la procedura d'ufficio e ancora una volta l'infanticidio);

5) il rischio di abbandonare qualsiasi tentativo di elaborare strumenti nostri su questo problema delegando la sua soluzione alla legge o al massimo alla nostra presenza nei tribunali.

Molte altre potrebbero essere le considerazioni da fare, ma non dimentichiamo una cosa compagne, che le istituzioni contano sulle nostre contraddizioni per dividerci. Questa legge può essere una buona arma nelle loro mani, già l'adesione o meno ad essa costituisce una distinzione tra «donne buone», aperte al dialogo, democratiche e con l'adesione dell'Udi nate pure dalla Resistenza, e «donne cattive», disfattiste, anticostituzionali e, lacuna imperdonabile, nemmeno nate dalla Resistenza.

Ribadiamo che questo documento vuole essere uno spunto per un dibattito, per riaprire un discorso sulla violenza sulle donne, e cercare di trovare attraverso il confronto una strada diversa da quella della contrapposizione.

L'illustrazione. Una pubblicità americana della seconda metà dell'Ottocento, tratta da The wonderful World of American Advertising 1865-1900 di Leonard De Vries e Ilonka van Amstel, John Murray, Londra 1973.

Stupro pagato mezzo perdonato

di CLARA RAVAIOLI

RECENTEMENTE su questa pagina Guido Neppi Modona commentava positivamente la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, finora prevista dal nostro codice; sottolineava il carattere classista di questa norma, che in pratica comportava il carcere per il nullatenente e la libertà per l'abbiente, con un'aperta violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, sancito dalla Costituzione; sollecitava il Parlamento a impegnarsi finalmente per una riforma complessiva del sistema delle sanzioni relative ai reati minori.

Nessuna persona civile credo possa dichiararsi in disaccordo e con il provvedimento della Corte e con le notazioni di Neppi Modona. E forse è questa l'occasione per riflettere su un altro dispositivo del nostro codice penale, il quale si ispira al medesimo concetto di quello ora impugnato ma, per la materia a cui viene sovente applicato e per le conseguenze che ne derivano, lede in maniera ancor più grave non solo i principi che informano la Carta costituzionale, ma gli stessi principi che fondano la convivenza umana.

Mi riferisco all'articolo 62, numero 6, del codice penale, il quale include tra le circostanze attenuanti comuni «l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato». Ciò che nei fatti comporta la possibilità di ridurre fortemente o addirittura annullare la pena non soltanto per chi, colpevole di un «delitto contro il patrimonio», sia in grado di fornire un adeguato risarcimento in danaro (cosa ancora accettabile), ma anche per l'omicida che sborsi una congrua somma alla famiglia della vittima, per lo stupratore che, sempre in moneta sonante, «compensi» la donna violentata, e così via.

QUA DUNQUE non si tratta più semplice-mente di una vistosa disparità nell'erogazione della pena, in pratica comminata sulla base del censo: il poveraccio che non ha quattrini si fa tutta la galera che gli tocca, chi ha quattrini ne sconta un terzo in meno. Qua si tratta di un concetto giuridico che valuta la vita umana, e ogni offesa recata alla sua integrità e dignità, come una «quantità» traducibile in un equivalente pecuniario, e riduce la stessa pena a qualcosa che chi può ha diritto di «comprare». Un concetto che nel modo più clamoroso denuncia i fondamenti di un codice totalmente corvico all'ideologia dominante del nostro sistema sociale, per cui l'unico reale valore è il danaro. Spesso si è accusati di indulgere alla retorica sinistrese, quando si parla di «oggettualizzazione» della persona umana, di «mercificazione» della vita, di «alienazione» dei rapporti sociali: ma quali altri termini usare per descrivere adeguatamente una giustizia che si vale di tali leggi?

Conosco (ho fatto alcuni sondaggi tra esperti di diritto) le obiezioni che solitamente si oppongono a questo discorso: un risarcimento in danaro può salvare dalla miseria vedove e orfani di morti ammazzati, può aiutare a rifarsi una vita chi ha subito gravi lesioni, può riuscire utile alla ragazza violentata che, comunque, in nessun modo può cancellare ciò che ha subito; la possibilità di ridurre la pena fa sì che il colpevole, anche scarsamente abile, riesca a com-muovere parenti e amici per procurarsi il danaro necessario a risollevarle le condizioni della parte lesa; e d'altronde chi risarcisce il danno dà prova di qualche pentimento.

SONO OBIEZIONI inaccettabili, che appartengono alla medesima logica ispiratrice della norma in questione. Si vuol imporre di riparare il danno economico conseguente al reato, quando il colpevole è in grado di farlo? Benissimo, ma questo non può «attenuare il reato», come recita il codice, e abbonargli un cospicuo numero di anni di carcere.

Non esistono ragioni valide per tenere in vita questa vergognosa attenuante. E sarebbe strano se in Parlamento non si trovasse comune consenso, per la sua abrogazione, o quanto meno per la sua limitazione ai reati contro il patri-monio.

la Repubblica

Direttore responsabile: EUGENIO SCALFARI

Vicedirettore: GIAMPAOLO PANSA e GIANNI ROCCA

Editoriale «la Repubblica»-S.p.A. ROMA - Piazza Indipendenza, 11b

Consiglio di amministrazione - Presidente: CARLO CARACCIOLU; Vicepresidenti: MASSIMO COLOMBO e VITTORIO RIPA DI MEANA; Consigliere delegato: PIENO OTTONE; Consiglieri: ALDO BASSETTI, MARIO FORMENTON, RENZO CESARE PALUMBO, LIO RUBINI

Direttore amministrativo: ADRIANO DE CONCINI

Direttore commerciale: GIANCARLO TURRINI

Tipografia e stampa: Soc. Tip. Edit. Capolcina Roma - Piazza Indipendenza, 11b

Stampa in licenza: S.A.G.E. PADERNO DUGNANO (MI) - Via Salvo D'Acquisto

La tiratura di venerdì 21 è stata di 257.083 copie



Certificato n. 162
del 27-2-1979

I sigi

ACARACAS si è ca. Dopo tante nomine e speranze per la strada, viene ora anche il già malfermo rimando dell'Opec. Da prezzo della principale energia — il petrolio — alle nevrosi di un mercato dalle grandi compagnie e faziosi di Stati e staterelli politicamente irresponsabili.

Gli anni Settanta si erano con il petrolio a un prezzo infedele due dollari per barile, mentre la neta americana si teneva a stento ancorata alla roscetta quota 35 per oncia di oro finissimo termina con il barile meno di 24 dollari, con l'ovvero quota 500, con le zionali impegnate in fiati cieli dove ciascuno si fa i gli altri.

Il mancato accordo degli del petrolio si è generale condizionale interessi economici. In spaccata della solidarietà già nei fatti degli ultimi nava, la certificazione della al vertice di Caracas un pistorio perché fa cadere a mo fattore di governabilità petroliero. Tutti i petmatiori — sia quelli opulstri sia quelli affitti dal s-po — s'interrogano smarrità e costi dei propri nti.

Nessuno è più in grado mare alcunché di fondat futuro. Anche le previsioni fanno labili. L'Ocse avve 24 associati (tutte le nze dell'Occidente) aveva tasso di crescita inferiori cento, con un'inflazione dieci e con almeno vici disoccupati. E' il quadra sione pesante, ma l'Oc cisa che — dopo Caraca andare molto peggio, sop paesi a economia più c vivranno casi di crescita z trattamento reale dei livelli Anche i più incalliti c ranno ammettere che il ha ormai varcato la sofezia di John K. Galbra dell'incertezza assoluta gli equilibri politici e fin il mondo si era retto fin se ne intravedano di

MAI come ora s disordine gene primo luogo, di una c litici, di cui il caos mififero è più effetto che pertutto una carenza dentro i singoli Stati ti fra questi. Il tentat mantenere attraverso dollaro quell'alto livv consumi, che era stat soltanto dal primato del dopoguerra, ha e angolo del mondo in nata a debolezza poli Il risultato è l'attuaz legge del «ciascuno per ponendosi su entrambi mercato petrolifero. N consumatori di greggio, int corporazioni o di ceti soccano l'un l'altro nel ten

Interessante dibattito organizzato da PCI e FGCI

*Vand
mest 27/11/79 f. 8*

Padova: le donne sollecitano la legge contro la violenza

Una dichiarazione della compagna Cinzia Camporese che ha presieduto l'iniziativa

PADOVA — Sabato 24 novembre si è svolto a Padova, nella sala della Gran Guardia, un primo dibattito pubblico promosso dalla commissione femminile del PCI e della FGCI su: violenza sessuale e proposte di legge. «E' stata una giornata importante — commenta la compagna Cinzia Camporese che presiedeva l'iniziativa —, è stato un incontro aperto, che ha finalmente visto una discussione franca per la libertà della donna, e che pone in modo fermo l'urgenza di una legge che difenda la donna, senza categorie e pregiudizi».

L'impostazione data dalle compagne Rossana Branciforti del PCI e Giusi Dal Mugnaio della FGCI, è stata di tipo culturale; cosa nella società oggi si deve cambiare perché questa sia una legge «per» le donne. Due punti

sono stati richiamati dal dibattito in modo particolare; la compagna Del Mugnaio ha infatti posto in modo problematico la questione della procedibilità d'ufficio, senza ritenere di poter dare una risposta definitiva, ma considerando quali implicazioni, per esempio, nel meridione o per quanto riguarda le minorenni, questa scelta darebbe origine.

Il comitato di donne, impegnato oggi nella raccolta delle firme, ha ribadito con un intervento il pieno consenso all'estensione della procedibilità d'ufficio, anche ai reati di violenza sessuale. Un giovane siciliano presente in sala ha contribuito al dibattito con un intervento significativo circa il problema del meridione. «Una manifestazione di questo tipo — ha detto — non avrebbe visto da noi una partecipazione così significativa;

ci sono dei problemi — ha proseguito — culturali, delle barriere difficili da abbattere. Anche se la coscienza della condizione della donna sta diventando un patrimonio anche da noi».

Il secondo problema richiamato dagli interventi è stato quello dell'importanza oggi per la donna di poter avere processi a porte aperte e garanzie quindi l'autodeterminazione. «Le proposte che sono emerse, non devono restare in questa sala — ha concluso la compagna Branciforti — bisogna uscire da qui con un rinnovato impegno anche singolo, per continuare una lotta che ci veda in prima fila con dibattiti ed iniziative che facciano ulteriore chiarezza sulla strada che le donne tutte devono scegliere per la lotta che le veda sempre più unite e forti.

PROPOSTA DI LEGGE

NUOVE NORME A TUTELA DELLA LIBERTA' SESSUALE

ARTICOLO 1

La rubrica del titolo IX del Codice Penale è sostituita dalla seguente:

"Dei delitti contro la libertà e il pudore sessuali".

ARTICOLO 2

L'articolo 519 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 519 - (violenza sessuale).- Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe o induce a compierli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.

La pena è da 5 a 12 anni di reclusione:

1) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 14;

2) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso su persona che non è in grado di resistere a cagione di malattia o inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) se ricorrono talune delle circostanze indicate nel n.4 dell'articolo 61 del Codice Penale;

5) se la violenza o la minaccia è commessa con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

6) se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima".

./.

ARTICOLO 3

Dopo l'articolo 519 del Codice Penale è aggiunto il seguente:

"Articolo 519 bis (violenza sessuale di gruppo). - Se due o più persone riunite commettono i fatti previsti dall'art. 519, la pena è da 6 a 14 anni.

Se ricorrono le circostanze di cui al capoverso dell'articolo 519, la pena è aumentata".

ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 519 bis del Codice Penale è aggiunto il seguente:

"Articolo 519 ter - (violenza sessuale presunta). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 519 si applica anche a chi commette i fatti ivi previsti senza violenza o minaccia, nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 3 del capoverso dello stesso articolo ovvero quando la persona offesa è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona".

ARTICOLO 5

L'articolo 520 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 520 - (atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale). - Il pubblico ufficiale che, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, commette senza minaccia violenza o inganno, i fatti di cui al primo comma dell'articolo 519 nei confronti di persona arrestata o detenuta di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero nei confronti di persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone sudette".

ARTICOLO 6

L'art.523 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 523 - (sequestro di persona allo scopo di commettere atti sessuali). - Chiunque priva taluno della libertà personale allo scopo di commettere gli atti previsti dal primo comma dell'art.519 e dell'art.519 ter, e questi sono commessi, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni; la pena è da 8 a 18 anni nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 519 bis.

Se ricorrono le circostanze previste dal capoverso dell'art.519, la pena è aumentata.

Se il colpevole non consegue l'intento di commettere gli atti sessuali, le pene sono diminuite fino alla metà".

ARTICOLO 7

Dopo l'art.523 del Codice Penale è aggiunto il seguente:

"Articolo 523 bis - (atti di molestia sessuale). - Chiunque commette nei confronti di taluno atti di molestia che ne offendono la libertà sessuale è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno.

Se la persona offesa è minore degli anni 14, la pena è della reclusione da 3 mesi a 2 anni".

ARTICOLO 8

La rubrica del capo II del titolo IX del Codice Penale è sostituita dalla seguente:

"Delle offese al pudore sessuale".

ARTICOLO 9

L'articolo 530 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 530 - (offesa al pudore sessuale di minore). - Chiunque commette atti sessuali al fine di offendere il pudore sessuale di persona minore di anni 14, in presenza di

questa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni".

ARTICOLO 10

L'articolo 541 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 541 - (pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti previsti nel Capo I di questo titolo comporta la perdita della potestà dei genitori o della tutela o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura quando la qualità di genitore, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 519, 519 bis, 519 ter, 523 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa".

ARTICOLO 11

L'articolo 542 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 542 - (querela dell'offeso). - I delitti previsti dal Capo I e dell'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

Fuori dalla ipotesi di cui all'articolo 523 bis la querela proposta è irrevocabile.

Se la persona offesa è un minore che ha compiuto gli anni 16 il diritto di querela spetta esclusivamente ad esso. Se la persona offesa è un minore che ha compiuto gli anni 14, ma non gli anni 16 o è inabilitata, il diritto di querela spetta ad essa o a chi ne esercita la potestà o la tutela.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

./.

ARTICOLO 12

Dopo l'articolo 543 bis è aggiunto il seguente:

"Articolo 543 ter - (pubblicità del dibattimento). - Nel dibattimento relativo ai delitti previsti dal Capo I il presidente o il pretore prima di disporre, ai sensi del capoverso dell'art.423 del Codice di Procedura Penale, che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, interpella la persona offesa e tiene conto della sua volontà nell'assumere la decisione suddetta".

ARTICOLO 13

Dopo l'articolo 543 è aggiunto il seguente:

"Articolo 543 bis - (deposizione della persona offesa da un reato contro la libertà sessuale). - La polizia giudiziaria, nel raccogliere le informazioni preliminari, la denuncia o la querela della persona offesa da un reato contro la libertà sessuale, e il magistrato che la interroga come testimone, debbono evitare domande che possano violare la privacy della vita o delle relazioni sessuali della persona stessa, salvo quelle strettamente necessarie per l'accertamento del reato".

ARTICOLO 14

Gli articoli 521, 522, 524, 525, 526, 539, 544 del Codice Penale sono abrogati.

NOTA INFORMATIVA SULLA POL N. 201

La proposta di legge "Norme a tutela della libertà sessuale" si articola su alcuni punti qualificanti:

- 1) ridefinizione del concetto di violenza sessuale e conseguente unificazione del reato di congiunzione carnale e di libidine violenta per superare l'artificiosa ed anacronistica diversificazione di uno stesso reato, che rispondeva a concezioni arretrate della libertà della persona e quindi della sfera sessuale, nonché lesiva dello stesso principio di parità di sessi. Distinzione che ha consentito nei fatti, al di là degli stessi tentativi di superamento del dualismo in sede interpretativa, di limitare la violenza sessuale alla sola congiunzione carnale e di ricondurre tutti gli altri atti, diversi dalla congiunzione carnale, anche se gravi, al semplice reato di libidine.
- 2) Definizione di un nuovo reato, autonomo a sè stante: la violenza sessuale compiuta da due o più persone, la necessità di formulare questo nuovo reato nasce dalla crescita di un fenomeno che costituisce certamente uno degli aspetti più inquietanti di questa "nuova qualità della violenza".
- 3) Cancellazione, in una visione più rispondente ai tempi, del reato di ratto a fini di libidine e di matrimonio, e l'introduzione del reato di sequestro di persona al fine di commettere violenza sessuale.
- 4) Introduzione di una norma processuale per garantire i diritti, spesso calpestati, di chi ha subito violenza sessuale e modifica delle procedure riguardanti il diritto di querela (previsto anche per i minori) e di remissione della stessa, onde limitare pressioni, ricatti ed intimidazioni.
- 5) Il diritto della donna a richiedere la celebrazione del processo pubblicamente, anche quando il magistrato ritenga che debba procedersi altrimenti.
- 6) Abrogazione di alcuni articoli, quali il matrimonio riparatore e relative attenuanti, che contrastano con la nuova impostazione culturale e politica che è alla base della proposta di legge. Articoli del resto largamente superati nella coscienza della gente ed il cui permanere sarebbe fortemente lesivo del rispetto della libertà della persona umana.

PROPOSTA DI LEGGE Comunista
NUOVE NORME A TUTELA DELLA LIBERTA' SESSUALE

Articolo 1

La rubrica del titolo IX del Codice Penale è sostituita dalla seguente:

"Dei delitti contro la libertà e il pudore sessuali".

Articolo 2

L'art. 519 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 519 - (violenza sessuale).- Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe o induce a compierli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.

La pena è da 5 a 12 anni di reclusione:

1) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 14;

2) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso su persona che non è in grado di resistere a cagione di malattia o inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) se ricorrono talune delle circostanze indicate nel n. 4 dell'articolo 61 del Codice Penale;

5) se la violenza o la minaccia è commessa con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

6) se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima."

Articolo 3

Dopo l'art. 519 del Codice Penale è aggiunto il seguente:

"Art. 519 bis (violenza sessuale di gruppo). - Se due o più persone riunite commettono i fatti previsti dall'art. 519, la pena è da 6 a 14 anni.

Se ricorrono le circostanze di cui al capoverso dell'art. 519, la pena è aumentata".

Articolo 4

Dopo l'art. 519 bis del Codice Penale è aggiunto il seguente:

"Art. 519 ter - violenza sessuale presunta).- La pena stabilita dal primo comma dell'art. 519 si applica anche a chi commette i fatti previsti senza violenza o minaccia, nei casi di cui ai NN. 1, 2 e 3 del capoverso dello stesso articolo ovvero quando la persona offesa è stata tratta in inganno, per esserci il colpevole sostituito ad altra persona."

Articolo 5

L'art. 520 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 520 - (atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale). - Il pubblico ufficiale che, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, commette senza minaccia di violenza o inganno, i fatti di cui al primo comma dell'art. 519 nei confronti di persona arrestata o detenuta di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero nei confronti di persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette."

Articolo 6

L'art. 523 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 523 - (sequestro di persona allo scopo di commettere atti sessuali). - Chiunque priva taluno della libertà personale allo scopo di commettere gli atti previsti dal primo comma dell'art. 519 e dell'art. 519 ter, e questi sono commessi, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni; la pena è da 8 a 18 anni nel caso previsto dal primo comma dell'art. 519 bis.

Se ricorrono le circostanze previste dal capoverso dell'art. 519, la pena è aumentata.

Se il colpevole non consegue l'intento di commettere gli atti sessuali, le pene sono diminuite fino alla metà".

Articolo 7

Dopo l'art. 523 del Codice Penale è aggiunto il seguente:

"Articolo 523 bis - (atti di molestia sessuale). -

Chiunque commette nei confronti di taluno atti di molestia che ne offendono la libertà sessuale è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno.

Se la persona offesa è minore degli anni 14, la pena è della reclusione da 3 mesi a 2 anni".

Articolo 8

La rubrica del capo II del titolo IX del Codice Penale è sostituita dalla seguente:

• "Delle offese al pudore sessuale".

Articolo 9

L'articolo 530 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 530 - (offesa al pudore sessuale di minore). - Chiunque commette atti sessuali al fine di offendere il pudore sessuale di persona minore di anni 14, in presenza di questa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni".

Articolo 10

L'articolo 541 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 541 - (pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti previsti nel Capo I di questo titolo comporta la perdita della potestà dei genitori o della tutela o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura quando la qualità di genitore, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 519, 519 bis, 519 ter, 523 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successivi verso la persona offesa".

Articolo 11

L'articolo 542 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 542 - (querela dell'offeso). - I delitti previsti dal Capo I e dell'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

Fuori dalla ipotesi di cui all'articolo 523 bis la querela proposta è irrevocabile.

Se la persona offesa è un minore che ha compiuto gli anni 16 il diritto di querela spetta esclusivamente ad esso. Se la persona offesa è un minore che ha compiuto gli anni 14, ma non gli anni 16 o è inabilitata, il diritto di querela spetta ad essa o a chi ne esercita la potestà o la tutela.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
- 2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

Articolo 12

Dopo l'articolo 543 bis è aggiunto il seguente:

"Articolo 543 ter - (pubblicità del dibattimento). - Nel dibattimento relativo ai delitti previsti dal Capo I il presidente o il pretore prima di disporre, ai sensi del capoverso dell'art. 423 del Codice di Procedura Penale, che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, interpellata la persona offesa e tiene conto della sua volontà nell'assumere la decisione suddetta".

Articolo 13

Dopo l'articolo 543 è aggiunto il seguente:

"Articolo 543 bis - (deposizione della persona offesa da un reato contro la libertà sessuale). - La polizia giudiziaria, nel raccogliere le informazioni preliminari, la denuncia o la querela della persona offesa da un reato contro la libertà sessuale, e il magistrato che la interroga come testimone, debbono evitare domande che possano violare la privacy della vita o delle relazioni sessuali della persona stessa, salvo quelle strettamente necessarie per l'accertamento del reato".

Articolo 14.

Gli articoli 521, 522, 524, 525, 526, 539, 544 del Codice Penale sono abrogati.

~~~~~  
=====

### PROPOSTA DI LEGGE

#### DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE DELLA DONNA

##### Articolo 1

##### Costituzione di parte civile

Dopo il primo comma dell'art. 22 c.p.p., va aggiunto il seguente comma:

"Per i reati previsti dal libro II Titolo IX c.p., è ammessa la costituzione di parte civile delle associazioni delle associazioni aventi per scopo sociale la liberazione dalla repressione sessuale e la difesa dei diritti delle donne".

##### Articolo 2

##### Processo a porte aperte

All'art. 423 c.p.p. va aggiunto il seguente comma:

"Le udienze per i dibattimenti relativi ai reati di cui al libro II Titolo IX c.p. sono pubbliche, salvo che la parte lesa chieda al presidente del Tribunale di disporre che il dibattimento si svolga a porte chiuse".

##### Articolo 3

##### Indirizzo delle indagini

"Non sono ammesse nel corso di tutto il procedimento per i reati previsti dal Libro II Titolo IX, indagini inerenti alla tecnica fisiologica degli atti di violenza sessuale subiti dalla vittima. Le indagini devono bensì avere come scopo l'accertamento della mancanza di consenso, che non può fondarsi sulla passata vita sessuale della vittima.

##### Articolo 4

##### Procedibilità d'ufficio

L'art. 542 c.p. è abrogato.



#### Articolo 5

L'art. 543 c.p. è abrogato.

#### Articolo 6

##### Violenza sessuale

L'art. 519 c.p. è così modificato:

"Chiunque con violenza, minaccia o inganno o valendosi della propria autorità, ovvero approfittando di una incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, costringe o induce taluno, ivi compreso il coniuge, a subire atti di natura sessuale è punito con la reclusione da due a dieci anni".

#### Articolo 7

##### Violenza sessuale compiuta da due o più persone

Dopo l'art. 519 c.p. è inserito il seguente 519 bis:

"Se il reato di cui all'art. 519 c.p. è compiuto congiuntamente da due o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".

#### Articolo 8

L'art. 520 c.p. è abrogato.

#### Articolo 9

L'art. 521 c.p. è abrogato.

#### Articolo 10

L'art. 522 c.p. è abrogato.

#### Articolo 11

L'art. 523 c.p. è abrogato.

#### Articolo 12

All'art. 605 c.p. è aggiunto il seguente punto 3:

"3) per commettere gli abusi di cui all'art. 519 c.p.".

#### Articolo 13

L'art. 524 c.p. è abrogato.

#### Articolo 14

L'art. 525 c.p. è abrogato.

#### Articolo 15

L'art. 526 c.p. è abrogato.

#### Articolo 16

L'art. 544 c.p. è abrogato.



Articolo 17

L'art. 578 c.p. è abrogato.

Articolo 18

L'art. 587 c.p. è abrogato.

Articolo 19

L'art. 592 c.p. è abrogato.

Articolo 20

Il capo II del Titolo XI del libro II c.p. è abrogato.

Articolo 21

L'art. 571 c.p. è così modificato:

"Chiunque usa di mezzi di disciplina in danno di persona sottoposta alla sua autorità, ovvero a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, violenza o custodia ovvero per l'esercizio di una professione o arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se il fatto cagiona una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle aggravanti previste dagli artt. 583, 585, 577 c.p. si procede d'ufficio".

Articolo 22

L'art. 582 c.p. è così modificato:

"Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 583, 585, 577 c.p. si procede d'ufficio".

Articolo 23

L'art. 530 c.p. è abrogato.



## LEGISLAZIONE ATTUALE

### Titolo IX

#### DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME

##### Capo I

##### Dei delitti contro la libertà sessuale

519 (della violenza carnale). Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni (541-544, 576 n.5).

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con la persona la quale al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni 14 (539);
- 2) non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole ne è l'ascendente (540) o il tutore (346 c.c.); ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;
- 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

520 (congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale). Il pubblico ufficiale (357), che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette, (539-544).

521 (atti di libidine violenti). Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo (539 ss., 576 n. 5). Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri (530, 539-544).

ART. IPCI

Art. 2 pres. PCI

Art. 6 pres. MLD

Art. 519 bis prop.  
con art. 3 PCI e  
Art. 7 MLD.

prop. MLD abrogaz.

Art. 5 prop. PCI

Abrogaz. PCI

Abrogaz. MLD



522 (ratto a fine di matrimonio). Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni (544). Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni 14 e minore degli anni 18 (574), la pena è della reclusione da 1 a 5 anni (524, 525, 539-544).

Abrogaz. PCI

Abrogaz. MLD

523 (ratto a fine di libidine). Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età (2c.c.), è punito con la reclusione da tre a cinque anni. La pena è aumentata (64) se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna ovvero di una donna coniugata (525, 525, 539 ss., 574).

Abrogaz. MLD

Art.6 prop.PCI

vedi Art.12  
prop. MLD

524 (Ratto di persona minore degli anni 14 o inferma, a fine di libidine o di matrimonio). Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni 14 o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole (525, 539 ss., 574).

vedi Art.7 PCI

Abrogaz. PCI

Abrogaz. MLD

525 (Circostanze attenuanti). Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite (65) se il colpevole, prima della condanna, senza avere commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa (573, 574).

Abrogaz. PCI

Abrogaz. MLD

526 (Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata). Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre a due anni (539-544). Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.

Abrogaz. PCI

Abrogaz. MLD

### Capo III

#### Della offesa al pudore e all'onore sessuale

Art.8 PCI

530 (Corruzione di minorenni). Chiunque, nei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni 16, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (539, 544).

Art.9 PCI

Abrogaz. MLD



Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stessi, sulla persona del colpevole, o su altri.

La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.

### Capo III

#### Disposizioni comuni ai capi precedenti

541 (Pene accessorie ed altri effetti penali).

La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potestà (315 ss. c.c.) o della autorità maritale (34; 144 c.c.) o l'interdizione perpetua di qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura (28 n.3), quando la qualità del genitore, il marito, di tutore e di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante (540).

Art. 10 PCI

Art.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti (433 ss., c.c.) e dei diritti successori (462 s., c.c.) verso la persona offesa.

542 (Querela dell'offesa). I delitti preveduti dal capo I e dall'art. 530 sono punibili a querela della persona offesa (120; 9 c.p.p.)

(1)

La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1 se il fatto è commesso dal genitore (540) o dal tutore (346 ss. c.c.), ovvero da un pubblico ufficiale (357) o da un incaricato di un pubblico servizio (358); 2 se il fatto è connesso (45 n.2 c.p.p.) con un altro delitto per il quale si deve provvedere d'ufficio.

Art. 11 PCI

Art. 4 MLD

(1) La querela è esente da bollo. Se il danneggiato è persona povera (RDL 15 febbraio 1937 n.211). Lo stato di povertà è comprovato da certificato rilasciato dall'autorità di PS del luogo di domicilio. Nell'atto di querela si deve fare menzione dell'anzidetto certificato, il quale deve essere allegato all'atto.

543 (Diritto di querela). Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli artt. 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

Art. 12 PCI

Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato (124; 13 c.p.p.), espressamente o tacitamente al diritto di querelarsi.



544 (Causa speciale di estinzione del reato).  
Per i delitti preveduti dal Capi I e dall'art.  
530, il matrimonio, che l'autore del reato con-  
tragga con la persona offesa, estingue il rea-  
to, anche a riguardo a coloro che sono concorsi  
nel reato medesimo, e, se vi è stata condanna,  
ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali  
(608 n.5 c.p.p.).

Abrogaz. PCI  
Abrogaz. MLD

## Titolo XI DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

### Capo II

#### Dei delitti contro la morale familiare

564 (Incesto). Chiunque, in modo che ne derivi  
pubblico scandalo, commette incesto con un di-  
scendente o un ascendente (75 c.c.), o con un  
affine in linea retta (78 c.c.), ovvero con  
una sorella o un fratello (540), è punito con  
la reclusione da 1 a cinque anni. La pena è  
della reclusione da due a otto anni in caso di  
relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti,  
se l'incesto è commesso da persona maggiore di  
età, con persona minore degli anni 18, la pena  
è aumentata (64) per la persona maggiorenne.  
La condanna pronunciata contro il genitore impor-  
ta la perdita della patria potestà (34; 315 ss.  
c.c.) o della tutela legale (1).  
(1) La tutela legale, prevista dall'articolo 348  
u.c. cod. civ., è stata soppressa dal RDL 20/1/1944,  
n.25 (art.3)

Abrogaz. p.MLD

565 (Attentati alla morale familiare commessi col  
mezzo della stampa periodica). Chiunque nella cro-  
nica dei giornali o di altri scritti periodici nei  
disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle  
inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi  
giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali  
da offendere la morale familiare, è punito con la multa  
da 1.40.000 a 200.000.

Art. 21 p. MLD

Art. 22 p. MLD

571 (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina).  
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di discipli-  
na in danno di una persona sottoposta alla sua autorità,  
o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione,  
cura, vigilanza o custodia, ovvero per esercizio di una  
professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva  
il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente,  
con la reclusione (23) fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano  
le pene stabilite negli articoli 532 e 583, ridotte a  
un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusio-  
ne da tre a otto anni (572).

Art. 21 p. MLD



582 (Lesione personale). Chiunque cagiona una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione (23) da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha durata non superiore ai dieci giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n.1 e nell'ultima parte dell'art.577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

22. Legittimazione attiva e passiva all'esercizio dell'azione civile. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno (185 c.p.) può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno ovvero da chi la rappresenta per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale e dal suo erede entro i limiti della quota ereditaria.

Essa può essere proposta contro chi ha messo il reato e quando ne sia il caso anche contro il responsabile civile (23 s., 107).

423 Pubblicità dei dibattimenti: eccezioni. Le udienze nei dibattimenti davanti alla corte d'assise, ai tribunali ed ai pretori sono pubbliche, a pena di nullità.

Il presidente o il pretore può tuttavia disporre anche d'ufficio con ordinanza (424) che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, quando la pubblicità, a cagione della natura dei fatti o della qualità delle persone, può nuocere alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico o alla morale o può eccitare riprovevole curiosità, ovvero quando avvengano da parte del pubblico manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattito.



*p.s.i. - integrazione per emendamenti alla legge*

Abrogazione del capo I del titolo IX del libro II c.p., e aggiunta di una Sezione II bis al capo III del titolo XII.

Scopo: bene offeso dal reato é la donna come persona e non più la moralità pubblica come nel codice Rocco.

SEZIONE II bis = Dei diritti contro la libertà sessuale.

Ex 519,20,21.

ART. 609/1: atti sessuali contro o senza il consenso della parte offesa.

Chiunque compie su taluno o lo induce a compiere atti sessuali o lo costringe o induce ad assistervi, contro la sua volontà o non curante del suo consenso (oppure: senza il suo consenso) é punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

ART. 609/2: violenza di gruppo.

La pena é della reclusione da 5 a 12 anni se il reato é commesso da due o più persone.

ART. 609/3: sequestro di persone.

(In sostituzione degli articoli 522 e 523 c.p. che prevedono il ratto a fine di matrimonio e il ratto a fine di libidine che sono abrogati).

Se il reato é commesso privando taluno della libertà personale, la pena é della reclusione da 6 a 15 anni.

ART. 609/4: circostanze aggravanti.

La pena é aumentata se il reato é commesso:

- 1) - avvalendosi della propria autorità o della propria superiorità gerarchica nel rapporto di lavoro;
- 2) - se il reato é commesso ai danni di discendente, ascendente o affine in linea retta ovvero di fratello o di una sorella;
- 3) - approfittando della incapacità della parte lesa di intendere e di volere al momento del fatto;
- 4) - se il consenso é estorto con minaccia o inganno;
- 5) - con premeditazione.



Capo II del Titolo IX del libro II c.p.

L'art. 530: (corruzione di minorenni) é abrogato.

Capo III del Titolo IX del libro II c.p.

L'art. 540: (rapporto di parentela) é abrogato.

L'art. 541: (pene accessorie) é così modificato:

la condanna per alcuni delitti previsti dagli articoli  
609/1,2,3 importa:

- 1 - la perdita della potestà di genitore;
- 2 - l'interdizione perpetua di qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura;
- 3 - la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori nei confronti della persona offesa;
- 4 - la pubblicazione della sentenza (art. 36 c.p.) su almeno due quotidiani senza menzionare il nome della parte lesa.

L'art. 542: (querela dell'offeso) é così modificata:

I delitti previsti dagli articoli precedenti sono punibili a querela della persona offesa se commessi nei confronti del coniuge dell'autore oppure: se il fatto é commesso ai danni del coniuge, é punito a querela della persona offesa.

L'art. 543: (diritto di querela) abrogato.

L'art. 544: (matrimonio riparatore) abrogato.

Art. 542/bis, oppure sotto il capo IX del Titolo II del libro II c.p.: Ai fini dell'accertamento dei delitti di cui agli articoli precedente non sono ammesso domande processuali sulla vita privata della persona offesa dal reato.

Gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della parte lesa



NORME PROCESSUALI  
=====

ART. 423 c.p.p. (pubblicità del dibattimento): fra il secondo e  
il terzo comma aggiungere:

Le udienze per i dibattimenti relativi ai delitti di cui alla  
sezione II bis del Titolo XII del libro II c.p., sono pubbli-  
cate, salvo che la parte lesa chieda che il dibattimento si  
svolga a porte chiuse.

ART. 22 c.p.p. (dell'azione civile): al primo comma aggiung  
re:

..... e delle associazioni che rappresentano interessi  
collettivi offesi dal reato.

Proposta di legge per abrogare l'art. 587: già presentata.

Proposta di legge per abrogare l'art. 571.

Proposta di legge per proibire l'uso del corpo della donna no  
la pubblicità



Il I e il II articolo della bozza di proposta di legge tendono a mettere in evidenza il punto di vista nuovo dal quale occorre guardare a questo reato per ribaltare la cultura dominante che finora ha "giustificato" il violentatore.

ART. I - Nel codice Recco la violenza carnale è collocata in un apposito capo I del Titolo IX del codice penale denominato: dei delitti contro la moralità pubblica (il che specifica che lo stupro non offende le donne ma appunto la moralità pubblica).

La bozza di proposta ne propone l'abrogazione, e colloca "gli atti sessuali compiuti contro o senza tener conto della volontà della parte lesa" (generalmente la donna) in un apposito capo II del Titolo XII cioè fra i delitti contro la libertà personale".

ART. II - La ridefinizione della violenza carnale che dà la bozza di proposta (appunto atti sessuali conosciuti contro la volontà o non curandosi di avere il consenso della parte lesa costituisce una delle differenze più importanti fra la bozza di proposta e gli altri progetti (MLD - UDI).

Oltre infatti ad unificare la violenza carnale con gli atti di libidine violenta (o ciò allo scopo di evidenziare che c'è violenza anche quando non ci sia stata congiunzione carnale), chiarisco che sono punibili tutti gli atti sessuali imposti, strappati, carpiri senza tener conto della volontà della parte lesa.

Scopo di questa ridefinizione è da una parte quello "culturale" di rivendicare alla donna la libera disponibilità del proprio corpo e della propria sessualità, dall'altro quello "processuale": cioè per provare la colpevolezza, in nessun caso occorrerà dimostrare che ci fu violen



za fisica e che la donna tentò invano di difendersi (con i relativi inaccettabili interrogatori ed accertamenti anche medici).

Come è noto durante i processi per violenza carnale è la donna - parte lesa - ad essere "processata": per questa ragione la proposta di legge vieta espressamente domando sulla vita privata della persona offesa dal reato. Lo scopo oltre quello di evitare domando sgradevoli è ancora quello di chiarire che qualunque sia la scelta di vita della donna o il suo rapporto con l'uomo (fidanzato, marito, ecc.) quest'ultimo è colpevole quando ha voluto compiere un atto sessuale sul quale la donna non era d'accordo.

Un'altra "differenza" della bozza di proposta è l'aver previsto aggravanti "specifiche" (e quindi pena più severa) nei confronti di chi compie il reato con "premeditazione" avendolo quindi programmato e preparato e di chi compie il reato approfittando di una posizione di superiorità nel rapporto di lavoro (datore di lavoro, direttore, ecc.).

Infine la bozza di proposta prevede come pena "accessoria" oltre quella detentiva: la pubblicazione della sentenza sui giornali, senza ovviamente fare menzione del nome della parte lesa. Anche qui lo scopo è quello di mettere in evidenza che ci "si deve vergognare" e colui il quale ha commesso il reato e non la donna che lo ha subito. Altra pena accessoria è la privazione della potestà di genitore, mentre poi nella proposta di modifica della legge sul divorzio che verrà presentata contemporaneamente a questa è previsto che l'aver commesso questo reato è causa di divorzio. Fermo restando che le pene non devono essere troppo elevate perché se si avvicinano troppo a quelle previste per l'omicidio, si corre il rischio che il colpevole uccide allo scopo di "nascondere" il suo reato, tuttavia è sembrato giusto mantenere il reato unificato la pena attualmente prevista per la violenza carnale (e quindi una pena inferiore nel minimo come prevede il progetto MLD



UDI o nel sussidio come prevede il progetto PCI).

Per quanto attiene ad alcuni articoli che il progetto MLD-UDI contiene ed il nostro no.

- 1) - La proposta per l'abrogazione dell'omicidio a causa d'onore é stata già presentata dal PSI subito dopo l'elezione politica (come del resto il PSI fa ormai da oltre vent'anni dai primi progetti firmati da Giuliana Nenni e Fenoaltea).
- 2) - Per quanto attiene all'abuso dei mezzi di correzione é oggetto altra proposta di legge che riguarda i bambini.
- 3) - Per l'incesto: se é compiuto contro la volontà della parte lesa é punito in quanto tale, anzi la bozza di proposta prevede un'aggravante " specifica" quando il reato é commesso nei confronti di figlio, nuora, ecc. (Art. 609/4).

L'abrogazione del reato che attualmente punisce l'incesto consenso suole, non può rientrare in una legge contro la violenza e sarà quindi eventualmente proposta separatamente.



# La nostra proposta

speciale

Pubblichiamo per intero, nella sua stesura definitiva, il testo della nostra proposta di legge

**Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona**

ARTICOLO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Art. 1. —** La violenza sessuale è un delitto contro la persona. Pertanto tutti gli articoli, dall'articolo 8 all'articolo 25 verranno inseriti nel titolo XII: «Del delitto contro la persona».

**Art. 2. — COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE**

Dopo il primo comma dell'articolo 22 c.p.p., va aggiunto il seguente comma:

«Per i reati previsti dal Libro II Titolo IX c.p., è ammessa la costituzione di parte civile delle associazioni aventi come scopo la liberazione dalla repressione sessuale e la difesa dei diritti delle donne».

**Art. 3. — PROCESSO A PORTE APERTE**

All'articolo 423 c.p.p. va aggiunto il seguente comma:

«Le udienze per i dibattimenti relativi ai reati di cui al Libro II Titolo IX c.p. sono pubbliche, salvo che la parte lesa chiedi al Presidente del Tribunale di disporre che il dibattimento si svolga a porte chiuse».

**Art. 4. — GIUDIZIO DIRETTISSIMO**

Dopo l'articolo 502 c.p.p. va aggiunto il seguente articolo 502-bis:

«In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 c.p.p., il Procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dal Libro II Titolo IX c.p. e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi».

*22. Legittimazione attiva e passiva all'esercizio dell'azione civile.* L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno (185 c.p.) può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno ovvero da chi la rappresenta per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale e dal suo erede entro i limiti della quota ereditaria.

Essa può essere proposta contro chi ha commesso il reato e quando ne sia il caso anche contro il responsabile civile (238., 107).

*423. Pubblicità dei dibattimenti; eccezioni.* Le udienze nei dibattimenti davanti alla corte d'assise, ai tribunali ed ai pretori sono pubbliche, a pena di nullità.

Il presidente o il pretore può tuttavia disporre anche d'ufficio con ordinanza (424) che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, quando la pubblicità, a cagione della natura dei fatti o della qualità delle persone, può nuocere alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico o alla morale o può eccitare riprovevole curiosità, ovvero quando avvengano da parte del pubblico manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento.

Il presidente o il pretore può disporre che l'intero dibattimento sia tenuto a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene, in tempo di diffusione di morbi epidemici o di altre malattie contagiose.

Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse non possono, per alcun motivo, essere ammesse nella sala di udienza persone diverse da quelle che hanno dovere o diritto d'intervenire. I testimoni, gli interpreti e nei casi preveduti dalla legge, i periti e i consulenti tecnici sono ammessi secondo l'ordine e per il tempo in cui vengono chiamati, fatta eccezione per quelli che sia necessario trattenere nella sala d'urgenza (472).

*502. Casi e modi del giudizio direttissimo.* Quando una persona è stata arrestata nella flagranza (237) di un reato di competenza del tribunale (30), il procuratore della Repubblica al quale l'arrestato è presentato ai termini dell'articolo 244, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie indagini, dopo averlo sommariamente interrogato, può farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale, se questo siede in udienza penale; altrimenti, dopo aver disposto perché l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare ad una udienza prossima, non oltre il quinto giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore della Repubblica procede con le forme ordinarie, osservate le disposizioni dei capoversi dell'articolo 246 (Att. 59, 60).

Se si tratta di reato di competenza della corte d'assise (29), si può procedere a giudizio direttissimo nel modo predetto, soltanto se la corte si trova convocata in sessione, ovvero se deve essere convocata entro cinque giorni da quello dell'arresto.

Nello stesso modo si può procedere quando il reato viene commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza (504, 505).





raccogliamo  
le firme  
e confrontiamoci  
pure

#### Art. 5. — INDIRIZZO DELLE INDAGINI

« Non sono ammesse nel corso di tutto il procedimento per i reati previsti dal Libro II Titolo IX, indagini inerenti alla tecnica fisiologica degli atti di violenza sessuale subiti dalla vittima. Le indagini devono bensì avere come scopo l'accertamento della mancanza di consenso, che non può fondarsi sulla passata vita sessuale della vittima ».

#### Art. 6. — PROCEDIBILITA' D'UFFICIO

L'articolo 542 c.p. è abrogato.

#### Art. 7. — L'articolo 543 c.p. è abrogato.

#### Art. 8. — VIOLENZA SESSUALE

L'articolo 519 c.p. è così modificato:

« Chiunque con violenza, minaccia o inganno o valendosi della propria autorità, ovvero approfittando di una incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, costringe o induce taluno, ivi compreso il coniuge, a subire o ad assistere ad atti di natura sessuale è punito con la reclusione da due a dieci anni ».

*non c'è graduazione etica  
non fin' colpevole coniuge*

*vedere prima sentenza in cui riferito del  
delitto coniugale non era causa di sentenza  
per colpa - Altre sentenze = no, non. L'atto  
del marito*

#### Art. 9. — VIOLENZA SESSUALE COMPIUTA DA DUE O PIU' PERSONE

Dopo l'articolo 519 c.p. è inserito il seguente articolo 519-bis:

« Se il reato di cui all'articolo 519 c.p. è compiuto congiuntamente da due o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni ».

*aggiunta allo il minimo*

#### Art. 10. — L'articolo 520 c.p. è abrogato

*lanciare il concubino  
come il suo punto  
della legge -*

#### Art. 11. — L'articolo 521 c.p. è abrogato.

*Amato giudice rigetto  
agli altri reati non giusta  
da essere la concubina  
da aumentare di 1 la pena (V. 9.64)*

542. *Querela dell'offeso.* I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa (543).

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale (537) o da un incaricato di un pubblico servizio (538);

2) se il fatto è commesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

543. *Diritto di querela.* Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato, espressamente o tacitamente (124<sup>3</sup>), al diritto di querelarsi.

519. *Della violenza carnale.* Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione (23) da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici (539);

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (520, 521, 539-544, 576 n. 5, 583).

*Vedi "L'Av. d'Amore" L'epoca.*

*Addebito nella  
rispetto a. 519*

520. *Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.* Il pubblico ufficiale (357) che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero una persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione (23) da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette (521, 530, 539-544).

521. *Atti di libidine violenti.* Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggetta alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri (530, 539-544).



Art. 12. — L'articolo 522 c.p. è abrogato.

Art. 13. — L'articolo 523 c.p. è abrogato.

Art. 14. — All'articolo 605 c.p. è aggiunto il seguente punto 3:

« 3): per commettere gli abusi di cui all'articolo 519 c.p. ».

Art. 15. — L'articolo 524 c.p. è abrogato.

Art. 16. — L'articolo 525 c.p. è abrogato.

Art. 17. — L'articolo 526 c.p. è abrogato.

Art. 18. — L'articolo 544 c.p. è abrogato.

Art. 19. — L'articolo 578 c.p. è abrogato.

Art. 20. — L'articolo 587 c.p. è abrogato.

522. *Ratto a fine di matrimonio.* Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione (23) da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni (524, 525, 539-544, 574).

523. *Ratto a fine di libidine.* Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età (2 c.c.), è punito con la reclusione (23) da tre a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata (524, 525, 539-544, 574).

605. *Sequestro di persona.* Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione (23) da sei mesi a otto anni (228 c.p.p.).

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

2) da un pubblico ufficiale (357), con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni (322, 630; Cost. 13; Att. 11, 4).

524. *Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio.* Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole (525, 539-544, 574).

525. *Circostanze attenuanti.* Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa (62 n. 6, 574).

526. *Seduazione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata.* Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione (23) da tre mesi a due anni (539-544).

Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.

544. *Causa speciale di estinzione del reato.* Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contrae con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (574, 608 n. 5 c.p.p.).

578. *Infanticidio per causa di onore.* Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto (307), è punito con la reclusione (23) da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. In ogni altro caso, a coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61 (551, 592).

587. *Omicidio e lesione personale a causa di onore.* Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale o nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione (23) da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima rela-

speciale

grandina

per la diffamazione  
giurica e materiale  
e per la lesione dell'onore del neonato

grave





Raccogliamo  
le firme  
e confrontiamoci  
pure

Art. 21. — L'articolo 592 c.p. è abrogato.

*grave  
diventa, credo, abbandono  
di minore*

Art. 22. — Il capo II del Titolo XI del Libro II c.p. è abrogato.

*diventa viol. sessuale  
generale (da 2 a 10 anni)*

Art. 23. — L'articolo 571 c.p. è così modificato:

« Chiunque usa i mezzi di disciplina in danno di persona sottoposta alla sua autorità, ovvero a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, vigilanza o custodia ovvero per l'esigenza di una professione o arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.  
Se il fatto cagiona una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.  
Se ne deriva la morte, è punito con le pene previste dall'articolo 584 c.p..  
Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle aggravanti previste dagli articoli 583, 585, 577 c.p. si procede d'ufficio ».

Art. 24. — L'articolo 582 c.p. è così modificato:

« Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.  
Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583, 585, 577 c.p. si procede d'ufficio ».

Art. 25. — L'articolo 530 c.p. è abrogato.

zione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 531.

592. *Abbandono di un neonato per causa di onore.* Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto (307), è punito con la reclusione (23) da tre mesi ad un anno.

La pena è della reclusione da sei a due anni se dal fatto deriva una lesione personale (582), ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.

Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.

## CAPO II

### DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE

564. *Incesto.* Chiunque in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione (23) da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età (2 c.c.) con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della patria potestà (316, 317 c.c.) (o della tutela legale).

571. *Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.* Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione (23) fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 532 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni (572).

582. *Lesione personale.* Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione (23) da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha durata non superiore ai dieci giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

530. *Corruzione di minorenni.* Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione (23) da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.

La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.

Proposta di legge di iniziativa popolare; ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana. Iniziativa annunciata nella « Gazzetta Ufficiale » del 22 settembre 1979.



## CAMERA DEI DEPUTATI

N. 201

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTARI ANGELA MARIA, FABBRI SERONI ADRIANA, DI GIULIO, SPAGNOLI, RICCI, FRACCHIA, BERLINGUER GIOVANNI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, CRANATI CARUSO MARIA TERESA, SALVATO ERSILIA, VIOLANTE, MANNUZZU, GNORATO, CODRIGNANI GIANCARLA, RIZZO, VACLI MAURA, NESPOLO CARLA FEDERICA, FRANCESE ANGELA, CHIOVINI CECILIA, MARTORELLI, CANTELMÌ, BOGGIO, PERNICE, BELARDI MERLO ERIASE, BERTANI ELETIA, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, BIANCHI BERETTA ROMANA, BONETTI MATTINZOLI PIERA, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, BRANCIFORTI ROSANNA, BUTTAZZONI TONELLATO PAOLA, CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, CASTELLI MIGALI ANNA MARIA, COCCO MARIA, COMINATO LUCIA, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, CORRADI NADIA, GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA, LODOLINI FRANCESCA, MOLINERI ROSALBA, PAGLIAI MORENA AMABILE, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, ROSOLEN ANGELA MARIA, SARRI TRABUJO MILENA, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, TREBBI ALOARDI IVANNE

*Presentata il 26 giugno 1979*

## Nuove norme a tutela della libertà sessuale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'estendersi di un reato di particolare allarme sociale, quale la violenza sessuale, i continui e inquietanti fatti di cronaca ci inducono a presentare anche in questa legislatura la presente proposta di legge.

Del resto il dibattito ampio, e del quale bisogna tenere conto, sviluppatosi nel

paese nel corso di questi ultimi due anni, sta a significare che bisogna intervenire subito legislativamente su questa materia per riformare le norme giuridiche al fine di prevenire e colpire adeguatamente questo fenomeno.

Il rapido evolversi della società italiana negli ultimi decenni ha determinato un



profondo mutamento del sistema di riferimento culturale, dei modelli di comportamento, del costume, dell'organizzazione della vita collettiva, dei rapporti tra le generazioni e i sessi; un mutamento che, accanto a indubbie conquiste sul terreno della dignità e della libertà della persona umana, ha portato con sé guasti, disagi, e anche nuove forme di repressione.

Il tema della libertà sessuale, che in questo quadro generale vogliamo considerare, ha aggregato gruppi sociali, ha mobilitato energie intellettuali, ha costituito il centro dell'attenzione di un largo dibattito che ha avuto, al di là delle diverse angolazioni, un obiettivo certamente positivo, quello di creare una maggiore coscienza e consapevolezza della propria sessualità in ogni uomo e in ogni donna.

Tuttavia il contraddittorio sviluppo italiano, con la concentrazione di esperienze culturali e sociali diverse nelle aree metropolitane, ha generato condizioni di vita difficili, tensioni sociali acute, che si sono scatenate proprio contro quelle stesse conquiste di libertà e di autodeterminazione che pure vi sono state.

In particolare, è venuto a mancare quel controllo sociale ancorato ad un certo tipo di organizzazione della vita associata e ad una concezione tradizionale dei rapporti tra i sessi, che la comunità assicurava attraverso ognuno dei suoi membri su tutti gli altri; un controllo fondato anche sulla reciproca conoscenza che garantiva una sicurezza maggiore. L'anonimato, l'atomizzazione, la difficoltà di vivere una vita sociale piena e soddisfacente hanno generato una situazione di preoccupante insicurezza.

I frequenti fatti di cronaca, con le preoccupazioni che attorno ad essi si sono create, e l'aumentato numero delle denunce presentate da alcune donne vittime di violenza sessuale, sono il segno di un malessere che colpisce, in particolar modo e quindi maggiormente inquietante, il mondo giovanile.

La violenza colpisce alla cieca, in modo indiscriminato, senza alcuna apparente motivazione nella scelta della vittima. Prende sempre più rilievo lo sviluppo contrad-

dittorio della libertà e della repressione sessuale, la difficoltà che ancora molti incontrano a vivere in modo equilibrato e civile il generale processo di superamento dei pregiudizi.

Si configura una qualità diversa del reato di violenza sessuale, diversa da quella del mondo contadino o comunque legata ad un passato di privilegi di sesso o di classe. Qui siamo in presenza di atti violenti contro un processo di liberazione, di crescita, di realizzazione della personalità. La qualità diversa della violenza sessuale è data anche dall'essere, questa, sempre più manifestazione di un clima di violenza più generale da cui trae origine e alimento, ma alla crescita della quale non c'è dubbio, contribuisce.

La condizione di vita metropolitana e la repressione dello sviluppo della vita sociale del giovane sono aggravate proprio dall'intreccio tra tensioni psicologiche e tensioni sociali collettive. Ne deriva una connotazione, per il reato di violenza sessuale, che sul piano culturale e collettivo pesa fortemente, aggravando di conseguenze negative la convivenza civile nella società dei nostri giorni.

Un altro pericolo che si annida in questi episodi è quello di un certo uso « politico » della violenza sessuale, per combattere le donne in quanto portatrici di un messaggio di trasformazione e crescita dell'intera società, od anche per discriminare o emarginare gruppi, come gli omosessuali e le prostitute.

Queste le considerazioni di carattere generale e il complessivo quadro di riferimento in cui la presente proposta di legge si colloca, ma altre ne vanno fatte sulla normativa vigente, sull'uso che di essa si è fatto.

Non vi è dubbio che la normativa vigente risente fortemente di una concezione della sessualità decisamente anacronistica e rispecchia pregiudizi che sono gravemente offensivi della dignità e della libertà della donna e dell'uomo, anche in relazione alla sfera sessuale, che è privata, ma la cui garanzia deve venire da una società civile.

Controllo  
dell'uso della  
coscienza della  
piccola comunità  
di persone dotate  
sentimenti del bene  
dei vicini

X

!!!



Infatti l'attuale normativa del codice penale che contempla e punisce i reati contro la libertà sessuale si colloca in una realtà, in un contesto sociale e culturale ormai superato. Tutti sappiamo che una norma è valida in quanto resista il contesto che l'ha generata e siano validi i valori, la concezione, le motivazioni profonde che la ispirano. Crediamo che si possa unanimemente concordare, al di là della diversa ispirazione ideologica di ognuno di noi, che per quanto riguarda gli articoli 519 e seguenti del codice penale sono cambiati i valori che stavano alla base del bene protetto dalla suddetta normativa.

Lo dimostra la crescita culturale e civile di tutto il popolo italiano e la presa di coscienza delle masse femminili che sempre di più e unitariamente chiedono il rispetto della loro dignità, libertà ed eguaglianza di persone e cittadine.

Tutta la vecchia legislazione in questa materia, e ancor più la giurisprudenza che l'ha interpretata, è ancorata ad una ispirazione diversa, e in certo senso opposta, rispetto a quella della difesa della libertà sessuale dell'individuo. Anche se il principio di questa difesa non è assente, perché non potrebbe esserlo, nella struttura di alcuni reati tipici di violenza, esso non assume alcun carattere di centralità; centrale è invece la concezione del sesso visto come « male » e dell'istinto sessuale visto come « peccato ».

Di qui la casistica che distingue fra violenza carnale e atti di libidine, con le derivazioni interpretative che non tanto fanno riferimento al danno e all'umiliazione subiti dal soggetto passivo del reato, quanto alle modalità esteriori dell'azione; di qui lo stesso concetto di « libidine » (quindi di una qualità soggettiva dell'azione del colpevole), come quello intorno a cui ruota l'esigenza della punizione, anziché intorno alla salvaguardia della libertà e dignità della persona offesa.

Nella proposta di legge viene tradotta la profonda esigenza culturale di un mutamento di scala di valori, incentrato sul diritto e la libertà di ciascun individuo di disporre della propria sessualità e sulla

difesa di questo diritto è libertà, con un sostanziale passaggio dei delitti qui considerati nella sfera di quelli contro la persona.

Alla luce delle considerazioni generali svolte, sono punti qualificanti della proposta di legge:

1) la nuova rubrica del Titolo IX del codice penale che riguarda i delitti contro la libertà e il pudore sessuali; con l'esclusione quindi dei concetti di moralità pubblica (estraneo alla *ratio* punitiva della violenza sessuale) e di buon costume (che non ha più alcun titolo di sopravvivenza in una materia dalla quale sono stati esclusi i reati relativi alla prostituzione, attraverso la legge 20 febbraio 1958, n. 75);

2) la previsione, nel nuovo articolo 519, di un delitto base di violenza sessuale il cui elemento materiale è costituito dal compimento di « atti sessuali » (con il superamento e l'unificazione, quindi, di comportamenti finora riferiti alla congiunzione carnale e ad atti di libidine);

3) contribuisce alla definizione del nuovo concetto di « atti sessuali » la previsione, nell'articolo 523-bis (articolo 7 della proposta), di una ipotesi di atti di molestia offensivi della libertà sessuale, destinata a punire con meno gravi sanzioni quei comportamenti di scarsa rilevanza che, pur incidendo in qualche modo nella sfera di libertà del soggetto passivo, non ne aggrediscono decisamente, sia per la loro natura che per le modalità dell'azione, la disponibilità sessuale;

4) fra le aggravanti previste nel nuovo articolo 519 va segnalata la nuova formulazione in base alla quale nei confronti delle persone affette da malattia o inferiorità psico-fisica l'aggravamento della pena (e così la violenza sessuale presunta prevista dall'articolo 519-ter; articolo 4 della proposta) ricorre non come conseguenza della oggettiva sussistenza di quelle condizioni, ma di una incapacità concreta di resistere alla violenza; ne conse-



gue il riconoscimento di una sfera di diritto ai rapporti sessuali delle persone suddette;

5) la nuova previsione di un autonomo delitto di « violenza sessuale di gruppo », nell'articolo 519-bis (articolo 3 della proposta); corrisponde alla avvertita necessità di punire con più gravi e adeguate sanzioni i fenomeni più inquietanti di violenze sessuali collettive, nei quali tende ad esprimersi una nuova qualità della violenza presente nella nostra società;

6) quello che nella legislazione finora vigente viene definito come « ratto » è escluso dalla proposta di legge in quanto appartenente ad una ormai arcaica visione.

Il ratto a fine di matrimonio è abrogato ritenendosi in materia sufficienti le norme regolatrici del sequestro di persona.

Viene invece prevista una speciale figura di sequestro di persona qualificato dal fine di compiere violenze sessuali, con una opportuna articolazione delle pene rispetto al fatto che la violenza venga o meno attuata e alle varie ipotesi di questa;

7) la corruzione di minori prevista dalla vigente legislazione nell'articolo 530 del codice penale viene modificata nel reato di « offese al pudore sessuale di minore » previsto dall'articolo 9 della proposta; in esso non compare più il concetto di corruzione, anch'esso ancorato ad un'immagine colpevolizzante del sesso, mentre viene garantita la tutela del pudore del minore di fronte al compimento di atti sessuali;

8) la procedibilità per i reati di violenza sessuale resta affidata alla querela, irrevocabile salvo che per i fatti previsti dall'articolo 523-bis. Significativamente peraltro il diritto di querela per i minori che abbiano compiuto i 14 anni spetta separatamente e autonomamente agli stessi e ai loro genitori o tutori, mentre i minori che hanno compiuto i 16 anni ne sono i soli titolari.

Rispetto alla procedibilità d'ufficio, richiesta da alcune parti, è stato ritenuto opportuno escluderla per l'esigenza di conservare e affermare il diritto di autodeterminazione della parte lesa (quasi sempre la donna);

9) l'articolo 12 della proposta introduce un particolare e nuovo diritto della parte offesa di chiedere, a chi è investito della direzione del dibattimento, di procedere a porte aperte anche quando vi siano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 423 del codice di procedura penale. In altri termini la parte offesa può esprimere la propria volontà di far celebrare pubblicamente il processo; con ciò contribuendo a rimuovere da processi di questo tipo i caratteri di specialità che continuano nella sostanza a contraddistinguerli;

10) sempre allo scopo di restituire ad una gestione « normale » i processi di violenza sessuale ed insieme per garantire il pieno rispetto della personalità e dei diritti delle vittime di tale violenza, l'articolo 13 della proposta introduce il rispetto di particolari obblighi nell'esame della parte offesa;

11) infine, le abrogazioni contemplate nell'articolo 14 della proposta corrispondono alla nuova visione che permea tutta l'innovazione legislativa e ai valori che essa intende affermare. Esse riguardano l'articolo 521 (atti di libidine); gli articoli 522, 524 e 525 (ratto a fine di matrimonio o di libidine e relative attenuanti); l'articolo 526 (seduzione con promessa di matrimonio); l'articolo 539 (inefficacia dell'ignoranza dell'età della persona offesa); l'articolo 544 (cause speciali di estinzione del reato costituite dal cosiddetto « matrimonio riparatore »).

Da più parti si è chiesto di prevedere una norma relativa al diritto dei movimenti delle donne di costituirsi, in quanto tali, parte civile nei procedimenti per violenza sessuale, come portatori degli interessi generali delle donne.



Il problema è certamente di grande rilevanza e va attentamente considerato: tuttavia ci è sembrato che esso implichi aspetti di carattere generale relativi alla rappresentanza in giudizio di interessi collettivi, e anche diffusi, e alle componenti democratiche abilitate a farli valere; aspetti i quali potranno e dovranno trovare adeguata sistemazione legislativa a livello processuale e di impostazione generale (il nuovo codice di procedura penale), evitando di risolverli con riferimento a settori particolari — seppur di estremo interesse — della legislazione sostanziale.

Onorevoli colleghi! — La presente proposta di legge ha il senso di un aggiornamento della normativa alla nuova concezione che le forze democratiche tanto hanno contribuito a formare e che ora esse

stesse devono difendere e portare avanti, isolando<sup>9</sup> la violenza che si scatena contro una concezione progredita dei rapporti umani.

Sulla base di queste considerazioni si può negare l'esistenza di una contraddizione tra l'evoluzione in senso liberatorio del costume sessuale e la proposta di una nuova normativa più rigorosa. Riteniamo, al contrario che avere agganciato l'abrogazione di norme interpreti di concezioni medioevali all'introduzione di uno strumento legislativo più severo, ed al tempo stesso più equo ed efficace, costituisca la risposta più corretta alla necessità di negare ogni solidarietà ideologica ai violenti, solidarietà — nascosta ed inconscia — che è, essa sì, contraddittoria rispetto alla generale e più complessiva crescita della società e della cultura.